DIFESA
DELLA VERITÀ
A favore
DI MONSIG. NICOLO MARIA TEDESCHI
VESCOVO DI LIPARI,

E della Libertà, ed Esentione della sua Chiesa.

Contro le Calunnie, e gl' Errori

Dell' Autore d' una Scrittura Spagnola intitolata.

Propugnaculo de la Real Jurisdicion, &c.

Error cui non resistitur approbatur, & Veritas, quæ minimè defensatur opprimitur.



FELIX PP. III.

Epist. ad Acacium.


ON hà l' Innocenza nemico più nocivo, e più fiero della Calunnia, qual hora con mentiti colori si sforza à tutto potere di dipingerla per colpevole; e non è Verità mai alcuna, che non possa rimanere oscurata, ove entra ad opprimerla co' suoi errori la mensogna. Per comparire à gl'occhi delMondo qual si studia d'essere d'avanti à quelli di Dio, non basta ad un huomo, che professa honore, e coscienza vivere secondo i dettami, che s' imbevono col'Sangue, e s' alimentano con la Pietà, se affinche muoja all'estimatione del Publico, finalmente poi l'avvelena co' suoi morsi l' invidia. Misurare le sue azioni con le Regole del dovere, è manifesto contrasegno della propria Virtù, macchiarle coll'imposture è violenza inevitabile dell'altrui Vitio; e sarebbe troppo felice la nostra istessa Virtù, se non se l'armasse mai contro l'altrui Vizio per screditarla, come sempre sicura l'Innocenza, e sempre in chiaro la Verità, ove la Falsità, e la Calunnia non congiurassero a' loro danni con opposte rappresentanze *Dicentes bonum malum, & malum bonum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras*. Isaiæ 5.

Conobbe per esperienza in se stesso la sodezza di questa massima Monsig. Tedeschi Vescovo di Lipari, all' hora che costretto dalla necessità indispensabile del suo Officio à dichiarare incorsi nelle Censure per lesione d'Immunità due miserabili Artigiani di Lipari, uno Ferraro, l'altro Argentiere, e che colà chiamano Catapani, overo Mastri di Piazza, appena ne publicò la Sentenza, e ne fè affiggere i Cedoloni, che ben presto sentissi aggravato con imposture, quasi che col difendere, che ei faceva, i dritti suoi, e della Chiesa, havesse posto in scompiglio tutta quell'Isola; Mà come che le Calunnie, quando non hanno nè pur l' apparenza del verisimile, da se stesse svaniscono, e si dileguano, così fù facilissimo à Monsig. Vescovo gionto à Messina il dimostrarne l'insussistenza, in maniera che ben si pentirono i Ministri Regij d'essere troppo corsi nel crederle, e vedutele affatto false, non ardirono più di parlarne, ne motivarle mai in conto alcuno.

Egli però che non ha hauuto, e non hà altro à cuore, che di difendere puramente i dritti della suaChiesa, non badando à si fatte rapresentanze, le hà tacciute fin'hora, sì per non rendere note à tutti le vessazioni, che hà patito, si anche, per mostrare pur in questo la sua moderazione, e il rispetto. Questo silentio, e questa sua moderazione però in vece di servire di freno all' accuse, è stata di fomento, e di sprone à nuove, e maggiori offese contro detto Prelato. Imperoche non contenti i suoi Contrarij di quanto sul principio sparsero nella Sicilia, si sono ultimamente avanzati à render publiche le calunnie con la Stampa d' una Scrittura in lingua Spagnola, e nella quale col pretesto d'impugnare alcune Consulte fatte al Sig. Vicerè da i Vescovi di Catania, di Girgenti, e di Mazara sopra

la dichiarazione della S.Congr. dell'Immunità, fanno bersaglio del lor furore, e delle loro invettive Monsig. Vescovo di Lipari, rinovando non solo contro di lui le antiche accuse, e querele, mà pur tacciandolo per Autore di tanti torbidi, e sconcerti, che dicono essere nella Sicilia, e sconvolgendo con false rappresentanze la libertà, & esentione della sua Chiesa.

Sono ormai due Mesi, che l'accennata Scrittura, assieme con un altra in lingua Italiana, ambe pregiudiziali al decoro di tanti Illmi Vescovi, ed' all'Autorità suprema della S. Sede, si è sparsa publicamente per tutta la Sicilia, e si và con franchezza disseminando in Roma, talmente che puol dirsi di non haverla letta, chi non hà voluto, ò non hà havuto desiderio di leggerla. Io che vivo non meno affettionato per antica amicizia à Monsig. Vescovo di Lipari, che pienamente informato di tutto il fatto della Scommunica, e di quanto poi è seguito in Messina, in Roma, & in Lipari, come pure delle ragioni evidentissime della sua Chiesa, non ostante la patienza, che egli usa, hò voluto in questi fogli intraprenderne la difesa, restringendomi unicamente à quel che riguarda, e lui, e la Chiesa di Lipari, senza impegnarmi à rispondere à tutto il resto, che spetta à gl'Illmi Vescovi di Catania, di Girgenti, e di Mazara, Prelati, che alla Nobiltà della Nascità uniscono integrità di vita, e sublimità di Dottrina, e che haveranno tante penne à favore del giusto impegno, quanti sono in Sicilia, & in Roma, che applaudano alla loro costanza, e commendano il loro zelo. Ed in vero troppo improprio sembravami il veder scorrere per le mani, non solo di Personaggi autorevoli, ma dell'infima Plebe ancora l'accennata Scrittura, senza vi comparisse una soda Risposta, con che si dissipassero tante caligini d'imposture contro detto Prelato, e si mettessero in chiaro le violenze, e l'ingiurie pratticate già in Lipari contro l'Immunità Ecclesiastica, ed esentione di quella Chiesa, e contro il supremo Jus della Sede Apostolica.

Egli è sentimento ben degno della penna del grande Agostino, riuscire al nostro Spirito soavi le punture, qual hora vengon condite col miele della Carità, ove all'incontro non siamo esenti dai morsi delle Calunnie, che ò con umile toleranza sfuggendoli, ò con i dardi della Verità rintuzzandoli: *Gratantèr suscipit oculum columbinum pulcherrima, ac modestissima Charitas, dentem autem caninum, vel evitat cautissima Humilitas, vel retundit solidissima Veritas*, Hà fin hora pratticato il primo rimedio Monsig. Vescovo di Lipari, soffrendo con indicibil patienza tante inventioni, ed accuse; E appunto la sua patienza ad altro non hà servito, che à far crescere nella lingua, e nella penna de suoi malevoli l'arroganza. Resta dunque, che si usi da me il secondo, acciò imparino à tacere al confronto della Verità, che convincerà quelle medesime apertamente per false. Riesce per lo più sempre nocivo il Silenzio, ove questa

Lib. 2. de ord. c. 4.

questa si vede esposta ad evidente pericolo di Naufragio, ed è un mettere in sospetto de suoi dritti l'istessa Verità, qual hora dissimulando in somiglianti casi il rispondere, si dà fomento non ordinario all'Errore, e si apre maggior campo à via più dilatarsi la Falsità: *In talibus causis*, è assioma di S. Celestino Papa, *non caret suspicione taciturnitas, quia occurreret Veritas, si Falsitas displiceret. Meritò igitur causa Nos respicit, si silentio faveamus Errori*. Epist. ad Episc. Gall.

E benche le Santità di N. S. col suo Apostolico zelo ne'habbia già vendicate publicamente le Ingiurie, e mediante il Decreto della Sacra Congregazione del S. Officio fatto affiggere in Roma li 15. Settembre, e mandato circolarmente agl'Ordinarij, ed'Inquisitori de'Luoghi, condannata la Temerità dell'Autore di questa Scrittura Spagnola, e dell'altro ancora dell'Italiana, proibendole entrambe sotto gravissime Pene; ad'ogni modo restarebbe appresso coloro, ch'hanno letto la Prima, quasi oscurata la Verità del Fatto, e assai più pregiudicata l'Esenzione, e Libertà della Chiesa di Lipari, e il Jus supremo della Sede Apostolica sopra d'essa, se non si discifrassero tante Cabale, delle quali è ripiena detta Scrittura, e non si mettessero avanti agl' occhi di tutti le Ragioni fortissime, ch'assistono à favore della medesima Chiesa, e di d. Prelato.

Divideremo dunque questa nostra Difesa, à misura delle accuse, e delle inventioni vanissime dell'Autore della Scrittura, in trè Parti. Nella prima faremo palese il vero fatto della Scommunica fulminata da Monsig. Vescovo contro li Catapani di Lipari. Nella seconda metteremo à vista di tutti le scandalose violenze usate in Lipari dal Commissario ivi mandato dal Giudice della Monarchia di Sicilia, soppresse affatto dall'Autore, perche vergognossi d'esprimere ciò che si è fatto da Ministri di detto Giudice in una Città Cattolica, e che non sarebbesi fatto in Paese di Barbari, ò pure d'Eretici. E nella terza discorreremo della Libertà incontrastabile della Chiesa di Lipari, esente da qualunque Tribunale, e molto più da quello della Monarchia, come immediatamente soggetta alla S. Sede, e totalmente separata dall'altre Chiese della Sicilia.

Saran le prove così chiare, e così evidenti, che se la forza dell'impegno non hà reso l'Autore insensibile, ed' ostinato, dovrà confessare con quanta grande inconsideratione habbia scritto, e con temerità non dissuguale inventato. Qualunque sia per essere la di lui opinione, ò giudizio, basterà sempre che il Mondo sappia la Giustizia, che assiste à favore del Vescovo, & alle ragioni della sua Chiesa, e che l'Autore sudetto finalmente comprenda, esserci riuscito facilissimo se non persuaderlo, il convincerlo; *Videatque quid intersit*, per conchiudere con Agostino, *inter suas maledicas voces, & nostras verissimas assertiones*. Lib. 2. cont. Epist. Petil. cap. 8.

PARTE

PARTE PRIMA.

Relazione di quanto occorse avanti, e doppo la Scommunica fulminata da Monsig. Vescovo contro li Catapani di Lipari.



L'unico oggetto, che si hà prefisso l'Autore sul principio della Scrittura, si è di dipingere Monsig. Vescovo di Lipari con colori sì stravaganti, ed' improprij, che chì ò nol conosce, ò non è bene informato della serie del fatto, e circostanze della sua Causa, stimar lo deve per huomo troppo inflessibile, ed' ostinato, e capacissimo d'intraprender impegni senza ragione, e fuori ogni regola di giustizia. In oltre ricoprendo con affettato silenzio tutto ciò, che poteva far spiccare la integrità di questo Prelato, e l'obligo indispensabile del suo Pastoral Ministero, si avanza à descriverlo reo d'assai peggiore Delitto, qual si è quello d'esser venuto à Roma per rivolger sossopra le acque, ed haver ingannato con false rappresentanze la Santità di N. S., e la Sagra Congregat. dell' Immunità. Udiamone una doppo l'altra l'accuse, e vediamo à che eccessi è mai gionta l'artificiosa malitia di questo Autore.

Pag. 4. num. 3. Volendo sul primo passo della sudetta Scrittura far conoscere *De quan debiles Principios, y ligeras causas, se han originado los desordenes, para dar al traves con la Jurisdicion, y authoridad de la Real Monarchia*, rappresenta, ò per dir meglio dipinge il fatto così: *El Año pasado de 1711. un Criado de la Familia de Monseñor Obispo de Lipari truxo unos garbanzos à un Tendero, para que se los vendiese en su tienda, tomolos el Tendero, y acudio à los Acatapanes de la Ciudad, con la muestra de los garbanzos, para que le diesen la meta del precio; Se la dieron los Acatapanes, y cobraron del Tendero la razon de muestra que les tocava, prò jure laboris de reconocer, y dar la tassa del precio, que fue ocho granos, que aun nò llega aser medio Real, ò tarin de esta moneda; y esto lo cobran, sin saber del dueño de los garbanzos, ni que fuessen del Obispo, por que tal noles dixo, ni explicò el Tendero, quien insinuandolo en el dia siguiente à dichos Acatapanes, immediatamente restituyeron estos (mas por atencion, y cortesia al Obispo, que por obligacion) los ocho granos, que havian cobrado, entregandolos al mesmo Tendero; Supolo el Obispo, y echo un Volcan, les intimò el incurso de la excomunion en la Bulla Cenæ Domini, como si hubiessen cometido el mayor Sacrilegio del Mundo, sin reparar en que, ni de hecho, ni de derecho havian pecado, ni aun venialmente, y sin que bastase la legitimacion, que los Acatapanes le dieron de sù ignorancia, ni la costumbre antigua de todos sus an-*

te-

teceſſores, que le juſtificaron, de cobrar tal paga, aunque la ropa fueſſe de Ecleſiaſticos, por ſer prò jure laboris; y nò gabela, ni impoſicion de la Univerſidad, ni el haverle anticipadamente reſtituydo dichos ocho granos, dandole ſatisfation tan adequada, y ſuperabundante.

Se mai l'Autore haveſſe voluto comporre, à fin di rappreſentarſi in Scena, una Favola, e colorirla con mentite inventioni per ſoggetto proportionato d'una Comedia, certo che non poteva ſtudiarla migliore, e piu adattata all'intento. Mà havendo dovuto deſcrivere un fatto ſucceſſo publicamente nella Città di Lipari, e di cui coſta la verità per longa ſerie d'Atteſtationi giurate, e depoſitioni di Teſtimonij così Eccleſiaſtici, come Secolari, che formano intieramente il Proceſſo, e che ſi ſono preſentate da Monſig. Veſcovo alla Sagra Congregatione dell' Immunità per eſpreſſo comando di N. S., biſogna confeſſare, che depoſto da lui ogni ſentimento d'onore, ſiaſi creduto d'inviare la ſua Relazione à Cineſi, e che non doveſſe queſta mai capitare in mano di Perſone, che l'haveriano ben preſto redarguito di Falſità; non eſſendo parola, non che periodo, e di quanto ſin hora hà detto, e di quanto dirà in appreſſo, che habbia almen l'apparenza del veriſimile, e che concordi con quanto ſtà con legitime prove convalidato in dette Atteſtationi, e Proceſſo. Io nel legerla attentamente, e nel vedere con che franchezza habbia in poche righe diſteſo tante bugie, non hò poſſuto far dimeno di non provarne un interno riſentimento, e di non eſclamare ad alta voce con Sant'Ilario; *Hac quis non intelliget plena fraudis eſſe, plena fallacia? qua quamquam ſint ſubtiliter confuſa, atque permixta, tamen abſolutè artificioſam malitia, & ſtultitia calliditatem, ac ineptiam teſtantur*. E per metterle tutte in chiaro, raccontaremo Noi il fatto come egli è in ſe, e faremo vedere, ſe di quanto dice l' Autore, vi è una parola almeno di verità. Lib. 4. de Trinit.

Havendo ſtabilito i Miniſtri Regij in Sicilia di ſconvolger l'Immunità, e Libertà Eccleſiaſtica, con minorare à Prelati, & à Chierici l'antiche eſentioni, e franchigie, e ſpecialmente quelle, che colà chiamano del macinato, ſi unirono quaſi tutti li Veſcovi, e concertaron d' opporſi vigoroſamente ad una novità così pregiudiziale a'loro dritti, anche col rimedio preſcritto da SagriCanoni, quandò il biſogno lo richiedeſſe. E perche publicoſſi per parte del Sig. Vicerè un Editto, nel quale con autorità laicale taſſavanſi ad un certo determinato ſegno dette franchigie ſotto preteſto di regolarne gl'ecceſſi, e prevenire, ò togliere via le frodi, determinorono i Veſcovi di reprimere queſto attentato co'Monitorij, e reſpettivamente con le Cenſure, ogni qual volta dagl'Officiali Subalterni veniſſe ptatticata la minima violenza contro la loro Eſentione, e la Libertà Eccleſiaſtica de' loro Chierici; Benche poi queſt'Editto, mediante il zelo fortiſſimo di N. S., che con un Breve ripieno

pieno del suo Apostolico Spirito, ammonì il Vicerè di recedere da tal impegno, venisse da questo Signore, reso capace della verità, rivocato, il che fù fatto non sono ancora otto Mesi, ed'in tempo, che Monsig. Tedeschi era già in Roma per gl'affari della sua Chiesa. Nel mentre dunque bollivano in Sicilia sì fatte Controversie, e quasi ogni Vescovo stava attentissimo à non lasciarsi pregiudicare, mà di resistere col braccio Spirituale à tentativi del Temporale, successe in Lipari il nuovo, non mai inteso, ne mai pratticato insulto de'Catapani, non già come il descrive erroneamente l' Autore, mà come ricavasi dalle Attestationi, e Processo veramente in tal modo.

Haveva il Procuratore Generale della Mensa Vescovale doppo distribuitane buona parte per elemosina a'PP. Capuccini, e Minori Osservanti, & à Poveri della Città, dati à vendere secondo il solito ad un Bottegaro alcuni legumi, ed altri comestibili, che si ricavano dalle Decime dovute à detta Mensa, esenti sempre in tempo de' Vescovi Antecessori da ogni qualunque Impositione, Datio, ò Angaria, e dalla revisione, tassa, peso, & aggravio, anche per ragione di mostra de' Ministri laici della Città, come si farà vedere chiaramente in appresso. Capitorono li 22. Gennaro in Bottega, ove vendevansi, Gio: Battista Tesoriero, e Giacomo Cristò Mastri di Piazza, overo Catapani di Lipari, e pretesero non solamente di dare il prezzo alla sudetta robba, mà d'esiggerne anche la Mostra, come se la presero in fatti violentemente, non ostante, che sapessero, e li fosse più volte detto, che era robba della Mensa Vescovale. Costa tutto ciò nell'accennato Processo dalla depositione di due Testimonij; il primo si è il Sacerdote D. Gaetano Cirino Beneficiale della Chiesa Cattedrale, il quale asserisce con giuramento: *Che trovandosi nella publica Marina di S. Giovanni assieme con Battista Tesoriero Catapano, seù Mastro di Piazza della Città, intese di propria bocca del medemo di Tesoriero, che Nicola Buzzanca vendeva publicamente certi legumi, quali tanto il sudetto di Tesoriero, quanto Giacomo Cristò, pure Catapano della Città, sapevano essere della Mensa Vescovale, il che non ostante essi di Tesoriero, e di Cristò si presero la Mostra, asserendo competerli, non ostante, che fossero frutti di detta Mensa*. Il secondo è l'istesso Bottegaro Nicola Buzzanca, che nel medesimo Processo con giuramento dice così: *Che essendoli stati dati à vendere dal Procuratore della Mensa Vescovale alcuni Comestibili, e frà gl'altri alcuni legumi, andorono quattro giorni sono Battista Tesoriero, e Giacomo Cristò Catapani, seù Mastri di Piazza della Città, e li dimandorono à quanto li vendeva, e di chi erano detti legumi. Rispose egli, che li vendeva à grana otto, e che erano della Mensa Vescovale. Ciò inteso detti Catapani risposero, che li vendesse à grana sei &c. Soggiunsero poi, à Noi ci tocca la mostra; Rispose esso Testimonio, che era robba del Vescovo, e detti Catapani soggiunsero*

Proces. I. litt. A. B. C.

Litt. D. E. F.

non

non importa, vogliamo la mostra, che ci tocca, e si fecero pesare un rotolo di legumi per ragione di detta Mostra.

Non occorre, che quì ci esageri l'Autore della Scrittura *de quan debiles principios, y causas se han originado los desordenes.* Poiche anche la franchigia d'un Chierico, per la quale nacquero i rumori in Sicilia trà quei Vescovi, e Regij Ministri, per ordinario non passava un tumolo, ò due di farina, & in conseguenza non esentava, che da poche grana di quella moneta. E pure si unirono costantemente quei Prelati à difenderla, e ne spedirono li Monitorij; e fu costretto quel Vicerè, riconosciuta la verità, à rivocarne l'Editto. E veramente, ò non sà, ò non vuol sapere l'Autore, nelle materie d'Immunità non guardarsi la picciolezza, mà il modo, e le conseguenze, che seco porta la lesione della medesima. Onde Monsig. Molines Prelato, che alla sublimità della dottrina unisce l'esperienza di tanti anni di giudicatura nella Rota Romana, con somma prudenza hebbe à dire à Monsig. Vescovo di Lipari: *Non attendersi da lui tali rappresentanze, che gl'erano pure state fatte con Lettere di Sicilia, mentre sapeva, che anche una Rosa colta nell'altrui giardino è piccola bagattella, mà è in obligo però il Padrone, ò il Custode di non lasciarsela prendere, e di difendere il suo Jus dagl' insulti, anche per una Rosa.* Ed in vero, le controversie trà Errico Rè d'Inghilterra, e S. Tomaso Cantuariense nacquero pure da leggieri principij, e per pochi denari, che il Rè volse esiggere e da suoi Chierici, e dal medesimo; E pure il S. Arcivescovo ne'difese le ragioni con invincibile intrepidezza, talmente che di lui legge la Chiesa: *Adeo constanter restitit Regia cupiditati, ut nullus humanitatis sensus Pastoralis Officij constantiam labefactarit*; Onde contro coloro, che sparlavano di questo Prelato, quasi che per poco denaro havesse servitosi delle Censure, e cagionato tanti rumori, scrisse in difesa della di lui gloriosa azione Pietro Cellense: *Qui dicunt non debet Archiepiscopus tàm instanter sua repetere, ut dimittat reconciliationis pacem pro amissa pecunia, falluntur spe veri, & adulatione falsi. Pensanda sunt tempora, & diversi status temporum, secundùm quos mutantur merita Causarum. Nam in Primitiva Ecclesia sola patientia locum habuit, ut auferenti tunicam dimitteret & pallium. Extra Ecclesiam erat, qui persequebatur, intus qui patiebatur. Modo autem, jam adulta Ecclesia, non licet filijs Ecclesiæ, quod aliquando licuit inimicis. Decet enim Matrem corrigere Filium, si licuit Pupillam tolerare Adversarium.*

Lect. Brev. Ad diem 27. Decembris.

Lib. 1 Epist. 10.

Fù subito riferito questo attentato à Monsig. Vescovo, il quale con la naturale, e solita sua toleranza non fece immediatamente alcun passo, mà aspettò ben quattro giorni, sù la fiducia, che detti Catapani recedessero dall'impegno, e fossero venuti à dar sodisfattione al Procuratore della Mensa, come havevano detto di voler fare, e che mai fecero in

detti giorni; anzi che Contumaci nel loro eccesso, si vantavano nella publica Marina d'haverlo fatto, asserendo, che al Vescovo non tocca, nè se li deve questa franchigia, e come essi havevano operato bene à
Litt. A. farsi pagare la mostra, che li veniva, il che costa in Processo; Onde scorgendo Monsignore, che la sua tolleranza era inutile, e gl'avisi fatti precorrere infruttuosi, si stimò in obligo di metterli al dovere con la forza de'Monitorij. E che in fatti il Vescovo per quattro giorni habbia aspettato, e procurato in questo tempo di ridurli alla ragione, si deduce evidentemente dall'istesso Processo, mentre l'attentato fù commesso li 22. Gennaro, & il Processo fù cominciato à formarsi li 26., come
Litt. A. D. H. &c. dal medesimo si vede; Ordinò dunque al suo Vicario, che ne stendesse le prove, ed esaminasse li Testimonij, che fossero stati prima Catapani, e de'più antichi della Città.

Oltre dunque li due riferiti di sopra, cioè il Cirino, & il Buzzanca, che testificaron del fatto, ne furono esaminati altri sei, che comprovarono l'esenzione del Vescovo, e la Consuetudine immemorabile. Il primo si fù Antonio Piconi Vecchio di 86. anni, il quale depose: *Che*
Litt. G. *per quanto si ricordava in tutto il tempo dell'età sua, e per quanto da più antichi di lui haveva inteso, mai si era in Lipari pagata alli Catapani alcuna ragione di Mostra*. Il secondo fù Giacomo Panitteri d'anni 56., che per molto tempo servì Monsignor Ventimiglia di Pesatore, e Controscribente delle Decime, & asserì l'istesso, anzi soggiunse: *Che essendo*
Litt. H. I. *stato per più anni Catapano della Città, mai haveva esatto alcuna raggione di mostra dalle robbe della Mensa Vescovale, che si vendevano nelle publiche Piazze*. Il terzo fù Pascale Benenati d'anni 76. che asserì pure il medesimo, anche per le Vitelle, che sono state solite di macellarsi à cõto
Litt. K. L. di detta Mensa, e *Che mai ha pagato, ò sentito da altri, che si pagasse cosa alcuna alli Catapani per tassa di prezzo, ò ragione di mostra, nè mai presa alcuna licenza dalli Giurati, ò sia Magistrato della Città*. Il Quarto
Litt. M. N. fù Gaspare Matracia stato anche lui Catapano, e che depose del medesimo tenore per quel che riguarda *anche il vino, & ogni comestibile della Mensa Vescovale*. E benche dalle depositioni sudette venisse à bastanza già comprovato l'attentato de' Catapani, e la novità, che commettevano contro l'antichissima esenzione goduta sempre pacificamente dagl'altri Vescovi Antecessori, pure per metterla anche più in chiaro in maniera, che non restasse diligenza da pratticarsi, ordinò Monsig. al suo Vicario Generale, che esaminasse il Procuratore, & il Cassiere, e Computista del Defonto Monsig. Ventimiglia, come fù fatto. Il primo dunque si fù D. Giacomo Zicchitelli Canonico della Catedrale di Lipari, & il secondo D. Antonino Gauteri Beneficiale della medesima ambi Vecchi, e che per anni 14. esercitarono detti Officij sotto il sud. Prelato, li quali unitamente asserirono con giuramento quanto si è detto di sopra, come costa dalle

dalle loro Atteſtationi autentiche inſerite nel Proceſſo. Per il che perdurando li Catapani nella loro Contumacia, furono ſpediti li Monitorij, e conſegnati giuridicamente da D. Bartolomeo Buongiorno Fiſcale della Corte Veſcovale, come dall'accennato Proceſſo. Litt. O. P. Litt. Q.

Paſsiamo adeſſo al punto della ſodiſsattione *tan adequada, y ſuperabundante* che con tanta franchezza dall'Autore della Scrittura aſſeriſceſi fatta, ed all'interpoſitione *de los Iurados enforma de Univerſidad, y del miſmo Governador, repreſentando la razon, y juſtificacion de los Acatapanes.* Queſto è un artificio ben degno della finezza impareggiabile dell'Autore, e ci riuſcirà tanto facile à diſcifrarlo, quanto è chiaro il Proceſſo, e ſono evidenti l'Atteſtationi, che ſi contengono nel medeſimo. Non negaſi, che comparvero d'avanti al Veſcovo li Catapani, mà con una ſupplica piena di bugie, non ſolo per quel che ſpetta al vero fatto dell'eſattion della Moſtra, all'antica conſuetudine, e ſtile della Città, mà principalmente per quel che concerne l'aſſerta reſtitutione, che non fù mai provata, nè mai fatta, perche non mai volle il Magiſtrato, che ſi veniſſe ad atto contrario, dicendo oſtinatamente di non volerſi pregiudicare. In fatti, ſe foſſe mai ſtata vera l'aſſerta reſtitutione l'haverebbe ſenza dimora la Parte contraria preſentata nelle forme ſolite à Monſig. Veſcovo, ò alla ſua Corte, e procurato di farla ridurre *in actis*, e comparirebbe per neceſſità nel Proceſſo, conforme compariſce la ſupplica de Catapani, e la riſpoſta fattali fare da detto Prelato. Mà ſi come dall'una, e dell'altra ben ſi comprende la cõtumacia de Catapani, ed anche delli Giurati, che erano li di lei Promotori, così ben chiaro appariſce, che l'aſſerirla fù una bugia, mentre prouavaſi già l'oppoſto, & il motivo di non haverla mai fatta ſi fù l'oſtinato, e ridicolo impegno di non volerſi pregiudicare, come tante volte aſſerirono gl' iſteſſi Giurati al Veſcovo, e coſtarà meglio in appreſſo. Preteſero dunque, e gl'uni, e gl' altri d'ingannare con finte rappreſentanze la di lui oculatezza, e nel medeſimo tempo di ſoſtenere l'aſſunto preſo, il che pur troppo coſtava à Monſignore, e dalla ſerie de Teſtimonij, & eſtrajudicialmente ancora dalle relationi continue, che riceveva; Onde conforme ſarebbe in lui ſtato errore il credere la reſtitutione, che pretendevaſi *mas por atencion, y corteſia, que por obligacion*, e che anche sù queſto titolo giamai fù fatta, così fù preciſa neceſsità d'opporſi alla contumacia della Parte contraria, che cercava ingannarlo, non ſodisfarlo. Litt. R. Litt. S.

Mà come che niente più era à cuore di queſto Prelato, che di conſervar la quiete, e con infinito ſuo diſpiacere veniva al paſſo della Scommunica, non laſciò diligenza alcuna per far recedere dall'impegno sì li Catapani, che li Giurati della Città. E però benche ſpiraſſe già il termine aſſegnato nel Monitorio, e meritaſſe la contumacia de Delinquenti, che ſi veniſſe di ſubito alla dichiarazione della Scommu-

nica, ad ogni modo si compiacque prorogarlo ad altri trè giorni, e ne abbracciò volentieri l'occasione, per la notitia all'hora gionta della Vittoria riportata dalle Armi del Rè nella Battaglia d'Almanza, così per non funestare le allegrezze, che dovevano farsi in Città colla promulgatione delle Censure, come anche per aprire la strada ad altri negoziati d'aggiustamento, il che costa evidentemente dall'accennato
Litt. T. Processo. In fatti, benche non havesse dovuto procurarne da se stesso li mezzi termini, mà aspettarli con umili suppliche dalla Parte, con tutto ciò mosso dalla sua naturale piacevolezza mandò egli da i Catapani il Beneficiato della Cattedrale D. Antonino Graffeo, affinche gl'esortasse in suo nome à recedere dall'impegno, e dar la dovuta sodisfattione alla Chiesa, e scusandosi questi, che non potevano, perche li Giurati cel proibivano, spedì D. Giuseppe Todaro Canonico della medesima Cattedrale dal Governatore della Città, affinche facesse l'istessa parte, e proponesse al medesimo, che con la sua autorità obligasse li Giurati ad un aggiustamento, con che restasse salda la coscienza di Monsig. Mà non fù mai possibile, non ostante che detto Canonico havesse fatto conoscere al Governatore la giustitia della causa, e l'antichissima esenzione tanto giuridica, comprovata dall'osservanza, confermatali pure nel medesimo tempo dal Canonico Zicchitelli, che si trovò in Casa di detto Governatore, perche li Giurati non vollero, sempre ostinati in dire, che non poteva farsi altrimente. Il che pure costa
Num. 7. & 8. da due Attestationi giurate dell'accennato Canonico Todaro, e Beneficiale Graffeo, e che vanno inserite nel Processo.

Usate tante, e tali diligenze, non restava altro à questo Prelato, che di ricorrere all'agiuto di Dio, ove ogni mezzo humano era riuscito infruttuoso. Spirava già l'ultimo termine nella proroga de trè giorni; E però detta assai tardi la Santa Messa, nella quale raccomandò à Dio la giustizia della sua Causa, nè comparendo da lui più alcuno, finalmente spinto dalla propria coscienza, per non dovere dar conto di non haver difesa la libertà Ecclesiastica, ordinò li 31. Gennaro, che
Litt. V. X. pronunciata già la Sentenza si affiggessero li Cedoloni, come fù fatto, e si vede in Processo.

Ecco tutto il fatto della Scommunica fulminata da Monsig. Vescovo contro li Catapani di Lipari, & in cui non vi è particolarità benchè minima, che non si veda comprovata dall'istesso Processo, ed Attestationi de' Testimonij. Con che apparenza dunque di verità, con che coscienza l'Autore della Scrittura si fà lecito di scrivere, e di publicar colle Stampe, che -- *el Tendero acudio à los Acatapanes de la Ciudad con la Muestra de los garbansos, para que le diesen la meta del precio.* Che *esta la cobraron sin saber el dueño de los garbansos, ni que fuessen dell'Obispo, por que tal noles dixo, ni explicò el Tendero.* Che *insinuandolo*

dolo el dia siguiente à dichos Acatapanes; *immediatamente restituyeron*; E quel che più è da notarsi *mas por atencion, y cortesia all'Obispo, que por obligacion*. Come, e in che forma ardisce d'allegare per legitimatione de'Catapani *la costumbre antigua de todos sus Antecessores, que le justificaron de cobrar tal paga aunque la ropa fuesse de Eclesiasticos?* Finalmente con che fronte s'avanza a chiamare la soverchia toleranza di questo Prelato una precipitosa imprudenza, ed una furia simile à quella *de un Volcan*, accusandolo *de haver passado precipitadamente à declarar los Acatapanes con publicos Cedulones por excomulgados, y vitandos?* Io mi persuado, che si come chi haverà prima letto la di lui calunniosa Scrittura senza essere in minima parte informato del Fatto, haverà hauuto motivo di dubitare della giustitia, che assiste al Vescovo, così chi leggerà questa nostra Difesa, non potrà senza collera non detestar sommamente l'audacia, e le imposture di questo Autore.

Ma è ben degna di riso, non ched'alcuna risposta l'esagerazione strepitosa, ch'ei fà contro di Monsig., accusandolo per poco attento *Sin reparar los inconvenientes, y escandalos, que podia producir semejante publicacion de censuras, en los animos de un Pueblo, con quiense hallava yà malquisto, por causas antecedentes, y novedades, ni la circumstancia, de ser una Isla frontera, tan vecina, y expuesta à la invasion de los Enemigos, que qualquiera turbulencia, y desunion era muy perjudicial al Real servicio en esta conjunctura de una cruel, y viva guerra*. Gran cosa? Riflessioni così importanti si mettono in campo adesso per la Scommunica di due Arteggiani, e non ebbero luogo ne tempi andati, e specialmente nella guerra di Messina del 1674. all'hora che quest'importantissima Piazza stava in poter della Francia, e la Sicilia quasi tutta cinta dalle sue armi. E pure all'hora quante volte Monsig. Francesco Arata per difendere i suoi dritti, e l'immunità della Chiesa fulminò le Censure contro à Ministri principali di Lipari, Isola vicina à Messina posseduta all'hor da Nemici. Durante la presente *cruel, y viva guerra* quante volte l'ultimo Vescovo Antecessore dichiarò scommunicati i medesimi, ed in particolare D. Francesco Scattaretica Giudice Civile, e Baglivo di Lipari? Quante volte i Vescovi hoggidì di Sicilia, specialmente quelli di Catania, di Patti, di Saracusa, di Mazzara, e in ultimo quel di Girgenti han dichiarato incorsi Personaggi riguardevoli, Governatori di Piazze, Officiali delle Città, Capitani delle Militie; E pure contro questi Prelati non hanno sin hora havuto luogo Considerationi così Politiche, che si pretendono dover valere contro il Vescovo di Lipari, quasiche lo scommunicare un' Argentiere, ed un Ferraro fosse stato l'istesso, che esporre quell'Isola, e il Regno ancora *à la invasion de los Enemigos*; E però doveva lasciarsi conculcare i suoi dritti, ed offendere ostinatamente la libertà. Potè cagionare questo imminente pericolo la Pag. 4 num. 4.

Scom-

Scommumica di due Artegiani, mà non poterono partorire un magior danno le scandalose violenze pratticate in Lipari contro la persona del Vicario Generale, e di tanti innocenti Sacerdoti dal preteso Commissario della Monarchia, mandato ivi à sconvolgere il Jus Supremo della Sede Apostolica, l'esentione di quella Chiesa, e l'Immunità Ecclesiastica, ed opporsi publicamente à i comandi del Vicario di Christo, e della Sagra Congregatione notificati à quei Popoli. Violenze che gl' obligorno à piangere dirottamente, concorsi à vederle nelle Piazze, alle Fenestre, sù le mura della Città.

Mal volentieri ci siamo indotti à mettere in faccia al Mondo l'ingiusta persecutione mossa contro questo Prelato, e l'ingiurie, e strapazzi fatti alla sua Persona, alla sua Dignità, ed al carattere, che anche gode di Consigliere del Rè. Mà giache l'Autore della Scrittura tacendo tutto l'occorso, e stendendo in poche righe parole equivoche, e di sospetto, ci sforza à farlo, metteremo Noi in chiaro ciò che egli non ha espresso, e che in dimezzati periodi ha raccontato con frode. Le parole dunque di sopra e le altre che poi sieguono; *y por mas que su Excell. el Señor Marques de los Balvases Virrey, y Capitan General, que tan gloriosamente govierna este Reyno, le biciese dar à entender sus irregulares procederes, como tenia echo el animo à vengarse de aquellos feligreses, nò bubo forma de reduzirse*, ci chiama a descrivere un altro Fatto, che per le sue circostanze svegliar deve nell'animo di chi legge non solo una somma meraviglia, ma assieme ancora un infinito compatimento.

Appena da Monsignor Vescovo si publicò l'accennata Scomunica contro de Catapani, che inferocito il Giudice Criminale, quasi, che si fosse leso il Dominio dispotico, che ei si arroga in quell' Isola, congiurò col Governatore passato D. Giuseppe Raxa à danni di questo Prelato, e trasse seco nell'impegno il Magistrato della Città dipendente da lui. Scrissero dunque unitamente al Sig. Vicerè, e consegnaron le lettere à un tal Cristò fratello del Ferraro scommunicato, perche gionto à Messina confirmasse con la viva voce l'imposture, che contenevano. In esse dunque rappresentando il fatto della Scomunica à loro modo, caricarono il Vescovo d'haver posto in disordine quell' Isola, & in pericolo il Popolo, mormorandosi di lui altamente nelle publiche Piazze, il che nelle circostanze presenti era molto considerabile. Hebbe notizia il Vescovo di calunnia si grande, e benche sapessero tutti che la Scomunica non haveva partorito colà, come non lo poteva, il minimo disturbo, e però era pur troppo evidente, e chiara ad ogn'uno la verità, pure per non lasciar correre sole l'accuse e rappresentare al Vicerè la verità del fatto, stimò egli bene di spedire à Messina un Canonico della sua Cattedrale, che fù D. Giuseppe Todaro con lettere al Sig. Vicerè, Principe Pio, ed altri Ministri. Ciò dunque

che

che deve eccitare la meraviglia nell'Animo di tutti si è, la nuova Violenza fatta al Canonico Todaro doppo due giorni, che era egli gionto in quella Città, e che haveva già presentato le sudette lettere del suo Prelato, esposti li veri motivi della Scommunica e l'imposture fattele contro, e dimandata à medesimi la dovuta giustizia, e la sodisfattione alla Chiesa. Tanto haveva egli fatto secondo le Commissioni del Vescovo, quando all'improviso per ordine del Vicerè spedito al Commissario della Monarchia in Messina, si vede publicamente cingere da Sbirri, e condurre prigione nella Cittadella. E acciò per colorire procedura si stravagante non mancasse in apparenza il pretesto, fù questo suggerito dal Governatore di Lipari con dire, che il Canonico si era partito da colà in una Barca con altri Preti senza la sua licenza. Sorpreso Monsig. Vescovo da questo nuovo Insulto, stimò espedientissimo di portarsi egli stesso celeramente à Messina e parlar con fortezzo, e costanza al Vicerè, e suoi Ministri, così per la sudetta Carceratione, come per le consapute cose di Lipari. In fatti al primo Congresso havuto con Don Francesco Antonio de Morales Segretario Regio, li riuscì immediatamente, e con somma facilità di far liberare il Canonico, e legitimare se stesso dall'imposture adossateli per la Scommunica.

Rappresentò Monsigore al sudetto Segretario, quanto era stata irregolare, & ingiusta la carceratione del Canonico; mentre quando anche si fosse partito da Lipari nelle forme più improprie, che si potessero imaginare, essere però vero, che l'essersi portato direttamente à Messina, e presentato le lettere al Vicerè, questo bastava per esentarlo da ogni pena, che mai havesse potuto meritare. Poiche il ricorso al Principe è lecito farsi come si può, e rende ogni Reo immune di qualunque castigo, benche lo prattichi con Attentati. Per altro nella partenza del Canonico colla Barca, e cò i Preti niente essersi fatto, che non sia in uso quotidiano in Lipari, e non sia stato sempre pratticato dagl'altri Vescovi Antecessori. In conferma di che feceli vedere due Attestationi con giuramento di quattro Canonici, e di quattro Sacerdoti di Lipari; Questi ultimi asserivano essersi più volte d'ordine del defonto Vescovo durante la presente guerra portati à Melazzo, Messina, & altre parti della Sicilia per servizio della Chiesa Cattedrale soli in Barca, e senza licenza del Governatore, nè questo mai querelossi, ò resistè in conto alcuno. Gl'altri quattro testificavano l'istesso in tempo di Monsig. Arata, e che Messina era in poter de Francesi, e la Sicilia assediata dalle loro Armi, mandati dal Vescovo al Vicerè; E perche Don Saverio Gravina Cavaliere Catanese, e Governatore all'hora di Lipari tentò impedirgli la partenza con i Soldati del Presidio, loro arrivati à Melazzo, e raccontato al Vicerè l'Attentato, questo rispose, che se havessero condotto seco i Soldati gl'haverebbe mandati in

Galera

Galera, non dovendosi impedire la libertà degl'Ecclesiastici, ed il diretto ricorso al Principe. Il che costa evidentemente per le sudette Attestationi presentate in Sagra Congregatione. Restò talmente convinto
Num. 14. il Segretario Regio, che disse al Vescovo d'essere stato il Sig. Vicerè malamente informato, e fù dato subito ordine, che si liberasse il Canonico, come fù fatto.

Con facilità assai maggiore riuscì à Monsig. Vescovo di sgravarsi dall'accuse del pericolo in che haveva posto la Città di Lipari, e della novità, che haverebbe potuta succedere per le mormorationi del Popolo, con altre quattro Attestationi giurate, ed esibite pure in Sagra Congregazione. La prima è di tutto il Capitolo della Cattedrale, la
Num. 9. 10. 11. 12. seconda del Paroco, e Cappellani, che atteso il loro officio vanno attorno continuamente, la terza di tutti li Superiori, e Religiosi di Lipari, e la quarta di 22. Principali Cittadini, Secolari, & Ecclesiastici, li quali unitamente asseriscono non esser successo in Città per la consaputa Scommunica il minimo disturbo, mormoratione, ò disordine, nè haver sentito mai lamentarsi alcuno, mà essersi vissuto con l'istessa tranquillità, e quiete di prima; Tal che convinto anche sù questo Punto il Segretario Regio, & avisatone il Vicerè, questo non disse mai alcuna parola sù tal materia à Monsignor Vescovo nell'Udienza, che poi gli diede. Con che faccia dunque l'Autore della Scrittura la mette di nuovo in Campo, nè s'arrossisce di farsi complice d'una Calunnia conosciuta, e confessata per tale da quegl'istessi, che quanto furono facili à crederla sul principio, tanto poi la suppressero col silentio.

Havuta poi l'Udienza del Vicerè, si portò Monsig. Vescovo à Palazzo, e fù ricevuto con molta benignità, che veramente è naturale con tutti in detto Signore. Il di lui discorso non consistè in altro, se non in querelarsi, *che havesse proceduto à Scommuniche senza prima dargliene parte, e ricorrere à lui per giustizia*. Ecco la nuova, e mai intesa pretensione della Pragmatica Catalana, di cui fà mentione sul principio della sua Scrittura l'Autore, e da lui suggerita al Signor Vi-
Pag. 3. nu. 1. cerè: *Punto que obligo ya al Señor Rey D. Alphonso à promulgar la Pragmatica Cathalana, con comminacion de temporalidades contra los tales Prelados, que declarasen excomulgados à sus Ministros, y Oficiales Reales, sin darle antes parte, y noticia de ello*. Non è mio pensiero confutare in questa Difesa, sì vana pretensione, contraria all'autorità data da Christo à Vescovi nell'Evangelo, e condannata da Sagri Canoni, da tanti Concilii, e Constitutioni Apostoliche. Dirò sì bene, non essersi mai pratticata da alcun Prelato del Regno sì fatta stravaganza, come in effetto, e da viventi Prelati, e da loro Predecessori si sono mille volte scommunicati Officiali Regii, Governatori di Piazze, e primarii Ministri, nè mai alcun di loro prima di farlo hà ricorso al Vicere per dar-

gliene

gliene parte, e dimandare giustizia, nè mai potevano farlo senza pregiudicare infinitamente à se stessi, sottomettere la giurisdiction della Chiesa all'arbitrio, e volontà d'un Principe Laico, e senza macchiare d'enormissima colpa la di loro coscienza. Sarebbe impegno da non finirla mai più, se volessimo mostrare l'insussistenza di questa nuova pretensione, e tediaressimo inutilmente chi legge in una cosa, che deve esser nota non solamente à questo buon Autore, mà al Volgo ancora. Qualunque siasi questa pragmatica Catalana, ella è in se nulla, ed invalida, e mai posta in uso nel Regno. Che se havesse egli tintura alcuna di Eruditione, haverebbe osservato se non ne Sagri Canoni, e ne Concilii, almeno in Pietro di Marca, che la giurisditione della Chiesa *Ad eam servitutem demitti non potest, ut jussioni Principis subiecta dicatur*. E rapporta *Duo veteris disciplinæ certissima axiomata; Primum est, Constitutiones Principum Canonibus, & Decretis contrarias nullas esse ipso Jure. Alterum, quod ex primo sequitur, executioni non esse mandandas*. Se fosse ben fondato nella Giurisprudenza, che si vanta di professare, haverebbe letto in Giustiniano quel famoso Decreto: *Omnes sanè pragmaticas sanctiones, quæ contra Canones Ecclesiasticos interventu gratiæ, vel ambitionis elicitæ sunt, robore suo, & firmitate vacuas cessare præcipimus*. Quell'altro non men celebre, che santo dell'istesso Imperatore: *Si Ecclesiasticum sit delictum egens castigatione ecclesiastica, & multa, Deo amabilis Episcopus hoc discernat, nihil communicantibus clarissimis Provinciæ Judicibus. Neque enim volumus talia negotia omninò scire Civiles Iudices, cum oporteat talia ecclesiasticè examinari, & emendari animas Delinquentium per ecclesiasticam mulctam secundùm Sacras, & Divinas Regulas, quas etiam nostræ sequi non dedignantur Leges*. Se havesse mai sentito discorrere de libri de Santi Padri, e dell'Istoria Ecclesiastica, haverebbe imparato la differenza, che passa trà la Potestà Spirituale, e Temporale, e che *Sicut sensus animalis subditus esse debet rationi, ita Potestas terrena subdita debet esse ecclesiastico Regimini; & quantum valet Corpus nisi regatur ab Anima, tantum valet terrena Potestas nisi informetur, & regatur ecclesiastica Disciplina*. Haverebbe ammirato la moderatione ben giusta di Marciano Imperatore, di cui scrive con lode Facondo Ermianense: *Novit quibus in Causis uteretur Principis potestate, & in quibus exhiberet obedientiam Christiani. Ob id vir temperans, & suo contentus officio, ecclesiasticorum Canonum exequutor esse voluit, non Conditor, non Exactor*. E quell'altra non minore di Teodosio il Giovane, all'hora che rimesse à PP. del Concilio Efesino l'affare di Candidiano, dicendo: *Nefas est eum, qui Sanctissimorum Episcoporum Cathalogo adscriptus non est, Ecclesiasticis negotiis, & consultationibus sese immiscere*. Haverebbe capito, che i Sagri Prelati han piena facoltà di giudicare, e

Conc. Sac. & Imper. lib. 2. c. 11.

Lib. 1. Cod. tit. 2. c. 12.

Novell. 83.

Ivo Carnot. Epist. 51. ad Henric. Angl. Reg.

Lib. 12. c. 12.

Con. Epes. par. 1. c. 35.

scom-

ſcommunicare non che gl'Officiali, e Miniſtri inferiori, gl'iſteſſi Principi, come ne ſon pieni d'eſempii gl'Annali della Chieſa; Onde il Gran Coſtantino hebbe à dir riverente à PP. del Concilio Niceno: *Deus vos conſtituit Sacerdotes, & Poteſtatem vobis dedit de Nobis quoque judicandi, & ideò Nos à vobis rectè judicamur*; E che il negare queſta chiariſſima Verità, come inſegna un celebre Scrittore, è un error doppio, anzi una manifeſta Ereſia: *Si quis Chriſtianos Principes ab omni Prælatorum cenſura eximeret, & illos Ethnicos declararet, & ſe ipſum proderet Hæreticum*. Finalmente ſe haveſſe mai veduto il Concilio di Trento, che falſamente aſſeriſce non eſſere in tutto ſtato ricevuto in Sicilia, quando coſta il contrario, e lo prova evidentemente il Cardinal Pallavicino per decreto del Rè Filippo II. anche in ciò che poſſa pregiudicare la Monarchia, haverebbe oſſervato con che Zelo egli parla nella Seſſione 25. *de Reform.*, ove così. *Sancta Synodus Sæculares Principes Officii ſui admonendos eſſe cenſuit, confidens eos, ut Catholicos, quos Deus Sanctæ fidei, Eccleſiæque Protectores eſſe voluit, Jus ſuum Eccleſiæ reſtitui non tantum conceſſuros, ſed etiam Subditos ſuos omnes ad debitam erga Clerum Parochos, & Superiores Ordines reverentiam revocaturos, nec permiſſuros, ut Officiales, aut inferiores Magiſtratus Eccleſiæ, & Perſonarum Eccleſiaſticarum Immunitatem Dei ordinatione, & Canonicis Sanctionibus conſtitutam aliquo cupiditatis ſtudio, ſeù inconſideratione aliqua violent*. E nel caſo contrario intima à Veſcovi, che eſercitino la loro autorità, e ne puniſcano i Traſgreſſori con le Cenſure. Mà che ſerve dilungarci più in una coſa così evidente, laſciamo di gratia queſto buon Huomo nella tenebre della ſua poca intelligenza, intento ſolamente à ſuoltare il Salgado, il Solorzano, & altri Autori, che cita frequentemente, l'Opere de quali condannate già dalla Sede Apoſtolica, ſi leggono in pena della loro temerità nell'Indice de Libri prohibiti, e ritorniamo al Congreſſo trà Monſignor di Lipari, & il Vicerè.

Ruffin. lib. 10. Hiſt. cap. 10.

Auct. de Libert. Eccleſ. Gall. lib. 2. cap. 7. n. 2.

Pag. 38. nu. 71. Hiſt. Conc. Trid. Cap. 28.

Sentita dal Veſcovo ſi ſtravagante pretenſione ripigliò con zelo dovuto al Carattere di cui è fregiato, vivere il Vicerè molto ingannato, non havendo biſogno la Chieſa di ricorrere à lui per giuſtitia, tenendo le ſue Armi conſegnateli da Dio in difeſa de ſuoi dritti, e della ſua libertà. Dimandare à lui licenza, ò dargliene parte prima di venire à Scommuniche, è l'iſteſſo, che tradire la propria autorità, e ſottometterla non meno iniquamente, che con viltà deteſtabile alla diſpoſitione de Laici. Diſſe eſſer queſto un errore, da non poterſi ſoſtenere mai in cōto alcuno. Diſſe mai eſſerſi pratticato da verun Prelato, e dentro, e fuori del Regno, e che Egli non mai ſarebbe per pratticarlo. Diſſe inſomma e diſſe tanto, che ſopraffatto dalle ragioni il Sig. Vicerè, querelosſi de ſuoi Miniſtri, e confeſsò per trè volte al Veſcovo di non eſſer egli

Teo-

Teologo, e che però tornasse subito alla sua Chiesa. Ripigliò Monsig. che non poteva tornare, se prima non recedeva lui dall'impegno in cui l'havevano posto i Ministri, per non venire in somiglianti casi à nuove rotture, se non comandava si dasse la dovuta sodisfattione alla Chiesa, e non li faceva giustitia circa le calunnie, ed imposture suscitateli contro dal Governatore, Giudice, e Magistrato di Lipari. Promise il Vicere di farlo, mà non venne mai al minimo passo, con tutto che per trè Mesi si fosse questo Prelato trattenuto in Messina.

Il motivo però di questa sua dimora non fù solamente per questo, mà per un altro nuovo Attentato fatto dal Giudice della Monarchia, contro la libertà, & esentione della sua Chiesa. Ella è immediatamente soggetta alla S. Sede, e conforme totalmente separata dall'altre Chiese della Sicilia, così affatto esente dal preteso Tribunale della Monarchia. Qual sia stato questo nuovo Attentato, udiamo come seccamente il descrive l'Autore della Scrittura: *Demanera que fuè preciso à los Acatapanes, recurrir por via de gravamen, nulidad, y notoria injusticia de dicha declaratoria de censuras, al Tribunal de la Regia Monarchia, del qual obtubieron la absolution ad cautelam, con reincidencia ad effectum comparendi in judicio, & dicendi de nullitate*. Spinti dunque, e da Ministri di Lipari, e dagl'altri di Messina, ricorsero i Catapani al sudetto Tribunale, e non solamente ottennero, benche *nullitèr*, *& invalidè*, l'assolutione dalle Censure nella forma accennata, mà una Lettera, ò pur mandato al Vescovo di trasmettere à quel Giudice tutti gl'atti, e Processo sotto pena di onze 200. di quella moneta, e dire le ragioni a favore della sua causa. Hebbe notizia Monsig. di questa nuova violenza dal suo Vicario Generale, à cui da Catapani fù consegnato detto Mandato, e però considerando esser questo un pregiudizio, che metteva in schiavitù la sua Chiesa, e ne offendeva l'esentione raccommandatali con sommo zelo dalla Santità di Nostro Signore, quando degnossi per sua somma Clemenza di promoverlo al Vescovato, si stimò in obligo, e per ragione del giuramento, e per l'espresso comando di S. B. di resistere à questo Attentato, e di difendere se bisognava col sangue la libertà, e i dritti della sua Chiesa. Scrisse egli dunque Lettere premurose all'Emo Sig. Cardinal Paolucci Segretario di Stato, che le furono consegnate dal di lui Agente in Roma, e scrisse anche Lettere al Rè, à cui furono dirizzate dall'Emo de la Tremoille, nè volse mai partir da Messina, se prima non riceveva le risposte di N.S., che dovevano servirli di regola nelle sue operazioni, e anche quelle del Rè, che attesa la Pietà della M. S. stimava certo dover essere favorevoli alla sua Causa. Queste però mai comparvero, onde fondatamente dubitò, ò che si fossero perse, ò che li fossero state intercette. E benche havesse egli comandato al suo Agente in Palermo di mai comparire,

 nè

nè fare il minimo passo nel Tribunale della Monarchia, come illegitimo, e incompetente, in fatti quello mai vi comparve, nondimeno correva l'Attentato per l'assolutione già data, & avanzavasi alla giornata in detrimento della sua Chiesa. Che però spinto dalla propria coscienza, per non dovere dar conto a Dio d'haver tradito, ò di non havere constantemente difeso le ragioni della medesima Chiesa, mentre ò doveva resistere, ò vedersela fatta Schiava, *& ex libera, Ancilla*, e in conseguenza commettere sì gran Delitto, che può chiamarsi colla frase di Tacito *fœdum Crimen servitutis*, risolse di portarsi personalmente à Roma coll'occasione, che si trovavano nel Porto di Messina le Galere Pontificie di ritorno per Civita-Vecchia. Acciò però non venisse accusata da Contrarj per irregolare la sua Partenza, stimò bene farne passare per via del Segretario Regio la notizia al Sig. Vicerè, affinchè sapesse la di lui risolutione, e comprendesse, ch'egli non solamente operava alla scoverta, mà colle convenienze, e riguardi ancora che si dovevano, come fù fatto, nè il Vicerè osò, ò dissentì in conto alcuno.

Annal. lib. 1. cap. 1.

Mà pria di finire questa Prima Parte, è necessario di fare una breve Riflessione sù l'ultime parole dell' Autore della Scrittura, intento al suo solito, in occultare sotto silentio Punti assai rilevanti, ò di seccamente toccarli con cabale, e con equivoci. Dice dunque così, *y posteriormente han obtenido la declaracion del gravamen, y quedado relaxados de dichas censuras, como nulas, y notoriamente injustas*. Questo è un'altro Fatto, di cui dourebbe discorrersi nella Parte Seconda, essendo seguito nel passato Mese di Marzo, che vuol dire nove Mesi doppo l'arrivo in Roma di Monsig. Vescovo di Lipari; Mà per seguire la traccia di detto Autore ne tratteremo Noi pure qui nella Prima. Parla egli dell'ingiusta sentenza proferita dal Giudice della Monarchia à favore de Catapani, e della quale non vi sarà esempio simile al Mondo, non solo per quel che spetta all'esentione della Chiesa di Lipari, quanto per quel che concerne il modo, l'astutia, e l'ardire con che fù data. Havendo detto Giudice concessa già à quelli un Anno avanti l'assolutione *ad cautelam, & ad duos menses* come dalla sua Lettera esibita in Sagra Congregatione, e vedendo, che nel suo Tribunale non compariva alcuno per parte della Corte Vescovale di Lipari à fine di proseguire la Causa, risolse co'suoi Ministri di venire alla Sentenza, che fù finalmente sottoscritta da lui li 17. Marzo con commettere iniquamente due non men gravi, che pregiudiziali Attentati. Il primo, e principalissimo fù, di farsi egli Giudice d'una Causa, che unicamente spetta alla S. Sede, come costavali per la dichiarazione della Sagra Congregatione, fatta affiggere in Lipari per comando di N. S. li 2. Novembre dell' Anno scorso, e nella quale veniva pronunciata nulla, & invalida la consaputa assolutione per difetto di Giurisdittione. Ardire

Pag. 5. ibid.

dire che rendendolo contumace à gl'ordini Pontificij, il fà reo d'un nuovo, e maggiore delitto. Poiche ammesso anche per vero il Privilegio della Monarchia, questo non può haver luogo nella Chiesa di Lipari, e quando anche potesse haverlo, il che si nega costantemente, haveva di già la S. Sede dichiarato incompetente ogn'altro Giudice per difetto di Giurisdittione, & avocata la causa à se, havendo dichiarato chiaramente, che nelle Cause di lesa immunità Ecclesiastica non può alcuno benche pretenda havere la facoltà di Legato à Latere assolvere da tali Censure nella Bolla in Cæna Domini al solo Romano Pontefice riservate, come si è detto; E desiderando Egli, che la Sentenza apparisse data in contradittorio ad istanza d' ambe le Parti, e sentite le ragioni dell'una, e dell'altra, finse, che Saverio Carnevale Cittadino di Lipari fosse Procuratore della Mensa Vescovale, quando questo mai hà havuto alcuna Procura dal Vescovo, & il Procuratore è stato, ed è sin adesso F. Placido di Paternò. In oltre fè comparire per compagno dell'istanza il Sacerdote D. Bartolomeo Buongiorno Fiscale della Corte Vescovale, quando questo mai si è mosso da Lipari, e mai hà dato ad alcuno tal facoltà, nè hà alcun mandato dal Vescovo per tale effetto. Ad istanza dunque puramente imaginaria di questi due, pronunciò la Sentenza, e quel che più, *Attentis Iuribus, rationibus, Capitibus, & causis in Scripturis collectis, & ab extra præsentatis, adductis, alijsque prò eis in voce dictis, atque allegatis*, come dalla copia della medesima esibita in Sagra Congregatione; quando nè da questi due, nè da altri si sono presentate in detto Tribunale Scritture alcune, mai allegate ragioni anche in voce, e mai niun vi è comparso, perche non dovea comparirvi. Questo è un Fatto, cha da se solo basterebbe per far conoscere al Mondo il modo irregolare con che si è operato dalla Parte contraria, e potrebbe servire per unica ragione del Vescovo, quando tante altre non ve ne fossero. Num. 16.

Da quanto fin qui si è detto con sensi di verità confermati da Processi originali, da autentiche Scritture, e da Attestationi giurate, ben si comprende in qual eccesso habbia dato la penna infelicissima dell'Autore, svoltando i fatti nelle forme più improprie, caricando d'imposture, e trafiggendo con calunnie l'honore di tal Prelato, il di cui impegno sarà sempre da Savij conosciuto per giusto, per dovuto, per santo. E però goderà sempre di poter dire à Contrarij ciò che opponeva validamente à Cresconio S. Agostino: *Ecclesiæ inter Nos agitur causa, non mea, Ecclesiæ inquam, quæ in nullo homine spem reponere à suo didicit Redemptore*. Lib. 3. contra eumd. cap. 80.

PARTE

PARTE SECONDA.

Violenze fatte in Lipari dall' asserto Commissario della Monarchia di Sicilia, contro la Libertà di quella Chiesa, e la Suprema Autorità della Sede Apostolica.

NOn può darsi ferita più sensibile, e grave al cuor d'un Huomo, che nasce libero, quanto il vedersi costretto à vivere in dolorosissima servitù; nè può farsi danno maggiore, e più nocivo alla Chiesa, quanto il permettere, che ella soggiaccia alle dispositioni di chi non deve, e da Padrona diventi Serva. La libertà nell'Huomo è la cosa più cara, che habbia nell' essere della natura, ma se ne tolera bene spesso la perdita, ove gl'accidenti, e la sorte congiurano unitamente à levarcela. La libertà nella Chiesa è la marca più singolare, che la contradistingue dal Secolo, ed è la gioia più pretiosa, che fregi la Corona delle sue riguardevoli prerogative. E però si come non può permettersene la mancanza senza tradirne l'onore, così non vendicarne l'offese, ò non difenderne le ragioni, è in un Prelato il delitto più grande, che può commettere. Delitto, che il rende reo appresso Dio di enormissimo mancamento. Delitto insomma, con cui si lacera in pezzi il singolar Privilegio scritto da Christo col proprio sangue sù l'altar della Croce à favore della medesima. *Quando Ecclesia Sæculari Potestati subijcitur*, parla col suo solito zelo Gofrido Vindociense, *quæ antea Libera erat, Ancilla efficitur, & quam Christus Dominus dictavit in Cruce, & quasi proprijs manibus de sanguine suo scripsit, certam cartam Libertatis amittit.*

Epist. ad Calist. PP.

Per non commettere questo eccesso Monsig. Vescovo di Lipari si accinse à si lungo viaggio, e non minore dispendio, e col portarsi à Roma per difendere i dritti, e l'esentione della sua Chiesa dal preteso Tribunale della Monarchia di Sicilia, sicome hà eseguito colla dovuta obedienza i supremi comandi di N.S., così hà stimato di corrispondere à suoi doveri, ed alla precisa necessità in, cui l'hà posto l'obligo indispensabile della carica. In fatti non poteva mai nascere, nè mai sortire negotio per lui più grave, più considerabile, più importante, qual si è l'opporsi ad' un insulto, contro cui trascurandone la difesa, era l'istesso, che sacrificar la sua Chiesa, se medesimo, e tutto il suo Clero ad una perpetua ignominia, e chinare per sempre il collo al giogo incompetente d' una intolerabile Servitù. E quì può ben conoscersi con che astio si sia posto l'Autore à comporre la sua Scrittura, mentre non contento di quanto sopra con imposture, e calunnie hà narrato, lasciando

sotto

sotto silentio il giusto motivo della difesa della sua Chiesa, attribuisce la venuta à Roma del Vescovo à fini particolari, e privati di maggior commodo. *Però el Obispo, viendo que los Acatapanes havian recurrido al Tribunal de Monarchia, pareciendole, que se hallava major de habitacion con la grandeza de la Corte Romana, que en la estrechez de una pequeña Isla de sù residencia Pastoral, con aquel pretexto, y motivo se resolvio de passar à Roma, para rebolver allà las aguas, como lo executò, informando à sù plazer, sin tener contradictor, y logrò la diligencia, con la carta, que obtubo de la Sagrada Congregazion de Immunidad, dirigida à el mismo*. Condonisi questo sfogo per altro misterioso, e non vero alla penna dell'Autore, tinta non già d'inchiostro, mà di veleno, & intenta unicamente à ferire per ogni parte l'onore, e la coscienza di tal Prelato. Non sarà egli mai, come non è, nè deve essere, Giudice dell'azioni, e de motivi della venuta à Roma del Vescovo, à cui basterà sempre, che sia stata lodata, ed approvata la sua condotta dal rettissimo intendimento di Nostro Sig. che con somma Clemenza l'accolse, e ne hà intrapreso con Zelo eguale il Patrocinio, e l'ajuto, e dalla Sagra Congregazione, che esaminate le ragioni, ne hà sino adesso comendato l'impegno, e sostenuta la difesa. Per altro, conosce il Mondo la necessità, che hebbe il Vescovo di ricorrere alla Sede Apostolica, e se poteva sperar giustizia in Sicilia, ove à danni della sua Chiesa era già in pieno corso la violenza. Nè doveva la Sagra Congregatione sentir Contradittori in una Causa, tante, e tante volte sin da tempi d'Urbano VIII. ventilata, e decisa avanti al di lei Tribunale, come chiaramente nella Terza Parte sarà vedersi, mà resistere unicamente à gl'insulti, & inconseguenza rescinderne gl'Attentati. Pag. 5. n. 5.

Fù dunque dalla medesima coll' approvazione di Sua Beatitudine drizzata à Monsignor Vescovo una Lettera sotto li 15. Agosto 1711. nella quale non solamente à fin di difendere la Libertà della Chiesa di Lipari, mà di ristabilire ancora quanto dall'istessa era stato sempre determinato in vigore de'Sagri Canoni, si dichiarava *Nulla, & invalida l'Assolutione concessa alli Catapani per difetto di Giurisdizione, non essendo permesso à Cardinali Legati à latere, nè à gl'Arcivescovi, Vescovi, Ordinarij de'Luoghi, nè à qualunque altro Tribunale, ancor che sia quello di Monsig. Uditor Generale della Rev. Camera Apostolica, il concedere assolutione alcuna anche con reincidenza, & à cautela delle Censure riservate al Sommo Pontefice, nè può da essi riconoscersi in grado d'Appellatione la validità, e giustitia di dette Censure, spettando ciò alla Sacra Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica, à tal effetto deputata da Sommi Pontefici*. Onde comandava, che si notificasse ciò à tutti i fedeli, affinche conoscessero l'obligo, che havevano *di vitare, ed escludere li detti Censurati da ogni Commercio, e consortio secondo il prescritto de Sagri Canoni*.

Com-

Compatve dunque li 2. Decèmbre affiffa in Lipari ne luoghi foliti l'accenata Dichiarazione, in virtù della quale li Catapani, che erroneamente prima fotto il pretefto dell'affolutione ottenuta dalla Monarchia, converfavan con tutti, & entravano nelle Chiefe à parteciparе per forza de Sagramenti, furono da molti buoni Sacerdoti efclufi dalle medefime, e perche più volte con oftinatione diabolica volfero continuare in effe, e fentire la Santa Meffa, furon quefti coftretti di ceffare da Divini Officii, e fcendere dall'Altare per non communicare con due notoriamente Scommunicati, e dichiarati anche tali dal Papa, e dalla Sacra Congregazione dell' Immunità, come cofta dal fecondo Procefſo per la depofitione di quattro Sacerdoti, e del Sagreftano della Chiefa della Madonna della Gratia, ove fucceffe il maggior difordine. Quefto è il delitto, che tanto efagera contro il Vicario, e contro quefti Sacerdoti l'Autore della Scrittura, e col quale li fà Rei *De un grande Efcandalo, y perturbacion*; Mà quel che è più *De fprecio, y vilipendio de la abfolucion à cauthela dada por el Tribunal de la Monarchia*. Quafi che doveffe valer più quefta, che la dichiarazione del Sommo Pontefice mediante il Decreto della S.Congregazione, e poteffe affai più il pretefo Giudice della Monarchia, di quel che poffa il Vicario di Chrifto, e doveffe foftenerfi per valida l'affolutione data da quefto, dichiarata da quello per invalida, e infuffiftente; E non haveffe finalmente la Santa Sede facoltà di dichiararla tale, e di ligare, e di fciogliere chi l'aggrada, nè valeffe per la Sicilia quel che diffe S. Maffimo di valere per tutto il Mondo: *Apoftolica Sedes ab ipfo Incarnato Dei Verbo, fed & omnibus Sanctis Synodis fecundùm Sacros Canones, & terminos Univerfarum, quæ in toto Orbe funt, Sanctarum Dei Ecclefiarum in omnibus, & per omnia percepit, & habet Imperium, Auctoritatem, & Poteftatem ligandi atque folvendi*. O' il Privilegio della Monarchia, anche fuppofto per legitimo quanto vogliono, debba fervire per conculcare il Jus Supremo della medefima Santa Sede, e per fpada à troncare la di lei Autorità, anche *gratis* ammeffo, che foffe vero, contro ciò che Nicolò I. fcriffe ad Herrico Arcivefcovo di Turs, e Legato fuo nella Francia: *Sic Apoftolica Sedes aliena Jura cuftodit, ut fua non minuat, fic honorem debitum dat, ut fuum non tribuat alienis. Nàm, & Arma illa à Nobis collocata, fic volumus ut pro ea fint valida, ut potius prò Nobis, non contra Nos firmitatem obtineant*; E così coftituire un'altro Pontefice, e un' altro Capo vifibile della Chiefa univerfale in Sicilia, il quale pofsa diftruggere ciò che determina il Romano Pontefice.

Procef. II. litr. A. B. C. D. E.

Pag. 6. n. 6.

Epift. ad Petr. Illuftr.

Epift. ad eumd.

Io non voglio quì perder tempo in riprendere l'audacia veramente infoffribile dell'Autore, che dee movere la collera, e lo fdegno nell' Animo d'ogni buòn Cattolico. Cio però che violenta la mia penna con-

contro quest'Huomo, si è, che sapendo ben egli il motivo della venuta à Roma del Vescovo, che è per l'esenzione della sua Chiesa, mette in silentio, e questa, e quello, e parla della Monarchia di Sicilia, come se già legitimamente si estendesse de fatto senza alcuna oppositione nella Chiesa di Lipari. Sia valido, e vero il Privilegio della Monarchia di Sicilia, il che hà negato sempre costantemente la Santa Sede, egli è certo, che al più questo Tribunale havrebbe la potestà datagli dal Romano Pontefice di suo Legato à Latere, il quale secondo li decreti antichissimi, e dichiarazioni solenni fatte dalla Santa Sede, non può mai assolvere dalle Censure riservate al solo Romano Pontefice, e molto meno riconoscere della giustizia, ò ingiustizia delle medesime Censure. E pure quando ancora ciò potesse fare, senza dubio non lo poteva fare in Lipari, la qual Chiesa non è, nè può esser soggetta alla sudetta Monarchia, e che non riconosce altro Tribunale Superiore, che la Sede Apostolica. Si che estendasi pure ò legitimamente, ò nò nell'altre Chiese della Sicilia la Monarchia, non può nè deve estendersi sopra quella di Lipari, come dimostraremo nella Parte Terza diffusamente. E però conforme la Sagra Congregazione coll'approvazione del Papa dichiarò nulla, & invalida l'assolutione *ad Cautelam* data dal Giudice di quella à Catapani di Lipari; così dovettero gli Ecclesiastici di quest' Isola vitare li Censurati senza haver riguardo all'assoluzione della Monarchia, e perche non poteva concedersi, attesa la libertà, ed esentione della Chiesa di Lipari, e perche anche era stata già dichiarata nulla, ed invalida dal Sommo Pontefice, e dalla Sacra Congregazione dell'Immunità. Questo è il punto importante, che si è posto dall'Autore sotto silentio, si perche hebbe timore di palesarlo, si perche non sapeva come mai sostenere il contrario, e come rispondere alle ragioni, che si metteranno in chiaro nell'accennata Parte in appresso. Mà non fù solo questo punto, che si celò, e si pose dall'Autore artificiosamente sotto silentio; tacque egli del tutto le scandalose, e non mai udite violenze esercitate poi doppo in Lipari dal preteso Commissario della Monarchia, e quasi non vi fosse altro, che riferire nella sua favolosa Narrazione, occultò per vergogna, ciò che poteva eccitare nel cuore d'ogni Fedele, congionto ad un gravissimo scandalo, un vivo, e sensibile Compatimento. Ciò però, che tacque l'Autore, lo metteremo Noi in faccia al Mondo, conforme è stato palese à tutta la Sicilia, che l'hà compianto, e come veramente costa, e si ricava da più Processi, oltre le tante Lettere, che lo confermano.

Gionto à notizia de'Ministri Regij, che per commando di N. S. si era publicata in Lipari l'accennata Dichiarazione della Sacra Congregazione, spedirono colà subito un Commissario, ò sia Delegato à nome, e con ampia facoltà della Monarchia, per inquirere, e punire gl'Autori

D   di

di detta publicatione, e per ammettere al commercio de' Fedeli, & alla partecipazione de' Sagramenti li due Catapani censurati, contro l' espressa Dichiarazione del Papa, e della Sacra Congregazione. Pervenne dunque à Lipari li 24. Gennaro del presente anno con la sudetta facoltà di Delegato D. Vincenzo Aucello Canonico di S. Pietro di Palermo, e con lui un suo Nipote di nome D. Francesco Aucello, un Notaro, un Attuario, e due Sbirri; & il giorno seguente il primo passo, che fece, si fù d'alzar Tribunale, & accompagnato dalla sua Corte con verghe in mano in segno di Giurisditione, condusse seco li due Catapani alla Chiesa della Madonna della Grazia, da dove due mesi prima erano stati cacciati. Ivi gionto, fece entrar dentro li Catapani, e vestitosi de' sacri Habiti, celebrò alla loro presenza la Santa Messa, con scandalo universale de' Popoli, concorsi in gran numero à vedere questo Attentato. E non contento d'haver egli commesso un sì esecrando misfatto, pretese, che altri Sacerdoti facessero pure l'istesso, e commandandò loro sotto severissime pene, che amministrassero à predetti Censurati li Sacramenti. E perche il Padre Guardiano de' Capuccini haveva ricusato di farlo, riprendendolo il Delegato con ingiuriose parole, ordinogli, che il dì seguente celebrasse egli pure in presenza di coloro la Santa Messa. Il che tutto costa da varij testimonij nel Terzo Processo
Proc. III. lett. A. B. C. D. già presentato in Sagra Congregatione.

Haveva in quel giorno istesso il Vicario Generale del Vescovo, che esercita in quella Diocesi l' Officio di Inquisitore Apostolico indipendentemente dall'Inquisitione di Spagna, intimato una Congregatione particolare per dare esecuzione ad alcune Commissioni del Tribunale del S. Officio di Roma sotto li 31. Ottobre. Hor mentre stava egli nel Palazzo Vescovale trattando dette materie con alcuni Consultori, e Qualificatori, che unitamente rappresentavano il S. Tribunale, entrò nelle stanze, ove erano radunati D. Francesco Aucello Nipote del Delegato, con uno Sbirro chiamato Lorenzo, e presentò in mano del Vicario un mandato, ò sia intimatione di detto Delegato, con la quale sotto pena di onze 400. di quella moneta ordinavagli, che subito si ritirasse, e tenesse la Casa di sua habitazione per Carcere sino à nuovo commando del Delegato, come costa dal Quarto Processo, e dalla copia di detta intimatione pur presentati in Sacra Congregazione. Sorpreso il Vicario da sì manifesta violenza, che offendeva direttamente la di lui carica, e la persona del suo Prelato, e molto più l'autorità della S. Inquisizione, stimò bene, per ritirare quest'huomo dal precipizio, spedirli il Monitorio, nel quale non solo per quel che riguarda la Libertà della Chiesa di Lipari, ma per quel che concerne ancora il Tribunale del S. Officio, citavalo *ad dicendum causam quare* non fosse incorso nelle Censure fulminate da Sacri Canoni, e Costitutioni Apostoliche,

Proc. IV. lett. A. B. C. D. E. F. G. &c. Num. 17.

che, e specialmente in quelle di Giulio III. *Licèt à diversis* e di S. Pio V. *Si de protegendis*, come fù fatto, e si mandò detto monitorio per il Sacerdote D. Bartolomeo Buongiorno Fiscale della Corte Vescovale, e del Sant' Officio.

Appena il Delegato lo ricevè, e l' hebbe letto, che diventato una Furia, strapazzò prima con parole indecenti questo povero Sacerdote, e poi senza riguardo alla di lui età di 70. e più anni, & all' impiego, che esercitava in tal fatto, lo fè subito legare da Sbirri, e condurre in una penosa, e stretta Prigione, come dall'accennato Processo. Udito dal Vicario quest'altro insulto, giudicò espediente mandarli l' ultimo, e final Monitorio, in cui citavalo nel termine prefisso, à doversi sentire dichiarato attualmente incorso nelle predette Censure, e quest' altro Monitorio li fù pur consegnato dal Sacerdote D. Giuseppe Coppola altro Fiscale della Corte Vescovale, e del S. Officio, come dalla Copia autentica del medesimo. Non diversa però dal primo si fù la sorte di questo, mentre appena giunto alla presenza del Delegato, e presentato il monitorio, si vidde subito legar da Sbirri, e condurre in un altra strettissima Carcere della Città, come stà pure in Processo, E quasi che Violenze si scandalose non bastassero à sodisfare il genio feroce del Delegato, scordatosi egli del carattere di Sacerdote, e d'Ecclesiastico, e della Dignità di Canonico, dimandò al Governatore della Piazza cinquanta Soldati Spagnoli, e fattosi capo, e Condottiere di questi, incaminossi nel tempo stesso al Palazzo Vescovale, ove dimorava il Vicario, e divisi li Soldati in trè Squadre, assediò da tutte le Parti detto Palazzo, sin che entrato violentemente per una Porta, fece arrestare il Vicario, & il P. D. Idelfonso Arezzi Monaco Casinense, e Confessore del Vescovo, che era anche ivi, come dal sudetto Processo. Nè ciò bastandoli, lasciati in guardia del Palazzo li 50. Soldati, fece da altri far prigioni il Mastro Notaro, l'Attuario, e tutti gl'altri Ministri della Corte Vescovale, e fè che stassero giorno, e notte le guardie alla Casa del Vicario, ove questo si era ritirato col Confessore del Vescovo, onde niente mancasse, che far di più, e niuno restasse esente dal di lui temerario, e precipitoso furore.

Litt. K.

Num. 19.

Litt. L.

Litter. M. N. O. P. Q. R.

Io non dubito, che chi leggerà la pura relazione di questo Fatto, autenticata da me in ogni sua particolarità, benche picciola, colle prove evidenti estratte da Processi, non sia per deplorare le corruttele de tempi nostri, che fan sentirci in una Città Cattolica rinovate contro la Chiesa, quasi l'antiche persecutioni degl'Eretici, mentre sotto pretesto della pretesa giurisdittione della Monarchia, si fanno, e si permettono delitti così esecrandi, co'quali, si conculca, e s'abbatte l'Immunità Ecclesiastica, si vilipendono i commandi, e le determinationi del Vicario di Christo, si disprezza il Tribunale della S. Inquisitio-

ne riverito, e temuto da tutti i Popoli, si mette finalmente sosopra ogni ragione e Divina, e Humana, e si lascia in dietro l'ossequio, la Pietà, & il rispetto dovuto à Dio, alla sua Chiesa, & alle Persone de suoi Ministri; cose di certo che non piacerebbero al Zelo invitto del Rè, quando la verità pervenisse al savio intendimento di quel zelante Monarca svelata, e non oscurata da misteriosi rapporti de Ministri Siciliani. Questi delitti non furono bastanti à suscitar novità nel Popolo di Lipari, concorso, come sopra narrassimo, à vederli, e à compiangerli nelle Piazze, alle finestre, e sù le mura della Città, e fù pericolo, che nascessero unicamente all'hora, che da Monsig. Vescovo si dichiararono incorsi nella Scommunica due Artegiani per haver leso publicamente l'Immunità; Onde fabricaronsi contro questo Prelato tante imposture, e tante calunnie, che poi svanite al confronto della verità, serviranno colle violenze descritte per far conoscere al Mondo l'iniquità, e la frode di chi inventolle.

Non terminarono però quì l' eroiche Imprese del Delegato, mentre intento à perseguitare tutti quei buoni Sacerdoti, che obedienti agl'ordini del Papa, e della Sacra Congregazione ricusarono di celebrare alla presenza de Censurati, ò pure d'amministrar loro li Sacramenti, nè fè porre prigioni alcuni. E perche il Paroco della Città haveva detto, che bisognava ubbidire al Papa, che hà la suprema Potestà di sciogliere, e di ligare, *Tu es Petrus, & quodcumque ligaveris super terram &c.* contro di questo fù pur formato giuditio, e fù citato à dire: *Quidnam sentiret de Monarchia Siciliæ*, come dal quinto Processo esi-
Proces. V. lett. A.B.C. bito in Sagra Congregazione. In oltre, perche niente altro premeva più al Delegato, che d' empirsi la Borsa, fece intimare dal suo Notaro al Vicario, che immediatamente se li pagasse una Somma considerabile per ragione di spese dovute à se, e à suoi Ministri. E perche li fù risposto, che non vi era alcun modo di poterla pagare, perche non vi era veramente nella Mensa Vescovale questo denaro, mandò altro buon numero di Soldati col Notaro, e Sbirri alla Casa del Vicario, e fece fare l'Inventario di tutte le robbe, e mobili di esso, con intimarli, che se subbito non pagava la sudetta somma, glie li haverebbe fatto ben presto vendere nelle publiche Piazze; Onde fù costretto il povero Vicario, non havendo il denaro, di prenderlo ad interesse, e à dar sicurtà con obligare l'entrate della Mensa Vescovale, il che pur costa,
Num. 20. e dalle lettere, e dall'istromento publico del pagamento.

Finalmente, acciò doppo sì gran vittoria potesse il Delegato ritornar' à Palermo come in trionfo, pensò seco condursi vinti, e Prigionieri il Vicario Generale, il Confessore del Vescovo, il Paroco della Città, e due altri Sacerdoti pretesi Rei d'inobedienza al Tribunale della Monarchia, e così presentarli à quel Giudice come Spoglie

della

della sua gloriosa condotta, e Vittime innocenti del suo furore. Mà capitata per fortuna al Vicario Generale allora appunto una Lettera dell'Eminentissimo Paolucci Segretario di Stato, nella quale diceva-li, che senza espresso comando di N. S. non partisse egli da Lipari per qualunque motivo, volendo la S. S. servirsi della di lui Persona per negozii della Santa Sede, e di quella Chiesa, e presentata copia di detta Lettera al Delegato, non ardì questo per allora di molestarlo: Lasciò bensì ordine à lui, e à gl'altri, che nel termine di due mesi dovessero comparire in Palermo davanti al Giudice della Monarchia. Onde quel che poi siasi fatto, non si sà ancora, potendosi ogni dì dubitare di nuove, e più stravaganti Violenze, mentre si corre senza ritegno, e senza verun timore di Dio à precipizio.

Questa è la serie dolorosissima della Persecutione, che si è mossa da Ministri Regii in Sicilia contro la Chiesa di Lipari. Si come però la Santità di N. S. col suo eroico, e fortissimo Zelo, e colla suprema potestà, che Cristo gl' hà dato in terra, non mancarà ben presto di vendicare tante ingiurie fatte colà alla Sede Apostolica, all'Immunità Ecclesiastica, & all'Esentione di quella Chiesa, e con esempio ben degno del suo Pastoral ministero reprimerà l'audacia di chi con scandalo universale hà havuto ardir di commetterle, così chiunque le leggerà distintamente ne'nostri fogli, non potrà non biasimarle, non detestarle, e conoscerà ad evidenza quanto l'Autore della Scrittura, che ci siam posti ad impugnare, sia alieno dal dire la verità, mentre non stende periodo, che non sia pieno d'errori, tacendo però sempre con artificio mirabile quel, che doppo colà è seguito, perche vergognasi di riferire, e far palese al Mondo tante Violenze.

Ci chiama adesso l'Autor sudetto à mettere in chiaro un'altra nuova, mà più strepitosa Impostura, con che pretende far comparire Monsig. Vescovo di Lipari Promotore unico, e principale *de los Desordenes*, che come lui dice, *esta esperimentando el Reyno de Sicilia*, per le Lettere circolari mandate à tutti quei Prelati dalla Sacra Congregatione dell'Immunità circa la pretesa assolutione dalle Censure riservate alla S. Sede, e publicate con eroica costanza dagl' Illustrissimi Vescovi di Catania, di Girgenti, e di Mazara. Pretende dunque questo buon Huomo d'incolpare non solamente quello di Lipari per fomentatore d'una tale discordia, mà d'esser questi entrati in lega unitamente con lui, per agire contro li Privilegii del Regno, e della Monarchia. E però tutto il suo sforzo si è di dipingere il Vescovo di Lipari, e gli altri trè riguardevoli Prelati per Rei di poca attenzione verso il servitio Reale, e per perturbatori delle coscienze di tanti Popoli, Qui sì, che io non saprei contenermi, e non adirarmi contro la temerità dell'Autore, che non contento fin hora d'haver riempito i

suoi

suoi fogli di tante perniciose bugie, si avanza à caricar d'un delitto, se tal anche potrebbe dirsi, Monsig. di Lipari, e con lui ancora come in un fascio questi tre zelantissimi Vescovi, che per la nobiltà della nascita, eminenza di sapere, e singolarità d'esempio sono l'honore, e la gloria della Sicilia. Servirà sempre per motivo di lode à quello di Lipari il vedersi con questi tre degniSogetti reso bersaglio della penna acutissima dell'Autore, e fatto Reo d'una colpa, che ne pur mai si è sognata, e potrà con animo ilare, e imperturbabile rinfacciare al medesimo, ciò che à Giuliano scriveva S. Agostino: *Cerne, quàm tibi perniciosum sit, tàm horribile Crimen objicere talibus, & quàm mihi gloriosum, quodlibet Crimen audire cum talibus.*

Lib.I. cap. 4.

Mà sentiamo di gratia quest'altre nuove Accuse: *No pararon aby las diligencias del Obispo de Lipari en la Curia Romana, sino que para nò quedar solo en el empeño de una tan grande novedad, solicitò, y negociò, que semejante carta particular de la Sagrada Congregacion, qual se le havia dirigido, por su instancia, se dirigisse tambien circular à todos los Prelados de este Reyno de Sicilia, como hà seguido.*

Pag. 6. Num. 7.

Quando anche Monsig. Tedeschi si fosse portato à Roma per far, che il Zelo di N. S., e della Sagra Congregatione si armasse giustamente à svellere dal Regno si fatto abuso, che non solo è contrario alla Suprema Potestà Pontificia, alle dispositioni de Sacri Canoni, & alle determinationi della stessa S. Congregatione, mà è perniciosissimo ancora alla salute eterna di tanti Popoli, che credendosi erroneamente sciolti dalle Censure, conversano con tutti, e innodati da quelle si avanzano à partecipare de Sacramenti, non averebbe la minima difficoltà à confessarlo, e crederebbe bene impiegati tanti suoi sudori, e fatighe, ove con esse si fosse dato riparo à sì scandaloso Attentato, che mette in rovina l'autorità della Chiesa, e la Coscienza di quelle Anime. Stimarebbe sua gloria, quando ciò havesse procurato, e crederebbe haverne potuto acquistare non solo merito appresso Dio, mà lode ancora appresso degl'huomini, che sono liberi da Passioni private, e la discorrono per la Verità. Mà ingenuamente non è così, nè deve egli arrogarsi una parte, che non hà fatta, nè era à lui necessaria di fare; mentre per la difesa della sua Chiesa non era punto questo, che bisognasse metterlo fuori, quando doveva, come ben fece, fondar la nullità dell' assoluzione data dalla Monarchia a' Catapani sù l'incompetenza del Tribunale, e sù l'esenzione di detta Chiesa dalla medesima Monarchia. Che necessità haveva egli d'intricarsi in ciò, che questa faccia, ò possa fare nell'altre Chiese della Sicilia, quando militando altra ragione particolare per la sua, come immediatamente soggetta alla S. Sede, e separata affatto da tutte l'altre della Sicilia, non occorreva la generale

spe-

spedita poi à gl'altri Vescovi. Sarebbe stato errore per lui, mettere da parte l'argomento maggiore, che deve sostenere il suo impegno, e la libertà incontrastabile della sua Chiesa, & appigliarsi à quel solo, che è universale per gl'altri della Sicilia. La sua venuta dunque à Roma conforme non hebbe altro oggetto, che di difendere precisamente i dritti, e l'esenzione di quella, così non hà havuto, nè ha altra premura, che questa sola, nè si è ingerito mai in sostenere le ragioni dell'altre, nè mai è entrato in lega con gl'accennati Prelati, perche non haveva di bisogno d'entrarvi. Questa è una Verità, à favor della quale haverà sempre Monsignor Vescovo tanti testimonij, che la comproveranno, quanti sono ed Eminentissimi Cardinali, ed Illustrissimi Prelati, che compongono la Sacra Congregatione dell'Immunità, e quali sà tutta Roma, che per l'obligo del Segreto rigorosissimo postoli da N. S., non potevano ammettere sopra queste materie discorso alcuno col Vescovo, come in fatti nè questo seppe mai, se non doppo, che fù eseguita, la resolutione di mandarsi le Lettere circolari a' Vescovi di Sicilia, nè essi mai glie ne parlorono, perche non glie ne potevano, ò dovevano mai parlare.

Da quì si conosce non solamente la sprattichezza, mà molto più l'artificio dell'Autore, il quale in appresso senza il minimo fondamento si avanza à dire, che Monsig. Tedeschi, nell'informar che fece la Sacra Congregatione, tacque la consuetudine, in vigor della quale pretende concedersi queste assoluzioni dal Giudice della Monarchia: *Aunque el Señor Obispo de Lipari, que informò, callo deser Consuetud antigua, e immemorial*. Non hà mai la Sacra Congregatione preso queste informazioni da Monsig. Vescovo di Lipari, nè questo mai l' hà informata sopra di ciò, mà da se stessa scrisse a' Vescovi di Sicilia, quel che stimò necessario per la salute di tanti Popoli, e che veniva stabilito chiarissimamente da Sacri Canoni, e da Decreti della medesima, e giudicò non già legitima Consuetudine, mà Corrutela, ed abuso, l' assoluzione, che ivi si dava da somiglianti Censure. Pag. 18. Num. 31.

In conseguenza non meno è bugia apertissima, che dice, mà ingiuria ben grande, che fà l'Autore al zelo, e giustizia della Sacra Congregatione nell'asserire, che *El rescritto, ò carta de la Sagrada Congregacion hà emanado subretticia, e inconsideradamente à influxos, e importunaciones del Señor Obispo de Lipari, y sus Agentes*, Quasi che fosse stato capace il Vescovo d'ingannare con false, & importune rappresentanze la perspicacia, ed il sapere della Sacra Congregatione, e tirare come per forza à condescendere alle sue voglie l'integrità, e costanza di tanti Eminentissimi Principi, ed esemplari Prelati della medesima. Meritarebbe la sfrenata licenza di questo Autore, che gli si armasse contro à trafiggerla altra penna, non già la mia, che hà stabilito rispon- Pag. 21. num. 36.

ponderli colla moderazione più possibile. Mà lasciamo, che corra pure senza ritegno, basterà al Vescovo di Lipari, ed'alla Sacra Congregazione, che il Mondo veda, e conosca la di lui presuntione, & ardice, e che scrive egli con tanta improprietà, e stravaganza: *Ut facilè, vel tenuis diligentiæ advertere possit Inspector* per conchiudere con S. Prospero *quam injustis opprobrijs Catholici Præsulis honor carpatur, & in quod peccatum cadat, qui tot Viros Celeberrimi nominis promptiùs habet culpare, quàm nosse*.

Præfat. ad cap. Gallorum.

E quì mi verrebbe molto bene in acconcio, dopo esaminate già tante bugie, delle quali è ripiena la Scrittura di questo Autore, impugnare parte per parte, quante à sostenere l'Assunto preso, stringe egli come in un fascio, e Opinioni di Dottori, & esempij, ò affatto contrarij, ò niente à proposito al caso nostro. Non posso però contenermi, lasciandone tante, e tante altre, di non mostrare le falsità, ch'ei ci vuol dare à credere, e mette avanti à gl'occhi di tutti, almeno in questi trè Punti, ne'quali fonda la sua Scrittura; Si perche buttati à terra questi, viene in conseguenza intieramente à sconvolgersi la base, sù cui appoggiasi la medesima, si anche perche essi soli appartenendo al nostro proposito, non ci scostaremo quasi in nulla dalla strada intrapresa nel confutarli.

Il primo, e principal punto che egli si sforza di stabilire, si è quello del Regio *Exequatur*, pretendendo, che non solamente le Bolle de' Beneficij, che conferisconsi in Roma, mà qualunque Breve, ò Costitutione Apostolica, e qualsisia Decreto, ò Lettera della Sacra Congregatione debba prima passare sotto l'approvazione dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e da lui ricevere l'*Exequatur*, prima che se li dia l'adempimento, e publicata senza d'esso non habbia vigore; come hà sempre permesso, & hà accordato la Santa Sede.

Sù questo Punto non è necessario, che io m'affatighi in rispondere per parte del Vescovo di Lipari, non toccando la sua Chiesa, che è separata da tutte l'altre del Regno, e però per la medesima non può valere questa ragione, anche concesso, che possa, e debba sossistere per tutte l'altre. Poiche anche supposto per vero, che ogni Bolla, Breve, Lettera, ò Decreto di Roma per quel che concerne le materie Spirituali delle Chiese della Sicilia debba passare sotto il Regio *Exequatur* prima di publicarsi, non è così però, nè deve essere per quel che spetta alla Chiesa di Lipari, governandosi questa con leggi affatto diverse, come Chiesa attualmente unita alle Chiese del Regno di Napoli, e compresa dal principio della sua antica Restituzione sotto Urbano II. fino al dì d'oggi nel numero, e Catalogo delle medesime, e dalle quali non è stata mai separata, e divisa per qualunque Decreto, ò Lettera Reale, che mai vi è stata, e che non hà forza, ò vigore di farlo.

Collenuc. Hist. Neap. p. 2. pag. 210. alijq;

Men-

Mentre, come dirassi nella terza Parte di questa nostra Difesa, benche Filippo III. nel 1609., come Padrone della Sicilia, e del Regno di Napoli, havesse potuto smembrare da questo l'Isola di Lipari, à cui per tanti Secoli era stata unita, e sogetta, ed' aggregarla al Governo di quella, come fù fatto; Ciò però non hebbe, nè puotè haver altro luogo, che nel Temporale, e Politico, non già nell'Ecclesiastico, e Spirituale, sopra di cui il Rè non potè stendere le mani, ne determinar cosa alcuna, conforme è certissimo appresso tutti. Fù dunque per decreto Regio separata dal Governo di Napoli la Città, & Isola di Lipari, mà rimase la Chiesa nel suo primiero, & antico stato, unita in conseguenza all'altre di detto Regno di Napoli, e colle medesime Leggi per ciò, che riguarda le materie Spirituali, & Ecclesiastiche, con le quali quelle governansi. Se dunque il Regio *Exequatur* non hà luogo nelle Chiese di Napoli, e le Costituzioni, Bolle, Decreti, ò Lettere di Roma non sono sogetti al medesimo prima di publicarsi, non hà, nè può havere alcun luogo nella Chiesa di Lipari come una di esse. In fatti fù publicata in Lipari la dichiarazione della Sacra Congregazione contro li Catapani senza il Regio *Exequatur*, perche non dovevano i Ministri della Corte Vescovale, ò dimandarlo, ò prenderlo come Chiesa diversa dall'altre della Sicilia, anche supposto per vero, che sia necessario di prendersi dagl'altri Vescovi di quel Regno.

Non per questo però m'oppongo al rettissimo Zelo degl'Illustrissimi Vescovi di Catania, Girgenti, e Mazara; che costanti nella loro giusta risolutione, publicarono la lettera circolarmente à loro mandata senza il Regio *Exequatur*, per le tante ragioni addotte da loro nelle Consulte inviate al Vicerè di Sicilia, e delle quali fà mentione più d'una volta l'Autore nella Scrittura Spagnola, e l'altro pure nella sua Italiana. Anzi che se fosse mio impegno, come non è al presente, intraprendere la Difesa di Prelati così esemplari, haverei tanti argomenti alla mano, quanti ne hanno addotto diffusamente il Pignattello, il Diana, & altri celebri Autori, che hanno scritto, e trattato di detto Regio *Exequatur*, il di cui abuso non è stato mai tolerato, ò permesso dalla Sede Apostolica, come contrario alla Suprema Potestà, che hà il Vicario di Christo in tutte le Parti del Mondo. In conferma di che per tralasciare tanti altri esempii, basterà d'accennare quel che si legge nella Vita del Gloriosissimo Pontefice S. Pio V. scritta da Girolamo Catena, e cavata da lui *dall'originali delle lettere de Nuncii, e da Principi istessi scritte, e dalle istrutioni, e scritture del medesimo Papa, e dalle Relazioni in iscritto di coloro, che trattato hanno i negotii*, e dedicata à Sisto V. à cui, come dice il sudetto Catena, *erano note l'attioni di Pio, e che vedute haveva con proprii occhi*. Nella lett. dedic.

Questo Scrittore dunque trattando d'alcune Controversie, che vertevano Pag. 95.

tevano all'hora trà la Corte di Roma, e quella di Spagna, specialmente per alcune materie di Giurisdittione ne Regni di Napoli, e di Sicilia, e nel Ducato di Milano, e per le quali come à fine di comporle mandò il
Pag. 98. Rè Filippo II. Ambasciatore straordinario alla Sede Apostolica il Comendatore magiore di Castiglia, e delle querele, che questo fece al Papa in nome del Rè, & in particolare *della publicatione delle Bolle Apostoliche ne Suoi Regni, & in specie in quello di Napoli senza l'Exequatur Regio*, poco doppo rapporta le risposte date dal Papa all'Amba-
Pag. 100. sciatore, le quali, per quel che concerne detto *Exequatur*, furono in questi sensi: *Il pretenduto Exequatur Regio, ò alcuna licenza de Secolari non haver luogo nell'esecutione d'alcun ordine Ecclesiastico; Ciò essere chiaramente decretato da Sacri Canoni, e Concilii, e non dissimile dalla Predicatione della parola di Dio, dalla quale chiedere alcuna licenza à Secolari, intolerabile cosa sarebbe*; E nel fine conchiuse: *Che gl'ufficii sono distinti, e però i Principi conservassero il loro, e lasciassero alla Chiesa quel che è di Dio, replicando spesso quelle parole, Rendete quel che è di Cesare à Cesare, e quello, che è di Dio à Dio*. Fù Pio così costante in non usare la minima connivenza sù questo punto, che non ostanti le doglianze del Rè, volse subito practicarlo; nel che è ben degno di essere riferito il fatto, che rapporta l'istesso Catena, ed è il seguente: *Il Papa*
Pag. 96. e seguen. *mosso dal suo Pastorale Officio sopra la Greggia, il Primo fù à dar principio alla visita de Vescovati, e de luoghi Religiosi, cominciando dal Regno di Napoli, dove mandò subito con ampia autorità Tomaso Orsino da Fuligno, il quale il primo dì del Ponteficato fece chiamare, ed'elesse con altri per la riforma, e visita di Roma, huomo integro, & intrepido per la Fede. Questi fatto da lui Vescove di Strongoli, visitando le Chiese, levando gl'abusi, dando ordini salutevoli, pervenne à Napoli, ove dal Vicerè essendoli detto, che pigliasse l'Exequatur Regio del suo Breve, costantemente ricusò di fare, dicendo se esser mandato dal Vicario di Christo, che non hà bisogno di cotal licenza, tanto meno ne suoi Feudi, nè meno di lettere di raecomandatione, ove erano poste parole, che quasi valevano il medemo, che l'Exequatur, le quali il Vicerè offerivali à Officiali del Regno. Due Regenti di Napoli si opposero arditamente al Visitatore, quali poco appresso morirono, e diedero spavento altrui.* E narrando successivamente le suppliche del Vicerè à Pio, affinche soprasedesse, e lasciasse scrivere al Rè, e tardando la risposta, e dicendo Pio: *Che questo era un abuso che non voleva tolerare in niun conto &c.* Soggiunge il Catena: *Commise al Visitatore, che seguitasse la visita, & il Rè scrisse al Vicerè, che al Papa l'ufficio suo lasciasse fare. Furo dunque senza alcun exequatur visitate le Chiese di Calabria, di Terra d'Otranto, di Bari, e l'altre appresso, e specialmente la Città di Napoli, nella quale non solo visitar fece le Chiese, e le Persone Ecclesiastiche sogette all'Arcivescovo, mà etiandio*

dio i Cappellani del proprio Vicerè, che pretendono esentione. Dal che si trasse gran frutto universale, la dovuta riverenza in quei Paesi, e l'Autorità della Sede Apostolica, la quale per l'addietro era stata poco meno che annullata, resuscitando. E nel fine conchiude: *Il simigliante avvenne in Spagna, in Francia, in Germania, & in tutta la Christianità, dove Visitatori mandò, e ne seguì altrettanto frutto*. Quando non vi fosse altro argomento, basterebbe questo solo per difesa di questi trè Prelati, e l'esempio di Pio è da se solo sufficiente à convincere, che la Sede Apostolica non hà mai tolerato questo pregiuditio, & abuso dell' *Exequatur*. Ella è Padrona, non Serva, comanda non obedisce, e come scrisse Vittore III. all'Imperatore Errico, non vi è, nè vi sarà Principe al Mondo, che possa metterla sotto il peso d'irregolari pretensioni, & all'arbitrio d'eseguirsi le sue Costitutioni, ò Decreti se piacerà, e se non piacerà, riggettarsi: *Sedes Apostolica Domina est, non Ancilla, nec alicubi Subdita, sed Prælata, & ideò sub jugum à quoquam nulla omninò ratione mitti potest*. Epist. ad eumdem.

Il secondo Punto è veramente intolerabile, nè da potersi dissimulare. Pretende in esso l'Autore havere i Legati Apostolici facoltà d'assolvere dalle Censure riservate al Sommo Pontefice, come dritto inseparabilmente annesso al loro Officio, e competente alla loro Giurisditione; *y lo puede tambien de derecho comun el Legado à Latere, aunque sean Censuras reservadas al Papa*, e cita a comprovarlo alcuni testi del Jus Canonico, e molti Autori sopra i medesimi. Pag. 18. num. 31.

Io non posso non restar meravigliato di questo Autore, che vantandosi professare una somma intelligenza nell'una, e nell'altra Legge, non habbia almeno capito il senso di detti Testi, e confondendo la facoltà, che hanno i Legati à Latere d'assolvere dalle Censure ordinarie, ò al più da quelle incorse *ob injectionem manum in Clericos*, vogli francamente darci ad intendere ciò che in essi non vi è, anzi che vi si trova tutto il contrario. Per rispondere à questo punto, non è necessariò, che Noi ci affatichiamo in citare altri passi Canonici, & infinità di Dottori, che asseriscono diversamente, basterà esaminare un doppo l'altro gl'istessi Testi, che l'Autore ci oppone contro, e far vedere lo sbaglio, che in essi hà preso, e negl'Autori, che cita, e che hanno scritto sopra i medesimi; e procederem col sopposto, che fosse anche vero il Privilegio della Monarchia di Sicilia, e che dalla Sede Apostolica mai si è ammesso.

Il primo è d'Innocenzo IV. nel Concilio di Lione, & inserito nel Sesto de Decretali. *Cap. Solet de Sent. excomm.* & è così: *Solet à nonnullis indubium revocari, an cum aliquis per Superiorem absolvi postulat ad cautelam, dum in se latam Excommunicationis sententiam asserit esse nullam, sine contradictionis obstaculo munus ei debeat absolutionis impendi* &c. *In prima igitur dubitatione sic statuimus observandum, ut petenti absolutio*

 non

non negetur, quamvis in hoc Excommunicator, vel Adversarius se opponat; nisi eum excommunicatum pro manifesta dicat offensa . In quo casu , terminus octo dierum indulgebitur sic dicenti , ut si probaverit , quod opponit , non relaxetur Sententia , nisi priùs sufficiens præstetur emenda , vel competens cautio de parendo Iuri , si offensa dubia proponatur . Dove mai parla qui il testo delle Censure riservate al Sommo Pontefice, mentre discorre semplicemente dell'ordinarie , e delle quali *à nonnullis Scolasticis , vel Jure Peritis conflictum rationum habentibus* si dubitava se potesse il Superiore concedere l'assolutione à cautela , credendo, che competesse ciò solamente al Papa , come ivi spiega la Glossa .

Verb. à nonnullis , & verb. per Superiorem

Il secondo Testo è d'Innocenzo III. all'Arcivescovo di Roano *Cap. cum contingat de Off. Deleg.* e nel quale non solamente si parla delle Censure ordinarie come di sopra , mà di quelle fulminate dal Vescovo *post interpositam Appellationem ad Sedem Apostolicam* , non già dell'altre per lesione d'Immunità Ecclesiastica , che s'incorrono à Jure , e dalle quali non si ammette appellatione alcuna *in suspensivo* , mà solamente *in devolutivo*, come hà dichiarato più volte la Sacra Congregazione *in Matheranen 9. Septembris 1631. in Beneventana 22. Novembris 1639. ac Montis falisci 8. Iulij 1687. in Bisaccien. 5. Februarij 1694. , in Balneoregien. 18. Augusti 1700.* e molte altre citate dal Monacelli *Form. 6. parte 3. tit. primo num. 3.* e dal Sperelli *decis. 48. num. 42.* &c.

Il terzo , Io non sò capire come habbia possuto allegarsi dall'Autore , mentre espressamente , *& nonnisi restrictivè* parla delle Censure incorse *ob injectionem manuum in Clericos*, e niente più. Egli è di Clemente III. *cap. ad Eminentiam de sent. excom.* e dice così: *Sicut ex parte tua nostris est auribus intimatum , tibi extat dubium, utrum absolutionis beneficium assequantur , qui prò injectione manuum in Clericos , vel alias Religiosas personas excommunicationem incurrerunt , & à Legatis Cardinalibus, qui à Latere Romani Pontificis destinantur prò tempore , absolvuntur, cum ijdem Legati mandatum super hoc non ostendant expressum . Super quo id à te volumus observari , ut eos habeas absque omni hesitationis scrupolo absolutos, quos constiterit à talibus Beneficium absolutionis adeptos.*

Il quarto finalmente è pur di Clemente III. e parla delle medesime Censure , *ob injectionem manuum* , e dalle quali non si dubita, che possa assolvere il Legato à Latere ; onde niente è à proposito al caso nostro. Egli è nel *cap. Ea noscitur ibid.* Ed'è così chiaro, che basta leggere il titolo di detto Capo per vederlo in una scorsa d' occhio intieramente , qual è così : *Excommunicatus per Canonem si quis suadente , si Dives , vel Pauper per Papam absolvendus est, vel ejus Legatum ; fallit in muliere, sene infirmo, vel mutilato , qui per Episcopum absolvi possunt.*

Mà per far sapere all'Autore , che non hà egli voluto , ò non hà saputo trovare nel Jus Canonico i veri Testi, ne' quali si legge, non havere i Legati à Latere facoltà alcuna d'ingerirsi nelle cose riservate unica-

camente al Papa, mà solamente per special concessione possono assolvere dalle Censure *ob injectionem manuum in Clericos*, ne riportaremo Noi per sua intelligenza almeno uno, ed è il *Cap. Quod traslationem de Off. Legat.*, nel quale imparerà non solo ciò, mà che la Sede Apostolica, anche doppo Urbano II. hà havuto più, e più volte i suoi Legati à Latere nella Sicilia, e non erano gia i Rè insigniti, come pretendesi di questa Carica, e Dignità. Egli è d'Innocenzo III. à cui tanto deve la Sicilia per haverla colle sue armi, colla sua vigilanza, come Feudo della Chiesa Romana, liberata dall'invasione di Mercualdo, e posto in capo à Federico, che fù poi Imperatore II. di questo nome, la Corona, à cui per altro non si doveva, essendo già estinta la famiglia Normanna, alla quale dalla Sede Apostolica fù concessa. In esso dunque scrivendo Innocenzo al Cardinal di S. Lorenzo in Lucina suo Legato à Latere nell'Isola di Sicilia, dice così: *Licet in Regno Siciliæ generalis sit tibi commissa Legatio, ad ea tamen sinè speciali mandato nostro non debuisti manus extendere, quæ in signum Privilegij singularis sunt tantùm Summo Pontifici reservata. Etsi quedam ex his, quæ de speciali concessione sepè fuerunt Legatis indulta, ut illorum videlicèt absolutio, qui propter sacrilegas manuum iniectiones in Clericos incidunt in Canonem promulgatæ sententiæ, videantur ex ipso Legationis Officio jam licere Legatis.* Io voglio credere, che questo Testo sia stato bene osservato dall'Autore, mà che veramente habbia havuto paura di citarlo. Sè tralasciò però egli questo, poteva ancora far di meno citare quelli di sopra, che niente sono à proposito, anzi totalmente contrarij all'Assunto, che egli difende. Fazel. Maurolyt. alijque Script. Sicul.

Resta à discorrersi del terzo Punto, che veramente è importantissimo, e che contiene una aperta Calunnia contro l'immortale memoria di S. Pio V. e l'eroiche azioni del Cardinal Alesandrino degno Pronipote di sì glorioso Pontefice. Pretende questo Autore, che la facoltà d'assolvere dalle Censure riservate alla S. Sede sia stata ventilata in Spagna sotto Filippo II. mentre era Legato di Pio V. il sudetto Cardinale, e finalmente in vigore d'una celebre transazione fatta trà Lui, e detto Rè, e poi approvata dal Papa, già ristabilita, e concessa al Tribunale della Monarchia nella famosa Concordia, che dal Cognome del Cardinale, chiamano Alesandrina; ecco le sue parole: *En la Concordia Alexandrina se tubo presente este punto, pues se agraviò el Cardenal Alexandrino de que el Tribunal de la Monarchia absolvia, y compelia à los Obispos, que absolviesen de las Cesuras segun la voluntad de los Ivezes Seglares, y particularmente quando excomulgavan à los Ofiziales Reales por materias jurisdicionales, y haviendo pedido el Rey informe al Duque de Terranova Presidente, y Capitan General, se le respondio con consulta de muchos Ministros de 7. de Sept. 1575. la practica, y costumbre, que en esto havia tenido siempre, de dar las absoluciones, à cautela, ò remitirlas* Pag. 23. n. 39.

à los

à los Obispos, con orden de que las diesen, y con esto se asentò dicha Concordia.

Quanto sia facile sul primo passo convincere questo Autore di falsità, e di niuna intelligenza nella materia, che vuol trattare, ò per dir meglio che tenta fingere, e darci inoltre ad intendere, ben lo vede chi hà letto almeno la Vita di Pio V. ò nel Catena, ò in altri Autori, che l' hanno scritta, e che sà come nel 1575. eran già scorsi anni 4. che il Cardinale Alesandrino haveva finito la sua Legatione ritornato à Roma da Spagna, e 3. che il Santo Pontefice Pio V. era volato al Cielo; mentre il Cardinale Alesandrino fù destinato Legato à Spagna, ed altre Corti d'Europa ad oggetto di promovere la Sacra Lega contro del Turco li 20. Giugno del 1571., nè durò il suo viaggio che pochi mesi, e questo glorioso Pontefice morì nel 1572. al primo di Maggio sù le 22. hore, assistito in quegl' estremi momenti della sua

Pag. 237. Santissima Vita dal sudetto Cardinal Alesandrino, come racconta l' istesso Catena, e moltissimi altri Autori. Come dunque nel 1575., quando, nè il Cardinale era in Spagna, nè era Legato, nè Pio viveva, mà era Papa Gregorio XIII. *Se asentò dicha Concordia*, e che per haverla stabilita con l'Autorità di Pio V. come suo Legato à Latere il sudetto Cardinale, fù poi communemente chiamata la Concordia Alesandrina? Sarebbe questa Favola degna di riso, non di risposta, se non fosse già stata, e non venisse anche hoggidì con indicibil franchezza disseminata nel volgo, come fatto evidente, certissimo, e incontrastabile, nè io sò in che modo l'Autore, e seco tutti gl'altri, che l' hanno fin ora sparsa, non si siano arrossiti di raccontarcela, e quel che è più, di publicarla novamente alle stampe. Mà veniamo alle corte.

Non negasi, che il Cardinale Alesandrino conchiusa la Sagra Lega col Rè Filippo II. trattò con esso doppo degl'abusi, che erano insorti contro l'Immunità Ecclesiastica ne'Regni di Napoli, e di Sicilia, e nello Stato di Milano, ove il Santo Cardinale Carlo Borromeo Arcivescovo di quella Città veniva non poco molestato da Ministri Regij; il che apparisce evidentemente dalla copia del Memoriale, che diede al Rè

Casf. XIV. IX. n. 2. il Cardinale Alesandrino, e che si conserva autentica nell' Archivio di Castel Sant'Angelo. E ben vero però che niente all'hora fù stabilito, havendo risposto il Rè al Cardinale: *Che haverebbe scritto à suoi Ministri in quei Regni per informatione di queste cose, e che certo, nè queste,*

Pag. 188. & seq. *nè alcun altra l'haverebbe possuto rimovere dalla divozione, che portava à S. B*, come leggesi nella lettera di detto Cardinale da Madrid li 12.

Loc. citat. Ottobre 1571. scritta al Card. Rusticucci, e che cõservasi originale nell' Archivio sudetto. Onde il Cardinal Alesandrino non potendo trattenersi più in Spagna, e dovendo all'infretta passare in Portogallo per ragione della Lega, e per vedere di far seguire il matrimonio del Rè Sebastiano con Margherita Valesia, secondo le premure del Papa, e

poi

poi portarsi in Francia così per stabilir detta Lega, come all' incontro per disturbare il Matrimonio, che il Rè Christianissimo pensava fare trà detta Margherita, ed Enrico di Borbon Principe di Navarra, all' hora Ugonotto, altro non ottenne da Filippo II. se non che gli promise *di mandare una Persona intelligente sopra tai casi à Roma* come scrive il medesimo Catena. E che veramente niente si fosse concluso trà il Rè sudetto, ed il Cardinal Alesandrino si per le cose di Milano, e di Napoli, come per quelle di Sicilia, è più che certissimo, & evidente; mentre morto poco doppo Pio V. e succedutoli Gregorio XIII. istando questo appresso al Rè, che secondo l'accennata promessa, inviasse à Roma Persona per gl'affari sudetti, deputò egli D. Gio: de Zuniga Ambasciatore Ordinario, à cui anche aggionse D. Pietro d'Avila Marchese de las Navas, ed'il Licenziato Francesco de Vera, e morto immediatamente il Marchese de las Navas, vi sostituì D. Alvaro de Borsa Marchese d'Alcagniz, come costa dall'Istromento di Procura fatto da detto Re in Madrid li 3. di Maggio del 1578., e che conservasi nell'Archivio Vaticano; Trà quali, e li Cardinali S. Croce, Sforza, Orsino, Maffei, e li Monsignori Taro, e Frumento, s'incominciarono li 10 Decembre dell'istesso anno à tenere varie Congregazioni, nelle quali molte cose furono stabilite, e molte restarono sospese, e frà queste quella della Monarchia di Sicilia, come nell' Archivio sudetto, distratto il Rè dalla Guerra di Portogallo per la morte del Rè Sebastiano, e il Papa dall'infettione nata in Italia, dalla Carestia di Roma, e da tanti altri accidenti riferiti dal Platina nella di lui vita. Da quanto sin hora habbiam detto ben si conosce la vanità, ed insussistenza dell' asserta Concordia Alesandrina, e come questa è una favola inventata da' Contrarij senza apparenza di verità, e che mai la Sede Apostolica hà condescesò à un minimo punto in favore della Monarchia.

Caten. pag. 194. & seq.

Pag. 191

Cod. 3199

Loc. citat.

Mà tralasciando queste cose, che occorrendo si daran fuori distintamente da altri, e restringendo la nostra Difesa à quel che spetta a Monsig. Vescovo di Lipari, ci basterà d'haver sin hora, e nella Prima, & in questa Seconda Parte fatto conoscere al Mondo l' irregolare procedere dell'Autore della Scrittura, che alieno ne'fatti di dire il vero, hà preteso colle imposture ferire notabilmente, e nell'honore, e nel nome questo Prelato, ch'intento unicamente alla Difesa della sua Chiesa, deve in riguardo alle sue manifeste azioni, creder suo proprio, ciò che Seneca scrisse in Ippolito: *Æthera, & lucem peto, & teste cœlo vivo*, e può in mezzo à tante Calunnie ripetere con franchezza quel bel detto di S. Agostino: *Ad existimationem Hominum magna Testium, qui me noverunt, suppetit Copia, ad Dei verò conspectum sola Conscientia*.

Act. 2. scen. 2.

Lib. 3. contr. Crescon. cap. 80.

PARTE

PARTE TERZA.

Ragioni à favore della Chiesa di Lipari, contro la pretesa Estensione della Monarchia di Sicilia.



Eccoci finalmente giunti al Punto principalissimo, ed importante, che darà tutto il vigore à quanto da Noi fin hora s'è distintamente narrato nelle due Parti di sopra, quale è l'Esenzione antichissima, e la Libertà incontrastabile della Chiesa di Lipari. Egli è pur certo, che si come se da Ministri Regii si fosse esaminato il peso delle Ragioni, che assistono à favore di detta Chiesa, non si sarebbero vedute in essa tante Violenze, quante con scandalo universale ne porticò il preteso Commissario della Monarchia di Sicilia, così se l' Autore l' havesse ben avertite prima di mettersi à comporre la sua Scrittura, non haverebbe stese ne fogli, e publicate agl'occhi di tutti tante Bugie e contro Monsig. Vescovo, e contro la stessa Verità tacciuta da lui sempre, e ò alterata intieramente ne Fatti, ò finta almeno di non sapersi. Le daremo dunque Noi fuori in quest' ultima Parte, come in Ristretto, e vedra lui, e chi legge, con i giusti motivi ch'hà havuto questo Prelato di risentirsi, quanto sia stata irregolare, ed'impropria la Persecuzione, che gli s'è mossa, e l'Ingiuria pure ben grande, che s'è fatta, e si fà alla S. Sede Apostolica.

La Chiesa di Lipari, come una delle più insigni, che han fiorito in Italia, è stata in ogni Tempo non meno riguardevole per l'antichità della sua Erezione, che per la singolarità de suoi Privilegii. E per quel che riguarda alla di lei antichità, vantando ella l'origine dal glorioso Apostolo delle Genti S. Paolo, allora che da Malta passò à Siracusa, *circum legensque devenit Rhegium*, & indi à Lipari; gareggiar puole con tante altre, che ne primi Anni della nostra Redenzione furono ò dagl'Apostoli stessi, ò da Discepoli loro fondate. E che l'Apostolo S. Paolo sia stato quello, che predicando à quei Popoli l'Evangelo, gl'havesse la prima volta illustrati col Lume della Fede, e fondata detta Chiesa con istituirvi anche il Vescovo, come haveva già fatto ed'in Malta, ed'in Reggio, ed'in tant'altre Città, che hebber la sorte di riceverlo, e di godere la sua presenza, ella è costantissima Tradizione, confermata pure dal Metafraste e da gravissimi altri Autori. Basterà solamente accennare, ciò che ne dicono gl' Abbati Pirro, ed' Ughello Scrittori diligentissimi, e che viddero, e osservarono tutti li Diplomi antichi delle Chiese di Italia, e di Sicilia. Il primo dunque nella

Act. cap. 28.

De Peregr. SS. Petri, & Pauli

nella Notizia di detta Chiesa di Lipari parlando della sua origine scrive così: *Haud tenues Conjectura perlucere videntur, eam ab Apostolorum Tempore repetere posse Liparenses, non modo auctoritate Papæ Innocentii qui Epist. 1. ad Decentium scripsit: Cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, & Siciliam, Insulasque interjacentes nullum Hominum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos Venerabilis Petrus, aut ejus Successores constituerunt Sacerdotes. Præcipuæ tamen interjacentes Insulæ sunt Melita, cui Divus Paulus, ut diximus, Publium præfecit, & Lipara, quæ sub Romanorum Imperio in societatem ascita, maxima susceperat incrementa. Ei Insulæ datum esse Antistitem, facile crediderim, non modo ex prædicta auctoritate, sed etiam antiqua Traditione, quod Apostolus Paulus illuc appulerit, cum Syracusis solvens, circumlegensque, devenit Rhegium. Et tunc forte Liparenses ab Idolorum cultu, ad Christianam Religionem traduxit, illisque præfecit Antistitem*. Il secondo poi dice l'istesso in tal modo: *Ad Evangelii lumen Paulo Apostolo prædicante Liparenses aperuisse oculos, ab eoque Christianæ Religionis præseminatore Antistitem accepisse, Patrum inveterata Traditio est, quorum Nomina invidiosa obsolevit Vetustas; donec Agato Liparensis Sanctus Episcopus sub Decio, & Valeriano floruit*. Pag. 660. Tom. 3. Ital. sacr in Appendic. pag. 1043.

Benche dunque e per le persecuzioni degl'Infedeli, e per le incursioni de Barbari manchi la Serie de Vescovi sin'agl'anni di Christo 258. è non dimeno cosa certissima, e indubitata, haver in essa fiorito, oltre il sudetto S. Agatone, ch'hebbe la gloria d'arricchir detta Chiesa col prezioso Corpo di S. Bartolomeo Apostolo, come riferiscono Teodoro Studita, Gregorio Turonense, ed'il Molano, e la di cui Festa ivi si celebra li 27. Giugno, Augusto Vescovo sotto Simmaco Papa, e che trovasi sottoscritto nel Concilio Romano; Paulino di cui fà menzione S. Gregorio Papa, ed'à cui scrisse egli più lettere, come nel suo Registro; Peregrino sotto Martino I. e ch'intervenne con esso nel Concilio Lateranense, e molti altri Santi Prelati, sin'agl'Anni 832. quando invasa la Sicilia da Saraceni, fù anche Lipari e devastata, e data alle Fiamme, il Vescovo, egl'Habitanti ò cacciati in esilio, o pure barbaramente uccisi, come testificano gli stessi Pirro, ed Ughello, e ne fa fede prima di loro Sigiberto nella sua Cronica: *Saraceni Siciliam incursantes etiam Liparam Insulam devastant, ubi Corpus Beati Bartholomæi Apostoli quiescebat. Cujus ossa modo à Saracenis huc illucque dispersa, & à quodam Monacho ipso revelante collecta, Beneventum transferuntur*. Occuparono dunque i Saraceni l'Isola di Lipari, e saccheggiando, e bruggiando intieramente la Città, e i Sacri Tempii, rimase la medesima infelice bersaglio della loro barbarie. In essa però non si fermarono, ma carichi di preda l'abbandonarono, onde di nuovo mancò la Serie de Vescovi, come riferisce lo stesso Ughello, che par- De gloria Marty. Hist. Translat. apud Anast. In notis de Usuard. Oct: Cajetan. marty. Sicul. Act. 3. & 4. Lib. 2. Ep. 12. & 26. Ad hunc Annum.

Ibidem. lando di S. Agatone Vescovo, dice così: *Post hunc ad Annum usque 700. Liparensium Præsulum ad nos pervenit memoria. Nec longe post anno Christi 864. à Saracenis Lipara cum Sicilia, cæterisque adjacentibus Insulis depopulata, Christifideles cum Episcopo vel occisi, vel in exilium acti, per ducentos circiter, & octoginta annos Episcopali caruerunt dignitate.*

Continuò Lipari in questo stato senza alcuno, che v'habitasse, e apunto *come un Deserto,* secondo afferma Urbano II. e osservaremo chiaramente in appresso, sin'all'Anno 1080. quando da Monaci Benedettini che vi passarono sotto l'Abbate Ambrogio dalla Calabria, e ui condussero Agricoltori, fù in essa eretto un picciolo Monasterio, che poi cresciuto in grandezza, ed'in stima per la Santità di quei Religiosi, venne da Sommi Pontefici arricchito di Privilegii, e da Principi Secolari con varie Donazioni, e col Dominio non solamente di tutte l'altre Isole Eolie à lei adjacenti, ma d'altri Beni ancora in Calabria, e poi in Sicilia, come si legge nell'Archivio della medesima. Questo passaggio fatto da Monaci à Lipari, e la condotta d'Agricoltori, e Habitanti, successe moltissimi Anni prima della speditione, che Roberto Guiscardo, e Rogiero di lui Fratello intrapresero nella Sicilia contro de Saraceni, come vedrassi; In consequenza, nel Tempo che questi cominciavano à cedere, e abbandonar la Sicilia, già l'Isola di Lipari era piena di gente, riedificata già la Città, e ristabilita nel suo splendore la Chiesa, benche non col titolo, e dignità di Vescovato, ma d'Abbadia, mentre il primo che leggesi insignito col titolo di Vescovo circa l'Anno 1157. si è Gilberto sotto Eugenio III. il di cui Nome vedesi scritto prima di quel di Roberto Vescovo di Messina, nell'Istromento della Concessione del Feudo di Broccato, ch' il Rè Guglielmo fece à favor della Chiesa di Palermo, come riferiscono gli stessi Pirro, ed Ughello.

Notit. Eccl. Lipar. pag. 667. In Append. pag. 1051.

Fra le prerogative poi, delle quali la Chiesa di Lipari và freggiata, due sono le principali, e più riguardevoli, e per le quali à differenza di tutte le altre Chiese della Sicilia, ella è stata in ogni Tempo con singolarità rispettata. La Prima si è, d'essere immediatamente soggetta alla Sede Apostolica, e la Seconda di non comprendersi nel numero, e nella sorte di quelle di Sicilia, e però affatto esente dal preteso Tribunale della Monarchia di quel Regno, il di cui asserto Privilegio si pretende concesso da Urbano II. al Conte Rogiero *titulo Acquisitionis, & belli Sacri,* e in ricompensa delle fatighe, e pericoli da lui sofferti nella Conquista della Sicilia, come si sforzano dimostrare gl'Autori, che n'hanno scritto, e fra questi ultimamente il Cirino. Ma siasi ciò, che si vuole di questo asserto Privilegio, la dicui insussistenza sarà provata

In nexu cap. 5. n. 233.

vata evidentemente da altri, quando sarà di bisogno, egli non può, nè deve stendersi sopra la Chiesa di Lipari, anche ammesso che fosse vero, legitimo, e più che certo, quale è l'Assunto da noi intrapreso in questa nostra Difesa; E però dilatisi pure per tutte l'altre della Sicilia, non dourà, ò potrà mai dilatarsi in quella di Lipari, come Chiesa immediatamente soggetta alla S. Sede, e separata intieramente per tanti Secoli da tutte le altre della sudetta Sicilia.

Le Ragioni, che convincono l'una, e l'altra Prerogativa sono così chiare, e così evidenti, che sembrar deve un'ostinazione, ed un negare l'istessa Verità il contrastarle. Le addurremo in questa Terza Parte come in Ristretto, non solamente per notizia di chi legge, e molto più dell' Autore della Scrittura, che ò non l'ha mai osservate, ò pur hà finto di non saperle, e le hà passato sotto silenzio, ma per dilucidazione ancora delle medesime.

La Prima Ragione dunque fondasi sopra un Diploma del Co: Rogiero, che con Roberto Guiscardo conquistò la Sicilia dalle mani de' Saraceni, e in una Bolla d'Urbano II. da cui si pretende haver hauuto origine il famoso Privilegio della Monarchia, concesso, come dicono, al sudetto Rogiero, riguardo à i meriti, & alle fatighe nell' accennata conquista. Vien rapportato quel di Rogiero distesamente tanto dall' Ughello, quanto dal Pirro, e il primo nel riferirne un altro, con cui concesse tutte l'Isole Eolie alla Chiesa di Lipari, dice così, *Eo tempore Comes ex Diplomate, quod confirmatum fuit à Rogerio Secundo ejus Filio Anno* 1134. *concessit Liparam, Vulcanum, Salinam, Panariam, Strongulon, Arcuri, & Filicuri Insulas. Deinde ab eodem Rogerio Comite multa fuerunt data Prædia in Calabria eidem Abbati Ambrosio, & Monasterio Liparensi, ex Diplomate hoc Anno* 1088. Il Diploma dunque di cui adesso parliamo, dice così: Ibidem pag 1047.

Rogerius Comes Siciliæ adiutorium Christianorum 26. *Mensis Julij. II. Indictione, anno ab initio Mundi* 6596. Apud Pirrum, & Ughell. in not Ecclef. Lipar.

Postquàm cum Filijs meis ex Francia veni Militum, dedi Abbati Ambrosio pro Monasterio S. Bartholomæi Liparensi Terragia infrascripta pro salute Animæ meæ, & remissione omnium peccatorum meorum, quæ Terragia sunt propè faciem Castri Militi, limitata cum finibus infrascriptis, quæ Terragia do tibi Domino Ambrosio Abbati, ut habeas, & in tua Dominatione possideas, & quod nullus contradicere possit ullo modo. Si quis verò vellet contradicere prædicto Privilegio Nostro, & dictæ benevolæ Donationi nostræ aliquo modo, maledictionem trecentorum, & decem, & octo SS. Patrum, & maledictionem Iudæ Proditoris habeat in æternum, & in Sæculum Sæculi &c.

L'altro Diploma d'Urbano II. ch'è il più riguardevole, ed il più bello ch'habbia la Chiesa di Lipari, e in vigore di cui appena ri-

stabilita da'Monaci Benedettini, fù posta sotto il Patrocinio della Sede Apostolica, à lei immediatamente sogetta, e resa libera d'ogni giogo, è il seguente:

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei.

Apud eosd. *Dilecto filio Ambrosio Abbati Liparitano, ejusque Successoribus regulariter substituendis in perpetuum.*

CUM universæ Insulæ secundùm Instituta Regalia publici Iuris sint, constat profectò, quia Religiosi Imperatoris Constantini privilegio in Ius proprium B. Petro, ejusque Successoribus Occidentales omnes Insulæ condonatæ sunt; maximè quæ circa Italiæ oram habentur, quarum multæ peccatis exigentibus Accolarum à Saracenis captæ, Christiani nominis gloriam amiserunt. Inter quas Liparis B. Bartholomæi Apostoli corpore quondam insignita, Eremi instar redacta cognoscitur, quam multis annorum curriculis evolutis, cum Saracenorum vires Divinæ misericordiæ potentia repressisset, Religiosi fratres Divinæ Servitutis studio eamdem ingressi Insulam, Monastica illic Domicilia construere curaverunt, & plurimos in eadem Insula Colonos sua industriâ constituerunt. Nos itaquè, quibus ex Divina arbitrio voluntatis, per Apostolicæ Sedis culmen cunctarum solicitudo imminet Ecclesiarum, licèt Episcopatum in eadem Insula quondam fuisse in Sancta Gregoriana Pagina registris agnoscamus, quia tamèn Episcopi dignitatem nunc ipsius loci exiguitas, & Accolarum raritas non meretur, Monasterium tamen illic haberi, & totius Insulæ ambitum possidere præsentis Paginæ auctoritate sancimus. Ipsum etiam Monasterium, cui fraternitas tua auctore Domino præsidet, in B. Bartholomæi honore, & nomine consecratum, IN SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE, ET APOSTOLICAE SEDIS GREMIO FOVENDUM SPECIALI PROTECTIONE SUSCIPIMUS. *Per præsentem igitur nostri Privilegij Paginam Apostolica auctoritate statuimus, ut quæcumque idem Cenobium justè possidet, sive in posterum concessione Pontificum, liberalitate Principum, vel oblatione Fidelium justè, atque canonicè poterit adipisci, firma tibi, tuisque Successoribus, & illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli omnino Hominum liceat idem Cœnobium temere perturbare, aut ei subditas Possessiones auferre, vel ablata retinere, vel minuere, vel temerarijs vexationibus fatigare; Sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum substentatione, & gubernatione concessa sunt, usibus profutura. Nullus ibi qualibet subreptionis astutia, vel violentia præponatur, nisi quem Fratres communi favore, vel Fratrum pars consilij sanioris elegerit; Electus autem ad Romanum Pontificem consecrandus accedat. Vos itaque, Filij in Christo dilecti, oportet Regularis disciplinæ institutioni ferventer insistere, & divinæ Legis præcepta studiosius observare, ut quantò à sæcularibus tumultibus liberiores estis, tantò solertiùs placere Deo totis Mentis, & Animæ viribus anheletis.* AD INDICIUM AUTEM PERCEPTAE A ROMANA ECCLESIA LIBERTATIS, *unam auri unciam per annos singulos Lateranensi Palatio persol-*

solvatis. Sanè, si quis in crastinum Archiepiscopus, Episcopus, Imperator, aut Rex, Princeps, aut Dux, Comes, aut Vicecomes, aut Iudex, aut Persona qualibet magna, vel parva, potens, vel impotens hujus nostri Privilegij paginam sciens, contra eam temerè venire tentaverit, secundò, tertiovè commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, eum Honoris sui, & Offic ij periculo subiacere decernimus, & à Christi, & Ecclesiæ corpore auctoritate potestatis Apostolicæ segregamus. Amen, Amen, Amen. Datum Militi per manus Ioannis S. R. E. Diaconi Cardinalis 3. Nonas Iunij, Indictione 14. Incarnationis Domininicæ 1091. Pontificatus vero D. Urbani II. anno IV.

Tanto il Diploma del Conte Rogiero, quanto la Bolla d'Urbano II. meritano una particolare Riflessione. Ed in ordine à quel di Rogiero deve notarsi, che fù conceffo secondo il computo di cui allora servivansi alcuni antichi Cronologi, *Anno ab initio Mundi 6596.* e che come avertono l'Abbate Ughello, e Rocco Pirro, corrisponde à gl'anni di Cristo 1088. In oltre, dice in esso Roggiero: *Postquam cum Filijs meis ex Francia veni Militum, dedi Abbati Ambrosio pro Monasterio S. Bartholomæi Liparensi Terragia &c.* Si che questa Donazione fù fatta molti anni prima, che egli conquistasse la Sicilia, essendo certo appresso tutti i Scrittori Siciliani, ed esteri, che Roggiero, e Roberto di lui Fratello passarono in Calabria, & ivi, specialmente in Melito, per longo tempo dimorarono, prima che s'accingessero all'impresa della Sicilia. In quella poi d'Urbano II. si legge evidentemente, che l'Isola di Lipari, prima, che l'Abbate Ambrogio v'andasse con i suoi Monaci, era vota d'Abitanti, & appunto come un Deserto, *Eremi instar redacta cognoscitur*, e che loro furono i primi che *Domicilia construere curaverunt, & plurimos in eadem Insula Lipara Colonos sua industriâ constituerunt.* Ibidem. Fazell. Maurolyc. Collenuc. &c.

Da sì fatte Riflessioni si forma questo evidente, e forte argomento, che anco supposto per vero il Privilegio della Monarchia di Sicilia, è incontrastabile. L'Isola di Lipari non fù giammai acquistata da Roggiero, come si fù l'Isola di Sicilia, mà abitata da Monaci moltissimi anni prima, che egli liberasse la Sicilia dal giogo de' Saraceni. Si che anche ammesso per legitimo il Privilegio della Monarchia, concesso à Roggiero da Urbano II. *titulo acquisitionis*, ò sia in ricompensa delle fatiche, e travagli da lui sofferti contro de' Saraceni, non hà egli, ne può haver luogo nella Chiesa di Lipari, che moltissimi anni prima era stata eretta, e dalla di cui Isola non furono mai cacciati li Saraceni, perche mai vi si fermarono, ne l'habitarono. In oltre la Bolla d' Urbano II. in virtù della quale la Chiesa di Lipari fù immediatamente soggetta alla S. Sede, e posta in intiera, e perpetua Libertà, fù concessa *anno 1091. Pontificatus IV.* ove che il Priviléggio della Monarchia asserisce si dato *anno 1099. Pontificatus XI.* Dunque nove anni

prima

prima dell'asserto Privileggio della Monarchia, la Chiesa di Lipari era stata già posta sotto la protezione della Sede Apostolica da Urbano II. istesso, e però resa esente da ogni giogo, e libera da ogni aggravio; Onde il volervi estendere l'autorità della Monarchia, è una apertissima violenza, contraria affatto alle disposizioni stesse d'Urbano II. e repugnante al preteso Privilegio della medesima Monarchia.

Da qui deve conoscersi l'Error ben grande, che trà moltissimi altri, de quali è ripiena l'Historia da lui composta, hà commesso il Fazello, nell'asserire che l'Isola di Lipari, assieme colla Sicilia, sia stata da Roberto, e Rogiero Normanni liberata dal giogo de Saraceni, e che Rogiero sia stato quello, che scacciati da essa quei Barbari, e restituitala à i Cristiani, v' habbia eretto il primo Tempio, dedicato ad honore di S. Bartolomeo Apostolo. Nel principio dunque di detta Historia, raccontando il Fazello le antiche glorie della Città di Lipari, e come sia stata per lungo Tempo confederata colla Romana Republica, dice così: *Diviso post modum Orbis Imperio, ea Urbs Constantinopolitano cessit. Quam paulo post, Michaele Balbo Bizantii rerum potiente, una cum Sicilia Saraceni occuparunt. Quibus triginta supra ducentos post Annos superatis, Robertus, & Rogerius Normanni eam Christianis restituerunt. Ubi statim Templum Divo Bartholomeo erectum est, quod postea à Bonifacio Romano Pontifice in Episcopatum est translatum.*

Decad. 1. lib. 1. c. 1. pag. 3.

Bisogna credere, che quest'Autore ò non habbia mai letto i due Diplomi di Rogiero, e di Urbano II. già riferiti di sopra, ò non gl'habbia assistito quella piena intelligenza nell'antichità Ecclesiastiche, che à ben comporre l'Historia, che diè alla Luce, era pur troppo necessaria. Solo, ed'unico egli è, che metta in Scena quest'altra Favola contraria affatto à quanto asseriscesi da Rogiero, e da Urbano Papa negl' accennati Diplomi, e da quali ben costa, che moltissimi Anni prima della Conquista della Sicilia fatta da Roberto, e Rogiero, l'Isola di Lipari, che priva d'Habitatori pareva apputo *un Deserto*, era di già novamente stata habitata da Monaci, che vi passarono da Calabria con Agricoltori, e v'eressero un Monasterio, ed'un Tempio in honore di S. Bartolomeo Apostolo, ed'al quale Rogiero subito, che da Francia gionse in Melito concesse molte Terre nella Calabria. Non furono dunque mai dall'Isola di Lipari scacciati li Saraceni, perche mai vi si fermarono, ne l'habitarono, ne il Tempio fù fabricato dal Conte Rogiero, ma dall'Abbate Ambrogio, e quel ch'è più molti Anni prima, che da Roberto, e Rogiero si scacciassero i Saraceni dalla Sicilia.

Ma non è sol quest'Errore, ch'in pochissime Parole riferite di sopra hà commesso il Fazello; hà egli inciampato in un'altro sbaglio, non inferiore, anzi più grave del primo; mentre con somma franchezza asserisce, che la Chiesa di Lipari sia stata eretta in Vescovato da Boni-

facio

facio IX. quando, come habbiamo detto di sopra, sotto Eugenio III. nel 1157. Gilberto Monaco Benedettino era già Vescovo di Lipari, da cui fino à Bonifacio IX. corre una Serie ben lunga di 17. altri Vescovi riferiti distintamente dall'Ughello, è dal Pirro, e li nomi de quali sono Anselmo, Giacomo, Pagano, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Pandolfo, Giovanni, Pietro, Francesco, Pietro II. il B. Pietro Tomasio Carmelitano, Giovanni II. Francesco II. Ubertino, Giovanni III. e Francesco III. sotto di cui non già la Chiesa di Lipari, ma quella di Patti, ch'era di lei membro, ed'à lei era stata tanto Tempo sogetta, fù eretta in Vescovato da Bonifacio IX. come diremo.

Oltre dunque quest'altro sbaglio, che nel confondere la Chiesa di Lipari con quella di Patti hà commesso il Fazello, non sò capire con qual Fondamento nel principio della sua Historia habbia potuto egli scrivere, che l'Isola di Lipari sia stata liberata da Roberto, e Rogiero dalle mani de Saraceni, quando poi nel decorso della medesima Historia parlando distintamente d'ogni Città, Castello, Villaggio, ò Terra della Sicilia conquistati da Roberto, e Rogiero, con nominar anche quelli, che ne pur hoggi vi sono più, tace affatto di Lipari, ne mai ne fà menzione in tutto il restante di detta Historia. Ed'in Verità, troppo incostante si sarebbe mostrato il sudetto Autore, se havendo prima con lunghi Encomii celebrato l'antiche memorie di quest'Isola, e dell' altre a lei adjacenti, poi quando fosse mai stata vera, ne havesse tacciuta la Conquista, che poteva recare maggior gloria, e splendore al Zelo, e valore de Normanni. Parlò dell'assedio posto da loro all'Isola di Malta, ch'era allora di niuna consideratione, ed'è più assai lontana dalla Sicilia, e non dovette parlar di Lipari e più vicina, e in quei Tempi più riguardevole, e di cui n'haveva già accennato, benche senza verun Fondamento, l'acquisto?

E' dunque Errore ben grande, e sbaglio questo molto importante, che hà commesso il Fazello, e tanto piu in lui considerabile, quanto che in niun'altro Autor celebre vi si legge. Il Gofrido, che è stato il primo à scriver l'Historia de Principi Normanni Conquistatori della Sicilia, Leone Ostiense nella sua Cronica Casinense, e l'Abbate Mauroly nella Historia della Sicilia, e tanti altri ch'han parlato di detta Conquista, e distintamente hanno scritto i Nomi delle Città, Terre, e luoghi tolti dalle mani de Saraceni, non fanno mai alcuna menzione di Lipari; ne potevano farla senza un grossissimo sbaglio, costando apertamentre il contrario dagl'accennati Diplomi del Conte Rogiero, e di Urbano II. ne quali si legge, che la Chiesa di Lipari fù da Monaci prima della Conquista della Sicilia, ristabilita, e posta in intiera, e perpetua libertà sotto il Patrocinio, e il favore della Sede Apostolica da Urbano Papa.

Que-

Questa prerogativa d'essere la detta Chiesa immediatamente soggetta alla S. Sede, fù successivamente conservata sempre, e difesa dagl'altri Sommi Pontefici. Innocenzo II. appena per un diploma d'Anacleto II. Antipapa la vidde spogliata della sua Libertà, e sottoposta ad Ugone asserto Arcivescovo di Messina, che subito nel Concilio generale Lateranense annullando, e cassando detto Diploma, ed Attentato, privò Ugone del titolo usurpatosi d'Arcivescovo, e di Metropolitano, e Giovanni, dinanzi Abbate del Monastero di Lipari, della Dignità, e titolo di Vescovo concedutogli da Anacleto. Bonifacio IX. per mantetere illibata l'esenzione di detta Chiesa, anche in mezzo alle Rivoluzioni della Sicilia, doppo che questa si ribellò à Carlo I. d'Angiò, con sua Bolla data in Roma l'anno X. del suo Pontificato separò detta Chiesa da quella di Patti, la quale come membro à quella di Lipari, era unita, e soggetta. Finalmente Urbano VIII. per maggiormente stabilire la libertà di detta Chiesa, inerendo alle disposizioni de suoi Predecessori, di nuovo la dichiarò esente da ogni qualunque Metropolitano, & immediatamente soggetta alla Santa Sede, come si vede dal Decreto Concistoriale, che si presenta. Il che poi successivamente fecero gl'altri Pontefici fin al Regnante Clemente XI. come costa dagl'atti Concistoriali. Il Decreto dunque d'Urbano VIII. fatto nella Promozione di Monsignor Giuseppe Candido al Vescovato di Lipari, è il seguente.

Ughellius. ibid. pag. 1048. Pirr. in not. Eccl. Mess. pag. 114. Can. 30.

Ughell. in not. Eccl. Pacten. p. 1055. Pirr. ibid. pag. 406.

In Consistorio Secreto habito in Palatio Apostolico apud S. Petrum die 29. Novembris 1627. inter alia hæc habentur.

Act. Consistorial. anni 1627.

Referente Reverendissimo D. Cardinale S. Sixti, Sanctissimus Dominus Noster Urbanus divina providentia Papa VIII. providit Ecclesiæ Liparensi de persona R. P. D. Josephi Candidi &c. & insuper eamdem Ecclesiam Liparensem perpetuò idem Sanctissimus exemit ab omni, & quocumque Jure Metropolitico, eamque sibi, & Sanctæ Sedi immediatè subjecit, absolvendo &c.

Perche però l'Arcivescovo di Messina assistito dal favore, e potenza del Vicerè di Sicilia, à cui haveva fatto ricorso, non cessava di molestare il Vescovo di Lipari pretendendo esercitare giurisdizione sopra di detta Chiesa, stimata da lui sua suffraganea, quando che la Chiesa di Patti, e non già quella di Lipari da Lucio III. era stata assegnata per suffraganea all'Arcivescovato di Messina, ne mai per il Diploma di Lucio III. si nominò, ò s'intese pregiudicare à quella di Lipari, che restò sempre esente, e nella sua primiera libertà, immediatamente sogetta alla S. Sede, e separata da tutte le altre Chiese della Sicilia, ricorse il Vescovo di Lipari alla S. Congregazione dell'Immunità, dalla quale furono scritte Lettere con instruzzioni al medesimo, di come doveva diportarsi col Vicerè di Sicilia, con dichiarare apertamente

Pirr. in not. Eccl. Mess. pag. 317.

tamente la Chiesa di Lipari non includersi nel numero delle Chiese del Regno di Sicilia, ed essere immediatamente soggetta alla S. Sede, conforme costa dalla nota di detta Lettera, cavata dal Registro della S. Congregazione, ove ccsi.

Liparen. Episcopatus.

INjungatur Episcopo ut rescribat Proregi Siciliæ, quod matura Consideratione administrabit Justitiam, utendo verbis, de Cortesia, & quæ denotent illius Episcopatum non esse de Episcopatibus Regni Siciliæ, sed immediatè subjectum Sedi Apostolicæ: Die 9. Decembris 1631. Reg. Sacr. Congr.

Scrisse anche la medesima Congregazione Lettere di riprensione all' Arcivescovo di Messina, commandandogli, che s'astenesse d'esercitare qualunque autorità sopra la Chiesa di Lipari, e che finisse d'intendere, essere la detta Chiesa immediatamente soggetta alla Sede Apostolica, il che anche si vede nella nota in detto Registro, ove pure così.

Liparen. Episcopatus. Ibidem.

REnoventur Litteræ alias scriptæ Archiepiscopo Messanensi, ut se abstineat, cum Episcopatus Liparensis sit immediatè subjectus Sedi Apostolicæ. Die 21. Novembris 1635.

Prevalsero in maniera tale nell' Animo dell' Arcivescovo di Messina queste Lettere detta Sacra Congregatione, che non fecé mai più alcun passo, e d'allora in poi fin' al dì d'hoggi non hanno ardito i di lui Successori di metter' in Campo la pretensione quanto impropria, altrettanto insufficiente del Jus Metropolitano sopra la Chiesa di Lipari, i di cui Sudditi, non hanno mai riconosciuto gl'Arcivesc. di Messina per loro Superiori, mai hanno appellato al loro Tribunale, e finalmente mai han permesso il minimo attentato contro la di lei Esenzione.

Qui all'improviso ecco di nuovo, che salta in Scena il buon' Autore della Scrittura Spagnola, e niente affatto informato della Chiesa di Lipari, de suoi Privilegii, della sua Libertà, con una scorsa di Penna ne vuol contendere l'Esenzione, e in poche righe dettateli dalla sua Passione, ma molto più dall'imperizia della materia, che presume di maneggiare, pretende di distruggere, e scancellare e le determinazioni del Romano Pontefice, e tutti i Decreti della Sacra Congregatione dell' Immunità fatti à favore di detta Chiesa. Io nel leggere nuovamente tante bugie, che in poche parole hà disteso, senza nè pur una d'esse, che fosse assistita dalla verità, e dalla notizia adequata di questa Causa, non hò potuto far di meno, temperando la collera, che giustamente accendevasi, non esclamare con Agostino: *Plue Domine mitigationes in cor meum, ut patienter talem feram.* In fatti, udiamo con che franchezza scappa egli fuora à decidere questo punto, e tacendo con artificio l'altro importantissimo della pretesa Giurisdizione della Monarchia, vuol che la Chiesa di Lipari anch' hoggidì sia Libr. 12. Conf. cap. 25.

 soggetta

sogetta al Metropolitano, e non già immediatamente alla Sede Apostolica. Ecco le sue parole: *La exempcion de la Yglesia, y Obispado de*
Pag. 44. num. 85. *Lipari del Derecho Metropolitano del Arzobispo de Mezina, y deser su Suffraganea, y sugecion immediata a la Sede Apostolica, que se concedio per la Santidad de Urbano VIII. el Año de 1627. es materia en que no se puode negar, ni controvertir la Potestad, Autoridad, y Disposicion absoluta del Summo Pontifice &c. y non obstante esso nunca se ha permitido que se observase dicho Breve de exempcion, ni tantos otros rescrittos de la Sagrada Congregacion, que en diferentes tiempos han venido para ello, aunque lo hayan intentado los Obispos de Lipari, por los grandes inconvenientes, daños, y perturbaziones de aquel Pueblo, que se seguirian.*

Povera Chiesa di Lipari se da quanto con ridicola invenzione scrive questo buon Huomo, dipendesse unicamente la di lei Libertà. Ma non deve recare meraviglia alcuna à chi legge, se con tanta franchezza col solo pretesto dell'*exequatur* toglie egli di mezo l'Esenzione di questa Chiesa, mentre in tutta la sua Scrittura coll'istesso pretesto apunto dà di taglio al Concilio di Trento, alla Bolla *in Cœna Domini*, à quella di S. Pio V. *de Censibus*, e finalmente all'altra *de Largitione munerum*, che erroneamente asserisce non essere ricevute, e non osservarsi in Sicilia, contro l'autorità di tanti Scrittori, e contro la medesima esperienza, che fà vederci il contrario. Questa è una continua Canzona, che quasi in ogni Pagina della sua Scrittura c'intuona, e con una sola risposta *nunca se ha permitido*, *non se le dio execucion*, salta ogni fosso ch'incontra, e scioglier pretende qualunque difficoltà, senza badare se sia vero, ò falso, pratticato, ò nò quello che dice. Ma veniamo un poco alle strette circa la Chiesa di Lipari. Non voglio io qui perder tempo in citare gl'Autori Siciliani, ed esteri, che hanno scritto dell'Esenzione antichissima di detta Chiesa, e dell'ultima Disposizione d'Urbano VIII. à favore della medesima, colla quale di nuovo dichiarolla libera da qualunque Metropolitano, e immediatamente soggetta alla S.Sede. Legga egli una volta, giache non gli hà mai veduti, il Pirro nella notizia della Chiesa di Lipari, l'Ughello nell'Italia Sacra al Tomo III. in Append. ed il Lucenti nel primo Tomo delle Chiese soggette alla Sede Apostolica, e ricaverà da essi quella notizia, che veramente non hà della Chiesa di Lipari. Mi restringo solamente à due sbagli, ed errori ben grandi, ch'egli hà commesso nel dire, che l'Esenzione accennata sia stata concessa à detta Chiesa da Urbano VIII. per Breve, e che questo Breve mai si è eseguito, ò pur si è permesso, che s'osservasse nel Regno.

Ed in vero quanto l'Autore è stato facilissimo è scrivere ciò, che unicamente dettolli la fantasia, tant'egli mostra di sprattichezza nelle materie Ecclesiastiche, e nello stile della Corte di Roma. Credette egli
che

che la disposizione d'Urbano VIII. circa l'esenzione della Chiesa di Lipari, e la di lei immediata sogezione alla Sede Apostolica, si fosse contenuta precisamente, ò nel Decreto Concistoriale rapportato di sopra, ò in qualch'altro Breve particolare del Papa, onde al suo solito francamente s'indusse à dire non essersi eseguito, ò pur non essersi permesso, che s'osservasse nel Regno; quando per altro nè il sudetto Decreto mai è comparso in Sicilia, perche non dovea comparirvi, nè Breve alcun mai s'è visto, perche non si fece, ne fù bisogno che si facesse. L'Esenzione dunque della Chiesa di Lipari, e la di lei immediata sogezione alla sede Apostolica, che può dirsi confermata da Urb. VIII. sta nelle Bolle, che si sono successivamente spedite a' Vescovi, à tenore del Decreto Concistoriale, e nelle quali quante volte si parla di detta Chiesa, altretante vi si leggono queste parole: *Sedi Apostolicæ immediatè subjecta*. Queste spedironsi in tal forma la prima volta da Urbano VIII. in Persona di Monsig. Giuseppe Candido eletto da lui nuovo Vescovo di Lipari, e così successivamente s'è fatto dagl' altri Sommi Pontefici con i Vescovi da loro eletti fino al regnante Pontefice Clemente XI. Le sudette Bolle sono state sempre poste in esecuzione da Ministri Regii in Sicilia senza la minima opposizione, e s'è dato il possesso a' Vescovi eletti, con registrarsi nella Regia Cancellaria dette Bolle, nelle quali espressamente si contengono le accennate parole: *Sedi Apostolicæ immediatè subjecta*. Con che ardire dunque l'Autore pretende hoggidì asserire, che non se gl'è permessa l'esecuzione, ò pur toleratane l'osservanza, quando un solo sguardo, che si dia alle medesime, basta à convincerlo di bugia?

Sarebbe cosa da tediare chi legge, e da non finirla mai più, se volessimo qui inserire tutte le Bolle sudette, essendo al numero di 7. per ogni Vescovo; basterà per conoscersi lo sbaglio, ò pur l'imperizia di questo Autore il descrivere solamente quelle concesse da Alessandro VIII. e da Innocenzo XII. à gl'ultimi due defonti Vescovi, che furono li Monsig. Castiglia, e Ventimiglia, e quelle dirette al Rè secondo lo stile, ed antica Consuetudine, non rapportando le altre spedite nell'istessa forma, sotto il Regnante Pontefice per Monsig. Tedeschi presente Vescovo, mentre come ogn'un sà, non sono queste sin hora passate sotto del Piombo, per le note pendenze dell'Investitura de' Regni di Napoli, e di Sicilia, e solamente prese egli il possesso della sua Chiesa con un semplice Breve di Nostro Signore, come lo presero li Vescovi di Patti, e di Cefalù, e gli Arcivescovi di Palermo, e di Monreale sul principio di questa Guerra. Quelle dunque spedite per Monsig. Gaetano Castiglia, son le seguenti.

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.
Dilecto Filio Cajetano de Castillo electo Liparen. salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Ex Lib. An. I. & II. Alexan. Papa VIII. f. 88. *Apostolatus officium meritis licèt imparibus nobis ex alto commissum, quo Ecclesiarum omnium regimini Divina Dispositione præsidemus, utiliter exequi coadiuvante Domino cupientes, solliciti corde reddimur, & solertes, ut cum de Ecclesiarum ipsarum regiminibus agitur committendis, tales eis in Pastores præficere studeamus, qui Populum suæ curæ creditum sciant non solum Doctrina verbi, sed etiam exemplo boni operis informare, commissasque sibi Ecclesias in statu pacifico, & tranquillo velint, & valeant authore Domino salubriter regere, & feliciter gubernare. Dudum siquidem provisiones Ecclesiarum omnium tunc vacantium, & in antea vacatarum collationi, & dispositioni nostræ reservavimus; Decernentes ex tunc irritum, & inane, si secus super his à quoquam quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Postmodum vero* Ecclesia Liparen. Sedi Apostolicae immediate subjecta, *cui bon: mem: Franciscus Arata Episcopus Liparen. dum viveret præsidebat, per obitum dicti Francisci Episcopi, qui extra Romanam Curiam debitum naturæ persolvit, Pastoris solatio destituta, nos vacatione huiusmodi fide dignis relationibus intellecta, ad provisionem eiusdem Ecclesiæ celerem, & felicem, in qua nullus præter nos se intromittere potuit, sive potest &c. demum ad te Congreg. Clericorum Regularium Theatinorum Presbyterum &c. direximus oculos mentis nostræ. Quibus omnibus debita meditatione pensatis, de persona tua nobis, & iisdem Fratribus nostris ob tuorum exigentiam meritorum accepta, prædictæ Ecclesiæ de eorum Fratrum consilio Apostolica authoritate providemus, teque illi in Episcopum præficimus, & Pastorem, curam & administrationem ipsius Ecclesiæ tibi in spiritualibus &c. plenariè committendo &c. Jugum igitur &c. Volumus autem &c. Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicæ, Millesimo sexcentesimo nonagesimo primo, sexto Idus Januarii, Pontificatus nostri Anno secundo.*

Le Lettere poi, che chiamansi Commendatizie, dirette al Re per il sudetto Monsig. Castiglia, sono le seguenti.

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.
Charissimo in Christo Filio Nostro Carolo Hispaniarum Regi Catholico salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Ibid. *Gratiæ Divinæ præmium, & humanæ laudis præconium acquiritur, si per Sæculares Princeps Ecclesiarum Prælatis, præsertim Pontificali Dignitate præditis opportuni favoris præsidium, & honor debitus impendatur. Hodie siquidem* Ecclesiae Liparensi Sedi Apostolicae immediate, subjectae, *tunc per obitum bon: mem: Francisci Arata olim Episcopi Liparensis extra Romanam Curiam defuncti, Pastoris solatio destitutæ de-*

Per-

Persona dilecti Filii Cajetani de Castillo electi Liparensis nobis, & Fratribus nostris ob suorum exigentiam meritorum accepta, de Fratrum ipsorum Consilio Apostolica authoritate providimus, ipsumque illi in Episcopum praefecimus, & Pastorem, curam, & administrationem ipsius Ecclesiae Liparen. sibi in spiritualibus, & temporalibus plenariè committendo, prout in nostris inde confectis Litteris plenius continetur. Cum itaque Fili Charissime sit virtutis opus Dei Ministros benigno favore prosequi, ac eos verbis, & operibus pro Regis aeterni gloria venerari, Maiestatem tuam Regiam, cum tu etiam Neapolis Rex existas, rogamus, & hortamur attentè, quatenus eumdem Caietanum electum, & praedictam Ecclesiam suae curae commissam habeas pro nostra, & Sedis Apostolicae reverentia propensius commendatos, in ampliandis, & conservandis Juribus suis sic eos tui benigni favoris auxilio prosequaris, quatenus ipse Caietanus electus tuae Celsitudinis fultus praesidio, in commisso sibi curae Pastoralis officio possit Deo propritio prosperari, ac tibi exinde à Deo perennis Vitae praemium, & à nobis condigna proveniat actio gratiarum. Datum Romae, ut supra &c.

Dell' istesso tenore sono le Bolle spedite da Innocenzo XII. per Monsig. Ventimiglia ultimo Vescovo defonto, le quali, acciò non si possa dubitare della forma delle medesime, rapportaremo qui pure in ristretto, e sono così:

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.
Dilecto Filio Hieronymo Ventimiglia Electo Liparen. salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Apostolatus Officium &c. Dudum siquidem omnes Provisiones Ecclesiarum omnium &c. reservavimus. Decernentes &c. Postmodum verò ECCLESIA LIPAREN. SEDI APOSTOLICAE IMMEDIATE SUBJECTA, *cui bo: me: Caietanus de Castillo ultimus illius Episcopus dum viveret praesidebat, qui extra Romanam Curiam debitum naturae persolvit Pastoris solatio destituta, nos vacatione huiusmodi &c. demum ad te &c. direximus oculos mentis nostrae, quibus omnibus &c. praedicta Ecclesiae Liparen. de Persona tua nobis, & eisdem Fratribus ob tuorum exigentiam meritorum accepta &c providemus, teque illi in Episcopum praeficimus, & Pastorem, curam &c. committendo &c. Volumus autem &c. Datum Romae apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo, nonagesimo quarto, Tertio decimo Kalendas Augusti Pontificatus nostri Anno Quarto.* Ex Lib. IV. An. III. Innocen. PP. XII. f. 326.

Le Lettere pure al Re sono dell'istesso tenore di sopra, cioè:

In-

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei.
Charissimo in ChristoFilio Nostro Carolo Hispaniarum Regi Catholico salutem,& Apostolicam Benedictionem.

Ibid. G*Ratiæ Divinæ præmium &c. impendatur . Hodie siquidem Ecclesiæ* Liparen. Sedi Apostolicae immediate, subjectae, *cum per obitum bon: mem: Caietani de Castillo &c. de Persona Dilecti Filii Hieronymi Ventimiglia &c. providemus &c. cum itaque &c. Maiestatem tuam Regiam, cum tu etiam Siciliæ Rex existas, rogamus &c. quatenus eumdem Hieronymum electum, & Ecclesiam prædictam &c. commendatos; in ampliandis &c. & à nobis condigna proveniat actio gratiarum. Datum Romæ, ut supra &c.*

Hor Io dimando all'Autore della Scrittura, se à queste Bolle fù data mai l'esecuzione nella Sicilia? Non potrà certo dire di nò, mentre si leggono registrate nell'Archivio Regio, e questi due Prelati per moltissimo tempo godettero pacificamente il possesso della Chiesa di Lipari, Monsignor Castiglia per Anni 4., e Monsignor Ventimiglia per Anni 16. Se dunque hanno hauuto le sudette Bolle l'accennata esecuzione, conforme è evidente, e certissimo che l'ottennero, come afferma l'Autore, che *nunca s'è permitido que se observasse dicho Breve de Exempcion*? Forse lo sbaglio, che lui prende, in dar nome di Breve alle Bolle Pontificie, servir può di mantello à ricuoprire la di lui Intrepidezza, e la Bugia, che hà messo fuori in detrimento di detta Chiesa? *Tantos otros rescriptos dela Sagrada Congregacion, que in differentes tiempos han venido para ello*, altro non sono che le Lettere della medesima riferite di sopra, ed alcune di più che rapportaremo in appresso, ne sò capire come possa l'Autore affermare, che pure queste *non seha permitido, que se observaser*, quando han conseguito subito una non interrotta osservanza così per parte de'Vescovi di Lipari, che muniti d'esse han proceduto à Monitorij, e a Censure contro li Violatori della loro Libertà, come per parte degl'Arcivesc. di Messina, che non si sono mai ingeriti nelle materie della Corte Vescovale di Lipari. Nè potrà mai l'Autore provare in conto alcuno il Contrario, come noi ne habbiamo fin'hora provato, e provaremo in appresso e l'esecuzione, e l'osservanza, anche contro le Violenze della pretesa Monarchia.

Più strepitosa, e degna di maggior attenzione s'è l'altra Favola, che racconta, d'essere stati astretti i Vescovi di Lipari, *à presentar dichos rescrittos, de que han venido differentes Ordenes Reales con la de commi-* Pag. 25. num. eod. *narles la occupacion de temporalidades en caso contrario, y se han passado de ella los officios à su Santidad, y logrado la Suspecion.* Contengono queste poche Parole tre Invenzioni una peggiore dell'altra, ma niuna appoggiata sù l'apparenza del Verisimile, e se non fossimo già persuasi della Franchezza ammirabile dell'Autore per tante cose dette di sopra

pra

pra ſenza alcun fondamento, e puramente inventate dal ſuo Capriccio, doureſſimo al primo paſſo reſtar ſorpreſi,nel vederceli mettere d'avanti agl'occhi, e publicare poi colle Stampe. Ne mai i Veſcovi di Lipari han preſentato le dette Lettere,ne alcun Miniſtro giammai,gl'hà aſtretti à ſoggiacere à Pene, e Sequeſtri, nè alcun Ordine Reale mai s'è veduto, che ſia contrario all'Eſenzione di detta Chieſa, ed alla ſua Libertà, mà è pura Favola dell'Autore, che ſe vi foſſero, gl' haver ebbe ben egli meſſo alla luce per confermare quello che ſcrive, o per dir meglio ciò che inventò. Nell'Archivio di Lipari nõ ſi trova alcun ordine, che ſpetti all'Eſenzione di detta Chieſa, non eſſendoſi mai i Rè Predeceſſori ingeriti in queſta materia, che ſapevano ſpettare unicamente alla Sede Apoſtolica, ed'à quali per altro è ſtata ſempre ben nota l'Unione perpetua della medeſima alle Chieſe del Regno di Napoli, e in conſeguenza la di lei ſeparazione continua da tutte le altre della Sicilia.

Mà più degna di riſo ſi è l'altra, che per Corona delle ſue belle Idee finalmente racconta, d'havere i Miniſtri Regij ottenuta dalla Santa Sede la ſoſpenſione di tutti li ſudetti Brevi, ò Reſcritti, e così eſſer rimaſta la Chieſa di Lipari priva della preteſa ſua Eſenzione, e fatta Schiava da quella ſteſſa, che ne hà tante volte difeſa la Libertà. Non ſaprei non adirarmi contro la Temerità veramente inſoffribile di queſt' Autore, che à fin di mantenere con Cabale, e con ragiri l' aſſunto preſo, fà berſaglio di queſt'ingiuria l'invariabil Coſtanza della Sede Apoſtolica, quaſi che queſta foſſe ſtata capace alle pure rappreſentanze de'Miniſtri Regij, che mai vi ſono ſtate, e che lui idealmente ſi finge, di mutare le ſue determinazioni, e d'abbandonare una Chieſa, da lei protetta per tanti Secoli, e conſervata con lodevole Impegno ſotto le ale,e ſotto il manto del ſuo validiſſimo Patrocinio. Pregherei iſtantemente l'Autore, à farci vedere almeno una delle tante ſoſpẽſioni, che aſſeriſce eſſerſi fatte da Sommi Pontefici degl' accennati Brevi, ò Decreti, ſe non ſapeſſi eſſer queſta, come s'è detto, una Favola, che non hà, ne può havere la minima ſuſſiſtenza. Che ſe non può egli già mai moſtrarcela, vergognisi almeno d'haver dato alle Stampe tante Bugie, ed'impari una volta à tacere, ch'è l'ultima Riſpoſta, che da me finalmente ſe li può dare.

La Seconda Raggione à favore della Chieſa di Lipari contro la preteſa giuriſdizione della Monarchia fondaſi in queſto, che la Città, ed Iſola di Lipari fù ſempre parte del Regno di Napoli, è però la di lei Chieſa ſempre compreſa nel numero delle Chieſe di detto Regno, e totalmente ſeparata dall'altre dell'Iſola di Sicilia. Onde ſuppoſto anche per vero l'aſſerto Privilegio della Monarchia, non può, ne deve haver luogo ſopra la Chieſa di Lipari. E che la Città, ed'Iſola di Lipari

pari sia stata sempre parte del Regno di Napoli, ella è cosa indubitata appresso tutti gl'Istorici Siciliani, per tralasciare quelli di Napoli. Ne daremo un breve Raguaglio incominciando da'i primi Principi Normanni, fino à Filippo III. Re delle Spagne, con citare prima gl' Autori Siciliani, che riferiscono questa Verità, e poi i privilegij di detti Re.

Ed in fatti, che l'Isola di Lipari, prima, che Roberto Guiscardo, e Rogiero di lui Fratello si fossero mossi alla conquista della Sicilia, sia stata unita, ed'aggregata alla Provincia di Calabria, e in conseguenza al Regno di Napoli, si deduce apertamente da ciò, che di sopra s'è detto, mentre habbiamo veduto, come l'Abbate Ambrogio fù il primo, che co'suoi Monaci vi passò da detta Provincia, e il primo à condurvi gl'Agricoltori, e che il Conte Rogiero concesse al di lui Monasterio varie Terre nella Calabria presso la Città di Melito. Onde non è dubio alcuno, che à quella Provincia spettasse per allora l'Isola di Lipari, della quale erano i Monaci, e gl'Habitanti, che vi passarono, e nella quale possedeva de'Beni il sudetto Monasterio. Estinta poi la Famiglia Normanna, e soggiogata l'una, e l'altra Sicilia da Enrico VI. Svevo Imperadore, anche Lipari à lui fù sogetta come parte della Sicilia *citra Pharum*, il che seguì pure sotto Friderico II. di lui Figliolo, non solamente per quel che spetta alla Città, ma anche alla Chiesa sudetta. Provasi ciò da un Istromento autentico, che si conserva nell' Archivio di Patti, in cui leggesi la Concordia trà Filippo Vescovo di Lipari, e di Patti, e Gregorio di Mustacio circa al Feudo di S. Lucia, per il quale agitossi allora la Lite, non già ne'Tribunali del Regno di Sicilia, ma in quelli delle Provincie di Calabria, e di Puglia, prima in Melfi, e poi in Foggia. Vien rapportato il sudetto Istromento intieramente dal Pirro, ed'incomincia così: *In Nomine Domini Nostri Jesu*
In not.Eccl. Pact. pag. 397. & seq. *Christi. Anno ab Incarnatione ejus MCCL. Mense Decembri, 9. Indict. Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia Romanorum Imperatore semper Augusto, & Magnifico Jerusalem, & Siciliæ Rege &c. Actum Fogiæ Anno, Mense, & Indictione præscriptis &c.*

Estinta miseramente poi in Corradino la Linea de'Rè Svevi, e concessa da Clemente IV. l'una, e l'altra Sicilia à Carlo I. d'Angiò, Lipari anche à lui fù soggetta, per tutto quel tempo, che unitamente la possedè. Mà ribellatasi poi l'Isola di Sicilia da Carlo nel famoso Vespro Siciliano, e datasi à Pietro I. Rè d'Aragona, la Città di Lipari, e tutto il Regno di Napoli sotto Carlo restarono, e à lui pacificamente
Pag. 668 ubbidirono. Fà fede di questa Verità l'Abbate Pirro nella notizia della Chiesa di Lipari, dove parlando di Bartolomeo Varelli Vescovo di Lipari, così scrive: *Obijt anno 1282. cum è Siculo Regno ejiciuntur Galli, qui tamèn Neapolitani Regni, atque Liparensis Insulæ potiti sunt.* Morto

ro poco doppo Carlo I., e succedutoli Carlo II. di lui figliolo, Lipari assieme col Regno di Napoli anche à lui fù soggetta. Onde lo stesso Pirro così soggiunge: *Anno 1284. die 7. Januarij apud Manfredoniam obeunte Carolo I. successit citeriori Siciliæ, & Lipari Carolus II. Claudus nuncupatus ex Beatrice Berengarij Provinciæ Comitis Filia, primùm Salerni Princeps, deinde more Majorum à Nicolao IV. Rex inauguratur.* Ibidem. Visse Carlo II. molti anni, ed'à lui Lipari ubbidì sempre con tutto il resto del Reame di Napoli; e benche sotto Roberto suo figlio, che li succedette nel Trono, Pietro II. Rè di Sicilia havesse invaso, e sottoposto al suo Dominio l'Isola di Lipari nel tempo, che Roberto era intento à ricuperare dalle di lui mani l'Isola di Sicilia, nulladimeno non mantenne Pietro Lipari, che pochi giorni, mentre fù subito dà Roberto valorosamente acquistata; Leggesi tutto ciò chiaramente, e nell'Istoria, che scrisse il Fazello, ed in quella, che scrisse l'Abbate Maurolico, e lo conferma lo stesso Pirro, che facendo mentione di Pietro Vescovo di Lipari, dice così. *Robertus Neapolis Rex Liparæ Civitatem copijs terra, marique obsedit. Interim Rex Trinacriæ Petrus II. Ioannem Claramontanum, & Rolandum Fratrem Spurium cum viginti Triremibus in auxilium misit; Sed cum Liparenses suppetis non indigere dixissent, & ab obsidione liberari recusarent, sese Roberto dedere.* Dec. 2. lib. 9. c. 4. Lib. 5. pag. 166. Ubi sup.

Morto Roberto, li successe nel Regno Giovanna I., e che à questa con il Regno di Napoli, Lipari pure fosse stata soggetta, l'habbiamo dal medesimo Pirro, che favellando di Francesco Vescovo di Lipari, trà le altre cose, scrive anche questa: *Cæterum successit Ditioni Regni Neapolis, & Insulæ Liparitanæ post obitum Roberti, Ioanna filia Caroli, filij Roberti; decesserat enim Carolus filius vivente Patre Roberto.* Il che pure vien confermato dall'Abbate Maurolico nella sua Historia di Sicilia: *Lipara verò sub Ioannæ dominio tenebatur &c.* Essendo però passata all'altra vita senza Figli la Regina Giovanna, e succedutoli Carlo III. di lei Nipote, che pur morì senza prole, cadde la Corona in Ladislao, e così successivamente sotto di questo, assieme col Regno di Napoli, venne anche Lipari, come testifica Pirro istesso nel discorso, che fà d'Ubertino Vescovo. *Decedenti Ioannæ I. Reginæ Neapolitanæ successerat ejus Nepos Carolus III. filius Ludovici, ac Nepos Ioannis Dirrachij Ducis, cui Carolo nupserat Margharita filia Mariæ, Neptis Roberti ex filio Carolo II., & Philippi Comitis Acerræ. His obeuntibus anno 1385. successit eorum filius Ladislaus, qui favente Bonifacio IX. genere Neapolitano, Liparis etiam potitus est.* Pag 669. Lib. 5. pag 169. Pag: 669.

Habbiamo dunque per cosa certa appresso gl'istessi Scrittori Siciliani, che l'Isola di Lipari, non solamente ne'tempi che i Principi Normanni possedevano la Calabria, e la Puglia era unita, ed'aggregata à queste due Provincie; mà anche dopo, che fù investito della Corona Car-

lo I. d'Angiò, fino al Rè Ladislao suo Discendente, fù sempre parte del Reame di Napoli, & a questo unita, e soggetta. Resta dunque, che dimostriamo quest' istessa Verità in tutta la serie de Rè di Napoli, così Angioini, come Aragonesi, Castigliani, ed Austriaci, incominciando dal sudetto Ladislao, fino à Filippo III. Rè delle Spagne. Ed in fatti non può ella provarsi con più evidente argomento, quanto con questo, d'addurre la serie de Privilegij concessi à detta Città, e suoi Popoli da tutti li sudetti Rè di Napoli, ne quali considerano i Liparotti come Sudditi di detto Regno di Napoli, e l'Isola di Lipari, come membro, e parte d'esso.

Il Primo dunque, che leggesi nel Libro de Privilegij di Lipari, si è dell'istesso Rè Ladislao il quale in riguardo alla costanza, e fedeltà de Liparotti, colla quale havevano resistito à Martino d'Aragona Rè di Sicilia, che tentò soggiogarli, confermandoli tutte l' esenzioni, e Franchiggie, concesse già dà i Rè Predecessori, li fà esenti d'ogni Dazio in tutto il Regno, e Città di Napoli, ed incomincia: *Ladislaus Dei gratia Hungariæ, Ierusalem, & Siciliæ Rex &c. Scire vos volumus, quod illustres Prædecessores nostri &c. Datum Forini Anno* 1400. *die* 2. *Septem. Indict.* 9. *Regnorum nostrorum* 14.

Ex Lib. Privil. Liparé. pag. 81. Et apud Pirrum pag. 672.

Il Secondo è dell'istesso Rè, col quale conferma i Capitoli, e Statuti, della Città, e principia: *Liberalitas innata Principibus &c. Datum in S. Lucido Anno* 1404. *die* 2. *Iulij Indict.* 13. *Regnorum* 18.

Privil. Lipar. pag. 84 Pirr. pag. 673.

Il Terzo è della Regina Giovanna II. e dice così: *Ioanna II. Dei gratia Hungariæ, Ierusalem, & Siciliæ Regina &c. Observantiam subditorum &c. Datum in Castro novo Neapolis Anno* 1420. *die* 15. *Ianuarij* 3. *Indict. Regnorum* 6.

Privileg. Lipar. pag. 87.

Il Quarto è del Rè Alfonso d'Aragona, allora che fù adottato per figlio, e successore nel Regno dalla Regina Giovanna II. ed è in conferma de Privilegij. *Alphonsus Aragoniæ &c. Rex. Pro parte Universitatis &c. Datum in Castro novo Neap. die* 18. *Iulij Anno* 1421. *Regni nostri* 6.

Ibid. pag. 91.

Il Quinto è dell'istesso Alfonso doppo la morte della Regina Giovanna, e nel tempo, ch'era mossa la Guerra tra lui, e Renato d'Angiò herede di Ludovico, che fù anche adottato dalla medesima Regina, e comincia così: *Alphonsus Dei Gratia Rex, Aragonum, Siciliæ citrà, & ultrà Pharum, Ierusalem, Hungariæ, Valentiæ*, &c. *Supplicatum fuit humilitèr*, &c. *Datum in Civitate Cajeta die* 17. *Junij*, 2. *Indict. Anno* 1439.

Ibid. pag. 92.

Il Sesto è del medesimo Alfonso, mentre stava all' assedio della Città di Napoli. *Meminimus olìm*, &c, *Datum in nostris felicibus Castris Plagæ contrà Neapolim die ultima Februarij*, 5. *Indict.* 1442.

Ibid. pag. 94.

Il Settimo è del Re Ferdinando I. Figlio naturale d'Alfonso, e di lui successore nella Corona di Napoli, doppo che morto il sudetto Alfon-

so,

so, toccò il Regno di Sicilia a Giovanni Rè d'Aragona, ed à lui quello di Napoli, ed è così: *Ferdinandus Dei gratia Ierusalem, Siciliæ &c. Rex. Confirmationis auctoritas &c. Datum in nostris felicibus Castris prope Capuam die 25. Iulij, 6. Indict. Anno 1458. Regnorum nostrorum 1.* Ibid. pag. 116.

L'Ottavo è del medesimo: *Sanè cum nupèr*, &c. *Datum in Castro Novo Neapolis die 27. Octobris, Anno 1476.* Ibid. pag. 118.

Il Nono è d'Alfonso II. Figlio di Ferdinando: *Alphonsus Dei Gratia Rex Siciliæ, Ierusalem*, &c. *Quæ benignè Subditis nostris*, &c. *Datum in Castro novo Neapolis die 14. Aprilis, Anno 1494.* Ibid. pag. 122.

Il Decimo è di Federico Fratello di Alfonso, eletto Re di Napoli doppo la morte immatura di Ferdinando II. Figlio di detto Alfonso, e fù concesso nel tempo, che l'Armi di Carlo VIII. Re di Francia, e poi di Ferdinando il Cattolico Re delle Spagne, havevano già invaso il sudetto Regno di Napoli, ed' incomincia: *Fridericus Dei gratia Siciliæ, Ierusalem*, &c. *Rex. Subditorum petitiones*, &c. *Datum in Castro novo Neapolis die 28. Martij, Anno 1498.* Ibid. pag. 107. Et in Cancel. Neap. Lib. 4.

L'Undecimo è di Ferdinando il Cattolico, concesso doppo il ritiro in Francia del Rè Federico, e che superate dal gran Capitano Consalvo l'Armi Francesi, s'era egli impadronito di tutto il Regno di Napoli, onde li Liparotti vedendo già disperate le cose per il sudetto Rè Federico, si resero anch'essi con honorevoli Condizioni à Consalvo, ed impetrarono da Ferdinando la conferma de loro Privilegij à tenore di quelli di Napoli. Egli è in tal forma: *Ferdinandus Dei gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, Granatæ, Toleti, Siciliæ citrà, & ultrà Pharum* &c. *Rex. Cum pro parte dilectorum, & fidelium nostrorum Iuratorum, & singularum Personarum nobilis, & fidelissimę Civitatis, & Insulæ Liparis* &c. *Datum Barchinonæ die 16. Augusti Indict. 7. Anno 1502.* Privil. Liparë. pag. 127.

Il Duodecimo è della Regina Giovanna Figlia di Ferdinando, Moglie di Filippo Arciduca d'Austria, e Madre di Carlo V. Imperatore, e Rè delle Spagne. Leggesi spedito à nome di lei, e del sudetto Carlo, e dice così. *Ioanna, & Carolus Dei gratia Castellæ, Aragonum, utriusque Siciliæ* &c. *Reges. Noveritis, quod Serenissimi, & Catholici Reges Aragonum Prædecessores nostri, & signanter Serenis. & Catholicus Rex bon. mem. Ferdinandus Pater, & Avus noster colendissimus, ob multa, & innumerabilia servitia per Incolas, & Habitatores Civitatis, & Insulæ Liparis præfati nostri Siciliæ citra Pharum Regni, Serenissimę Domui nostræ Aragonum impensa* &c. *Datum in Civitate nostra Cæsaraugustæ die 20. Octobr. 1518.* Ibid. 155.

A tutti questi Privilegij fù successivamente data Esecuzione dalla Regia Camera di Napoli, come si vede nell'accennato Libro alle pag. 121. *& seq.* e nel Libro 3. e 4. de Privilegij nella Cancellaria di detto Regno.

Potrebbero qui aggiungersi moltissime Lettere de Vice Rè di Napoli scritte alla Città di Lipari ò per varij negotij, o in conferma de medesimi Privilegij, e dalle quali si vede essere stata la sudetta Città, sotto il di loro Governo. Ne addurremo in testimonianza una sola di D. Pietro di Toledo nel 1546. doppo che Lipari assediata dall'Armata de Turchi sotto il famoso Corsaro Barbarossa, fù crudelmente presa, e saccheggiata, ed è del seguente tenore: *Ill., & Magnif. Viris magno huius Regni Camerario, Præsidentibus, & Consiliarijs Regijs* &c. *Supplicatum fuit* &c. *Datum Puteolis die* 31. *Ianuar. Anno* 1546.

Ibid. pag. 187.

D. Petrus de Toledo.

Non può mettersi dunque in dubio, anzi che chiarissimamente si è dimostrato, essere stata l'Isola di Lipari non solo ne'tempi de Principi, e Rè Normanni, ma successivamente poi doppo sotto i Rè Svevi, Aragonesi, Castigliani, ed'Austriaci sempre unita al Regno di Napoli, ed a questo continuamente soggetta. Onde con che motivo possa nella di lei Chiesa estendersi il preteso Tribunale della Monarchia di Sicilia, che non hà mai in essa potuto, e dovuto haver luogo, non sa capirsi.

La Terza Ragione per l'Esenzione di detta Chiesa si è, che nell'anno 1609. Filippo III. fù quello, che stimando maggior convenienza della Città di Lipari l'unirla al Regno di Sicilia, e separarla da quello di Napoli, con sua Lettera scritta da Madrid li 22. Novembre di detto anno, commandò al Conte di Benevento all'ora Vice-Rè di Napoli, che non più s'ingerisse nel governo dell'Isola di Lipari, ed' al Duca d'Ascalona Vice-Rè di Sicilia, che unisse la medesima sotto il distretto d'esso Regno di Sicilia. Nel che ella è cosa pur troppo chiara, che benche havesse potuto Filippo III. come Rè, e Signore d'ambidue questi Regni disporre un tal smembramento, ed una tal unione di Lipari, come Isola à lui soggetta, per quello riguarda il Politico, e Temporale, non potè però in conto alcuno alterare il sistema della Chiesa di Lipari per quel che concerne l'Ecclesiastico, e Spirituale. In fatti non fu egli alterato mai, seguitando detta Chiesa à comprendersi fin al dì d'oggi nel numero dell'altre del Regno di Napoli, con esser il di lei Vescovato di pura Collazione Pontificia, e immediatamente soggetto alla S. Sede, e senza, che vi si fosse mai estesa, ò la Bolla della Cruciata, ò l'Inquisizione di Spagna, come dirassi meglio in appresso: E che realmente havesse ciò fatto Filippo III., vedesi dalla sua Lettera scritta al Duca d'Ascalona, e dall'Istromento del Possesso, che ne fù preso in nome di detto Duca come Vice-Rè di Sicilia.

La Lettera dunque dal Rè Filippo III. scritta nell'Idioma Castigliano, e trasportata per intelligenza d'ogn'uno nell'Italiano, è la seguente.

Illustre Duca, mio primo, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

Privil. Liparé. pag. 215.

IL Duca di Feria vostro Predecessore in cotesta carica mi rappresentò, che dallo stare l'Isola di Lipari soggetta al governo di Napoli, e tocca-

re

re la provisione di essa à quel Regno, risultava molto pregiudizio, perche ordinariamente estraevano più Grano di quello, che era bisogno, e benchè l' intendeva il Mercante, andavano, ed' ardivano riscuotere co'i loro Vascelli, e ne seguivano altri inconvenienti, i quali cessarebbero, mettendo l' Isola sotto la giurisdizione, e distretto di cotesto Regno, il che esso, e il Tribunale del Patrimonio tenevano per molto à proposito, acciò che la provisione, e la giustizia si facesse d'una medesima parte, poiche dall' andare a querelarsi à Napoli non seguivano gli effetti, che richiedeva la sua buona amministrazione, e convenienza. Ed' havendo volsuto intendere dal Conte di Benevento mio Vicerè in quel Regno ciò, che à proposito di questo gli si offeriva, e risposto con lettera delli 3. di Decembre 1605., che lui, e li Ministri di colà di magior sodisfazione, con i quali l'haveva trattato, tenevano non solo per conveniente al mio servizio, mà ancora per importante al buon governo dell'Isola di Lipari, subordinarla à quello di cotesto Regno, hò risoluto conformandomi al suo parere, che si faccia così. Per il tenore dunque della presente voglio, e comando, che da quì avanti la detta Isola di Lipari, sue proprie rendite, dazij, gabelle, e dritti, che ora stanno nella Corte di Napoli, suoi Castelli, Torri, Case, Fortezze, e vulgo, Plianas, e tutto il resto ad essa annesso resti, sia, e stia soggetto al governo, e giurisdizione di cotesto mio Regno di Sicilia, come lo sono le altre Città, Luoghi, Fortezze, e Castelli d' esso, e come tali li Abitanti, e Gente di Guerra della detta Isola di Lipari ubbidiscano, & adempiscano li vostri ordini, e quelli degli altri miei Vicerè, Presidenti, e Capitani Generali, che vi succederanno in cotesta carica, e che à suo tempo avvisiate le nomine di Persone per gli Offizij, e cose Ecclesiastiche, che nella detta Isola haverete a mia provisione, e presentazione, e che nelli ripartimenti ordinarij, ed'estraordinarij, & altre cose, preeminenze, & esenzioni che si trovano in detta Isola, e gli si osservi, che si costuma, e che si osserva all'altre Città, Isole, Luoghi, Sudditi miei di cotesto Regno, & acciò, che quelli della detta Città intendano questa risoluzione, e come hanno da stare soggetti alla giurisdizione di cotesto Regno, hò comandato scrivere al detto Conte di Benevento, che gl' avvisi, e che lui, e gli altri Tribunali, Ministri, & Offiziali miei del detto Regno si astenghino d' ingerirsi, & intromettersi in cosa, che tocchi alla detta Isola, e levino la mano, e giurisdizione, che fin quì hanno hauuta sopra di essa, e liberamente in tutto, e per tutto la lascino al governo di cotesto Regno, e come si haverà eseguito, così me l'avvisarete à suo tempo. Madrid li 22. Novembre 1609.

IO IL RE.

Præsentatæ, & executæ Panormi die 26. Januarij 8. Indict. 1610. &c.
D. Gaspar Paceco Consultor. Vincentius Lanfurcus Mag. Not.

In

In virtù di detta Lettera Reale il Duca d'Ascalona volendo, che s' eseguisse l'accennato smembramento della Città, ed Isola di Lipari dal Regno di Napoli, e l'Unione à quello di Sicilia, diede tutta la sua facoltà à Monsig. Alfonso Vidal Vescovo allora di Lipari, acciò in suo Nome, come Vicerè di Sicilia, ne pigliasse publicamente il Possesso, il che fù fatto il dì 30. di Maggio del 1610. ed' apparisce dal seguente Istromento.

Liparæ die 30. Mensis Maij 8. Indictionis 1610.

Coràm Regio Capitaneo Civitatis Liparæ nomine Francisco de Pedrassa Vexerano, & coràm Bartholomæo Amendola Balivio, ac Iudice annuali Civitatis prædictæ, ac coram Nobis Notario, & Testibus infrascriptis personaliter constitutus Illustrissimus, & Reverendissimus D. Alphonsus Vidal Episcopus Liparensis Regius Consiliarius, & ad infrascripta specialiter Delegatus per Illustrissimum, & Excellentissimum D. Ducem de Ascalona Proregem Insulæ Siciliæ, ut apparet tenore delegationis &c. parte una, & Ioannes Russo, Antonius Amendola, & Ioannes Philippus de Calderarijs Iurati prædictæ Civitatis parte ex altera, asserverunt omnia infrascripta fore, & esse vera, & verissima, videlicèt, quòd nupèr per Regias Litteras fuit provisum, & ordinatum, tàm Illustrissimo, & Excellentissimo Comiti Beneventi Proregi Regni Neapolitani, quàm prædicto Il̃mo & Exc̃mo Duci de Ascalona Proregi Insulæ Siciliæ, quod hæc Civitas, & Insula Liparæ prò majori ejus comodo aggregetur, & incorporetur prædictæ Insulæ Siciliæ. Ad quam rem exequendam, & possessionem illius capiendam per dictum D. Proregem Siciliæ fuit, ut prædicitur, specialitèr delegatus prædictus Illm̃us, & Rm̃us D. Episcopus Liparensis, qui quàmprimùm ad hanc Civitatem pervenit, volens, ut par est, dictum negotium debitæ executioni demandare, existens, tamquàm Regius delegatus, ut suprà ante Ianuam ipsius Civitatis coràm Nobis, & dicto Regio Capitaneo, præsentibus dictis Iuratis, alijsque pluribus Civibus, propositis coram eo Sanctis Dei Evangelijs, tacto pectore juravit, & jurat, promisit, & promittit, & se obligavit, & obligat nomine, quo suprà, observare, observarique facere omnia Privilegia, Statuta, ritus, mores, & consuetudines Civitatis prædictæ &c. & versa vice Iurati prædicti coram Nobis, & dicto Regio Capitaneo induxerunt, & inducunt prædictum Illm̃um, & Rm̃um D. Alphonsum, nomine quo supra, in veram, realem, actualem, & corporalem, àc civilem possessionem ipsius Civitatis per traditionem clavium, & aperturam, ac clausuram Portarum ipsius Civitatis, introitum, & exitum, ac alios actus legitimos denotantes dictam Possessionem, absque obstaculo, & contradictione aliqua, imo pacificè, & quietè, nemine contradicente, nomine suæ Catholicæ Majestatis, & juraverunt &c. Undè ad futuram rei memoriam factus est hic publicus Actus &c. præsentibus pro Testibus &c. *Octavius Galluppus Notarius.*

Ibid. pag. 219.

Sequitur Legalitas in forma.

Io

Io non posso credere, che i Ministri Regij sotto il pretesto, per altro vano, ed insussistente, dell' accennata Unione della Città, ed Isola di Lipari al Regno di Sicilia, fatta per sẽplice cõmando del Re Filippo III. vogliano estendere sopra la detta Chiesa la Giurisdizione della pretesa loro Monarchia, che non hà mai per tanti Secoli havuto in essa alcun luogo, come non poteva mai haverlo. Sarebbe ciò un voler concedere al Rè l' autorità che non hà, e ch' unicamente risiede nel Romano Pontefice, à cui privativamente spetta separar una Chiesa da un Regno, ed' unirla ad un' altro, e dichiarare questa sogetta, ò nò all' altrui Giurisdizione. Sia valido, ò nò l' asserto Privilegio della Monarchia, non potrà mai estendersi sopra la Chiesa di Lipari, che per qualunque Decreto Regio non hà mai potuto dichiararsi unita all' altre Chiese della Sicilia, come in fatti il Rè Filippo III. non la dichiarò mai per tale, non parlando nella sua Lettera rapportata di sopra, che del governo meramente politico, e temporale della Città, e niente affatto di d. Chiesa, perche veramẽte nè poteva, nè doveva egli parlarne. Sia inoltre quanto vogliono, la Città, ed' Isola di Lipari unita, e sogetta al Regno di Sicilia, sarà non mai la di lei Chiesa in virtù di d Unione sogetta alla Monarchia, che non hà mai havuto luogo in essa, nè può mai haverlo. Che però, conforme è chiarissimo appresso tutti, ch' il Rè Filippo non volse, nè potè mai volere, che si smembrasse la medesima dalle Chiese di Napoli, alle quali và unita fin' al dì d' hoggi, non spettando al Rè dichiarar questo Punto, mà al Papa; ò che in virtù di detta Unione la Chiesa di Lipari dinanzi esente, sogiacesse alla Monarchia, il che quãd' anche l' havesse fatto, come nol fece, nè potè farlo, sarebbe nullo ed' insussistente, come ogn' un sà, così qualunque Attentato che si sia fatto, ò si faccia dal Giudice di detta Monarchia, e suoi Ministri, non potrà pregiudicare all' antica, incontrastabile, e costantissima Libertà di detta Chiesa, e sarà sempre una Violenza, e una Ingiuria ben grande contro il Dritto immediato, e la suprema Potestà della Sede Apostolica.

La quarta ragione à favore di detta Chiesa si è, che non ostante questo smembramento dal Regno di Napoli, ed unione à quello di Sicilia della Citta, ed Isola di Lipari, per lo spazio di moltissimi anni la Monarchia, non ardì mai ingerirsi, nè estendere la sua pretesa giurisdizione sopra la Chiesa di Lipari. Mà conforme è proprietà de Ministri Regii il dilatare la loro Autorità, anche dove non la possono, nè la devono, così il Primo Vescovo, che sentì questa Violenza, fù Monsignor Benedetto Geraci sotto il Pontificato d'Alessandro VII. l'Anno 1657., e nel quale essendo Giudice della Monarchia D. Ludovico de los Cameros, deputò egli in Lipari suo Commissario D. Diego Orlandi Canonico di detta Chiesa. Apena il Vescovo udì questa novità pregiudiciale, e nociva alla Libertà della sua Chiesa, che subbito ricor-

ricorrendo al Papa,ed esponendogli le Ragioni della medesima, nè implorò vivamente e l'assistenza, e il necessario rimedio. Rimesse il Papa l'affare alla Sacra Congregazione dell'Immunità, dalla quale si spedirono successivamente due Lettere al Vescovo, animandolo alla difesa della sua Chiesa, e promettendoli à Nome di Sua Beatitudine tutta la protettione, ed ajuto, e nelle quali à tenore della Bolla d'Urbano II. di quelle d'Urbano VIII. e di tanti altri Pontefici, novamente dichiarasi essere il Vescovato di Lipari totalmente separato dagl'altri della Sicilia, & immediatamente soggetto alla S. Sede, e che però bisognando, si servisse egli de rimedii prescritti da Sacri Canoni, come apparisce dalla Copia autentica di dette Lettere presentate già in Sac: Congregazione. La prima dunque d'esse dice così:

Illustre, e molto Rev. Monsig., come Fratello.

Num.3. *SPettando à V. S. le Cause Ecclesiastiche nella prima istanza, massimamente di cotesta Mensa Vescovale per disposizione de Sagri Canoni, e Concilii, ed in particolare del Sag: Concilio di Trento nel cap. 20. sess. 24. de reform. con derogazione de Privilegii, e del possesso, benchè immemorabile, ed essendo cotesto Vescovato totalmente separato da i Vescovati del Regno di Sicilia, e sottoposto immediatamente à questa S. Sede, deve V. S. unitamente con Monsig. Nunzio insistere con la dovuta Costanza, e Zelo per rimovere le vessazioni, e molestie, ch'ella avvisa ricevere dalla pretesa Monarchia di detto Regno, con usare, bisognando, li rimedii prescritti da Sacri Canoni, Concilii, e Costituzioni Apostoliche, intendendosene però sempre con Monsig. Nunzio, al quale si dà ordine sù questa conformità per espresso commandamento di N. S., e del seguito se ne aspettarà avviso, mentre à V. S. prego ogni Bene. Roma 14. Marzo 1657.*

Di V. S.,

Come Fratello.
M. Cardinal Ginetti.

Monsig. Vescovo di Lipari.

Francesco Paolucci Segretario della S. Congregazione.

Scrisse anche alcuni Mesi doppo la stessa Sacra Congregazione altra Lettera al sudetto Vescovo, à cui fè pur capitare, coll'Instruzione di quanto doveva fare, alcune ragioni, che dimostravano l'Esenzione chiarissima di detta Chiesa. Questa seconda Lettera è del seguente tenore.

Illustre, e molto Rev. Monsig. come Fratello,

Num.4. *ESsendosi considerate nuovamente nella Sac. Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica, e delle Controversie giurisdizionali le differenze, che sono passate trà cotesta Chiesa, & il Tribunale della Monarchia di Sicilia, particolarmente intorno al ricorso nelle Cause d'appellazione. Questi Eminentissimi miei Signori con l'approvazione di Sua Beatitudine, ban-*

hanno risoluto, che io trasmetta, come fò, à V. S. le copie d'alcuni ordini, che già si diedero, da i quali potrà ella raccogliere, esser la Chiesa medesima immediatamente soggetta à questa S. Sede; Onde all'Arcivescovo di Messina è stato comandato, anco sotto gravissime pene, di rivocar subito le spedizioni fatte, quando si è ingerito nelle materie spettanti à cotesto Tribunale. Inerendo però all'accennate risoluzioni, vogliono l'EE. loro, che valendosi ella de sudetti esempii, non dia luogo in alcun modo alle provisioni de Tribunali di Messina, e di Palermo; Mà riconosca sempre questa Santa Sede, come quella, à cui è soggetta immediatamente la Chiesa di Lipari. Il che anche apparisce dalle accluse ragioni, alla difesa delle quali dovrà ella impiegare tutta l'applicazione sua, con sicurezza di ricevere di qua ogni proporzionata assistenza. Con che le prego dal Signor Iddio vero bene. Roma 10. Luglio 1657.

Di V. S.

Come Fratello
M. Cardinal Ginettti.

Monsig. Vescovo di Lipari.

B. Rocci Segretario della Sac: Congregazione.

Ricevuti dal Vescovo gl'ordini, ed Instruzzioni della Sac: Congregazione, spedì subito li Monitorii all'accennato D. Diego Orlandi, acciò deponesse il preteso Officio di Commissario. Di che avvisato il Giudice della Monarchia, vedendo l'insussistenza della novità fatta, e sentendo disposto il Vescovo ad ogn'altra più valida risoluzione, rivocò d'un subbito la facoltà data all'Orlandi, e ritornarono le Cose allo stato di prima. Costa tutto ciò da un' Attestatione autentica del medesimo Orlandi, che si conserva Originale nell' Archivio di Lipari, e s'è pur esibita in forma autentica la di lei Copia alla Sacra Congregazione; ed'è questa: Num.5.

IO D. Diego Orlandi Canonico della Chiesa Catedrale di Lipari faccio piena, & indubitata fede à tutti, e singoli Officiali magiori, e minori di qualunque Tribunale, ò Magistrato, tanto Spirituale, quanto Temporale cosi dentro, come fuori il Regno di Sicilia, qualmente io sopradetto esercitando l'Officio di Commissario della Regia Monarchia in questa Città, e Diocesi di Lipari, hò lasciato detto Officio, nè più l'hò esercitato, per havermelo commandato con sue Lettere Monsig. Illustriss. D. Ludovico de Los Cameros Giudice della predetta Monarchia &c. Onde &c. Sequitur legalitas in forma.

Veduto da Ministri Regii, ch'era riuscito vano il primo tentativo, con cui pretesero estendere in Lipari la Monarchia, aspettarono la congiuntura d'intraprendere di nuovo il secondo. E però si studiarono di farlo nel tempo, che detto Vescovo venuto à Roma per la visita de Sacri Limini, si trovava lontano dalla sua Chiesa. Era all'ora Giudi-

ce della Monarchia D. Egidio Martinez Rubio, il quale vago di soggettare la Chiesa di Lipari alla sua pretesa Giurisdizione, e di ottenere la gloria di conseguire ciò, che non haveva potuto superare il di lui Antecessore Cameros, elesse Commissario della Monarchia in Lipari D. Tomaso Policastro Canonico pure di detta Chiesa, e ne spedì le Lettere, che colà chiamano Delegatorie; Ciò però che deve notarsi, si è, che non vedendo egli il modo di farle eseguire da Ministri della Corte Vescovale, vi fece dare *l'Exequatur* dagl'Officiali Laici della Città, che furono il Governatore, e li Giurati d'essa. Sono state dette Lettere pure presentate in S. Congregazione, e si tralascia qui d'inserirle per brevità, bastando di riferire l'esecutione data dagl'accennati

Num. 6. Ministri Laici, ch'è la seguente.

Præsententur, & exequantur juxtà earum seriem, continentiam, & tenorem.

D. Emanuel de Castro.

Præsentatæ fuerunt prædictæ Literæ in Off. spect. D. Emanuelis de Castro Capitanei Armorum, & Justitiæ hujus nobilis, & fidelissimæ Civitatis Liparæ de mandato prædicti spectabilis, sub die 29. Novemb. 1659. per quem fuit dictum: Præsententur, & exequantur &c.

Jo: Simon Falanga Mag. Notarius.

Præsententur, & exequantur juxtà earum seriem, continentiam, & tenorem, & registrentur. Liparæ die 1. Decembris 1659.

Carolus Amendola Juratus. Franciscus Pirera Juratus.
Joseph Bonica Juratus.

Die 1. Decembris 1659.

Præsentatæ sunt præsentes Litteræ in Officio Juratorum Civitatis Liparæ Caroli Amendola, Francisci Pirera, & Josephi Bonica, per quos fuit dictum, Præsentetur, & exequantur &c.

Franciscus de Todaro Notarius.

E che dette Lettere Delegatorie fossero state presentate al Tribunale Laicale, ed eseguite da detti Ministri in assenza del Vescovo, comprovasi da una Attestatione autentica, che ne fece poi doppo tutto il Capitolo della Chiesa di Lipari, pur esibita in Sacra Congregazione, e dalla quale si scorge, che il Vescovo partì da Lipari per Roma li 26. Novembre 1659., ove che dette Lettere furono eseguite dal Governatore li 29. Novembre, e dalli Giurati della medesima Città il 1. Decem-

Num. 7. bre dell'istesso anno, come evidentemente si vede.

NOi infrascritti Dignità, e Canonici della Chiesa Catedrale di Lipari facciamo indubitata, e piena Fede à tutti, e singoli Officiali di qualsisia Magistrato, ò Tribunale, sì Ecclesiastico, come Secolare, a' quali sarà presentata la presente, qualmente l'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig. D. Benedetto Geraci Vescovo di questa nostra Chiesa, partì da Lipari

Lipari per Roma li 26. di Novembre del 1659, ed in detta Città di Roma se ne morì, nè più fece ritorno à questa sua Chiesa; Onde in fede habbiamo sottoscritta la presente, munita dal nostro solito Sigillo Capitolare, e sottoscritta di nostra propria mano, questo Dì 29. Luglio 1667.

Benedetto Gualtieri Arcidiacono - Placido Costa Decano -
Nicolò Arcondia Cantore - Francesco Pirera Tesoriere.
Sequuntur Nomina aliorum Quatuordecim Canonicorum prædictæ Ecclesiæ Liparensis.

Sequitur Legalitas in forma &c.

Da sì irregolare Attentato ben si conosce, e la Costanza del Vescovo, e la Frode poi pratticata nel eseguirsi le accennate lettere Delegatorie in assenza d'esso da i Ministri Secolari della Città, quasi, che havessero potuto questi pregiudicare alla Libertà della Chiesa di Lipari con il di loro *exequatur*, e sottomettere detta Chiesa con Laicale autorità al giogo intolerabile di sì ignominiosa Servitù.

Appena gionse in Roma il sudetto Vescovo, che assalito da mortale infermità, passò da questa all'altra vita, e però succedutoli nella carica Monsig. Francesco Arata Referendario dell'una, e l'altra Signatura, toccò à lui di resistere, come fece, à violenza sì esorbitante, e d'abolire questo pregiudizio nuovamente introdotto nella sua Chiesa. In essa dunque arrivato, non lasciò prima di pratticare co' Ministri Regii tutte le diligenze, servendosi de' lenitivi più dolci per rimuoverli dall'Attentato. Mà crescendo gl'insulti, sino ad ordinarseli dal Giudice della Monarchia, che gli trasmettesse il Processo d'una Causa Ecclesiastica, che allora agitavasi tra Bartolomeo Santospirito, ed' il sudetto D. Tomaso Policastro preteso Commissario della Monarchia, ricusò il Vescovo costantemente di farlo, e dichiarossi con Zelo, che detto Commissariato, era una Novità pregiudiziale, e da non potersi da lui più tolerare nella sua Chiesa. Costa tutto ciò dalla Lettera autentica, ch'egli scrisse al sudetto Giudice della Monarchia, ch'è stata pure presentata in Sacra Congregatione, ed è così:

Illustrissime Domine.

Litteras Dominationis Vestræ Illustrissimæ recepimus tenoris sequentis. Nos V. J. Doctor D. Egidius Martinez Rubio &c. (Subsequuntur Litteræ citatoriæ &c.) *prò quarum responsione dicimus Dominationi Vestræ Illustrissimæ, cognitionem causæ commissæ per supradictum Proregis rescriptum, Iudex, ad quem spectat &c. nobis competere, ex eo quià prænominatus Sacerdos, & Canonicus D. Thomas Policastro unus est ex Subditis nostræ huius Ecclesiæ. Nec ipsi suffragatur inspectio, sub qua forsan Dominationi Vestræ Ill.mæ illudere intendit, uti in hac Civitate prætensus Ordinarius Commissarius Regiæ Monarchiæ, inspectis rationibus jam à Nobis Excellentissimo Domino Proregi expositis, & his remissis ad Regios Consi-* Num. 8.

liarios, quarum rationum vigore nunquam nos permisimus, immò à Nobis omninò fuit exclusus talis Commissariatus nomen, & exercitium, uti novitas nostræ Jurisdictioni, & multò magis bonę Animarum Curę perniciosissima. Itaque Pastorale munus nos adstringit, supradictas Citatorias Litteras consultare, uti consultamus cum Vestra Illustrissima Dominatione, cui nosmetipsos exhibemus. Datum Liparæ die 13. Maii 1667.

Franciscus Episcopus Liparensis.

Che però havendo il sudetto Vescovo fatto ricorso al Papa, & alla Sacra Congregatione, e ricevuti gl' ordini, spedì egli li Monitorii contro l'accennato Policastro preteso Commissario della Monarchia, acciò deponesse l'Officio sotto pena di Scommunica maggiore, ed altre riservate al suo arbitrio. La copia autentica di detti monitorii è pure stata esibita in Sacra Congregatione, ed il tenore d'essi è così:

Num. 8. *Franciscus Arata Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Liparensis, Utriusque Signaturæ Referendarius, Regiusque Consiliarius &c.*

Cum ad notitiam nostram pervenerit, tibi D. Thomæ Policastro nostræ Cathedralis Ecclesiæ Canonico, Litteras quasdam, quas vocant Delegatorias, à Tribunali Regiæ Monarchiæ fuisse directas, quibus uti prætensus Monarchiæ eiusdem Commissarius iubebaris, nedum eas nobis, & Curiæ nostræ Episcopali iudicialiter exhibere, & intimare, sed & Joannem Mercorella Regium huius Urbis Segretum à nobis, ob denegatam ab ipso Decimam quandam Mensæ Episcopali debitam, publicæ Excommunicationi subiectum à Censuris absolvere ad reincidentiam &c. Quoniam verò non sine gravi culpa muneri hac in re nostro deesse possumus, urgente præsertim Sanctissimi Domini Nostri, ac Sacræ Congregationis Mandato, quo adstringimur in præsenti, ideò sub pœna Excommunicationis maioris latæ sententiæ ipso facto incurrenda, aliisque arbitrio nostro infligendis, tibi præcipimus, & mandamus, teque monemus, quatenus inposterum Ordinarium Regiæ Monarchiæ Commissarium te non audeas appellare, nec munus istud sub quocumque prætextu amplius exercere. Unde &c. Datum Liparæ die 23. Novembris 1668.

Franciscus Episcopus Liparensis.

Intimorito il Policastro, rinunciò subito la Carica di Commissario, ed'allora in poi fino al dì d'hoggi, non s'è sentito mai più nella Chiesa di Lipari questo Commissariato della Monarchia, havendo i Vescovi sempre invigilato à non lasciarvelo mai introdurre. E benche da due, ò trè Vescovi ultimi Antecessori del presente, si sia permesso, e tollerato l'abuso di rimettere qualche volta in Palermo al Tribunale della Monarchia li Processi delle Cause, già decise nella Corte Vescovale di Lipari, ciò però è accaduto, ò in tempo, che detti Vescovi erano assenti dalla loro Chiesa, come successe appunto l'anno passato, mentre

mentre Monsignor Tedeschi era in Messina per difesa dell' Immunità, ò per timore delle pene, ed esilii minacciatili da i Vice-Re; ò finalmente per qualche privato Interesse di nomine Regie a' Vescovati di Sicilia. L'habbiano però essi tolerato, e permesso, ò per per timore degl'Insulti, che per altro dovevano costantemente soffrire, ò per privato Interesse, che in Prelati sì degni Noi non possiamo mai credere, niente di meno, ella è cosa chiarissima, che la loro Connivenza in questa parte non hà potuto pregiudicare alla Libertà della Chiesa di Lipari, e à i dritti sopra d'essa della Sede Apostolica, mentre è notissimo à tuti, che: *Delictum Personæ non potest in detrimentum Ecclesiæ redundare*, non essendo stati essi, che solamente *Custodes, & Tutores, non verò Arbitri, & Domini Ecclesiæ suæ*, onde havessero potuto con questa trasmissione di Processi, sottometterla in alcun modo al giogo della Monarchia, di cui sempre fù esente, & à cui non deve, nè può mai soggiacere. De regul. dur. in 6. num. 76.

Qualunque loro condescendenza è stata in se stessa sempre nulla, ed invalida, non hà mai potuto obligare la detta Chiesa à riconoscere un Tribunale per se illegitimo, e incompetente, come che pratticata contro le determinazioni di tanti Concilii, specialmente del Milevitano, e Cartaginese, e le dispositioni chiarissime de' Sacri Canoni. E finalmente qualunque Arbitrio, ò per forza, ò volontariamente usato da loro, non hà havuto vigore di toglier via il Privilegio generale, e molto meno il particolare alla medesima Chiesa, ed à suoi Chierici solamente concesso, poiche, come ben scrisse il gran Pontefice Innoc. III. e veramente è à proposito nel caso nostro: *Manifestè patet, quod non solùm inviti, sed etiam voluntarii pacisci non possunt, ut Sæcularia Iudicia subeant, cum non sit beneficium hoc personale, cui renunciari valeat, sed potius toti Collegio Ecclesiastico sit indultum, cui Privatorum pactio derogare nō potest*. In oltre, molto meno hà havuto forza di obligar mai i loro Sudditi à consentire à un sì grā pregiudizio, contrario in tutti i modi alla loro Esenzione, ed antichissima Libertà, mentre come ivi spiega la Glossa: *Sicut Clericus huic privilegio, quod inductum est in favorem totius Ordinis Clericalis renunciare non potest, ita nec Episcopus potest huic Privilegio renunciare, vel consentire, ut Clerici hoc possint, nec potest eos compellere ad hoc, cum eadem ratio sit hinc inde*. 1. & 2. inolita &c. placuit &c. ac 3. q. 6. non liceat. Cap. Si diligenti de Foro Competet. Ididem v. Clerici.

La Quinta, ed ultima Raggione à favore della medesima Chiesa comprende trè forti Motivi, che dimostrano nelle materie Ecclesiastiche, e Spirituali governarsi ella con stile, e Leggi totalmente diverse da quelle, colle quali governansi l'altre Chiese della Sicilia; e però conforme da queste totalmente in dette materie separata, e divisa, così anche intieramente esente dalla pretesa Monarchia di quel Regno.

Il primo motivo dunque si è, che il Vescovato di Lipari è stato sēpre, ed

ed è anche hoggidì, come moltissime Chiese del Regno di Napoli, di pura collazione Pontificia, ove tutti gl'altri della Sicilia, con quello pure di Malta, sono di nomina Regia, il che non hanno mai ardito di controvertere li stessi Ministri Regii.

Il secondo motivo si è, che in Lipari non hà mai havuto luogo, nè hoggi pur l' hà, la Bolla della Cruciata, la quale per altro s'estende per tutte le Città, e Terre della Sicilia, secondo il tenore dell'istessa Bolla.

Publicasi ella ogn'Anno per tutto il Regno da i Ministri à ciò deputati dal Commissario Generale di Spagna, i quali dispensano detta Bolla, e riscuotono il Denaro, secondo l'Indulto, che suol concedersi al Rè dalla Sede Apostolica. L'Isola solamente di Lipari non partecipa di d. Bolla, che non si è mai in essa publicata, ne vi si può publicare, conforme ne pur si estende, ò può estendersi in tutto il Regno di Napoli.

Il terzo finalmente, che ne pure in Lipari esercita alcuna Giurisdizione, ò s'è estesa mai in essa l'Inquisizione di Spagna, come l'esercita generalmente in tutta l'Isola di Sicilia, mà il Vescovo ivi è quello, che fà l'Officio d'Inquisitore Apostolico.

Questi motivi sono così evidenti, che da se soli quando tanti altri non ve ne fossero, basterebbero à persuadere, che la Chiesa di Lipari, non può, nè deve in conto alcuno esser soggetta alla pretesa Giurisdizione della Monarchia di Sicilia, conforme, non è ella, ne mai è
Tom. I. stata soggetta alla Nomina del Rè, ne vi si estende, ò si è estesa mai in essa la Bolla della Cruciata, e l'Inquisizione di Spagna. Questi stessi motivi havendo attentamante considerato il Padre del Bene nella sua opera *de Imunit. Ecclesiastica*, discorrendo del la Chiesa di Lipari, e sua Diocesi, scrisse così -- *Insula Liparæ quoad Temporalia unita fuit cum Regno Siciliæ ultrà Pharum, non verò quoad Spiritualia. Undè Liparitanæ Ecclesiæ collatio fuit semper liberæ dispositionis Sanctæ Sedis. Nec illuc introduci debet S.Officium sicut in Regno Siciliæ, sed sicut in Regno Neapolitano, nec eo extenditur Bulla Cruciatæ, præsertim quoad absolutionem Casuum reservatorum, ut declaravit, & decrevit Urbanus VIII. & Innocentius* X. e cita in conferma di ciò due Decreti della S. Congregazione sotto li 4. Febraro 1611. e li 6. Agosto 1655.

Ecco in Ristretto tutte le Raggioni à favore della Chiesa di Lipari, che mostrano apertamente, quanto sia irregolare, ed ingiusta la pretesa Giurisdizione, che sopra d'essa tenta anche hoggi d'esercitare la Monarchia di Sicilia, Queste medesime Raggioni havendo attentamente considerato la Santità di Nostro Signore, allora, che per sua somma Clemenza si compiacque d'eleggere al governo di detta Chiesa Mon-

signor

signor Tedeschi presente Vescovo, si degnò comandarli conforme sopra accennassimo, che operasse *viriliter*, nè permetesse in Lipari novità alcuna per parte della pretesa Monarchia, ma che ostasse costantemente ad ogni tentativo della medesima. Che però conforme questo Prelato dovette intieramente ubbidire à i Supremi Commandi di S.B. così conoscerà il Mondo tutto, che la Causa, ch'egli difende, non può essere ne più giusta, ne più santa, trattandosi del principal Privilegio, che concerne l'antica Libertà, e la singolarissima Esentione della sua Chiesa.

Da quanto fin quì con sensi di Verità s'è narrato, ben si comprende la malizia, e l'eccesso, in che hà inciampato l'Autore della Scrittura, e l'astio veramente velenosissimo, con che s'indotto à comporla, e publicarla poi colle Stampe; ed all'incontro vedranno gl' Huomini savii, e che misuran le cose senza l'Impegno di Passioni private, la necessità indispensabile, nella quale ci hà posti, di dar alla Luce anche Noi questa breve Difesa, à fine di vendicare Monsig. Vescovo di Lipari da tante Imposture, e Calunnie, colle quali hà egli ferito notabilmente l'Honore, la Coscienza, ed'il Zelo di tal Prelato, e stesa in quella tante Bugie, contro l'evidenza de Fatti, e contro la stessa Verità.

Ma prima di dar fine a questa nostra Difesa, non possiamo far di meno di non confutar nuovamente i Punti più principali da Noi toccati di sopra, e in conseguenza molti altri ancora sopra de quali appoggia egli la sua Scrittura Spagnola, e l'altr' Autore la sua Italiana; Ed in vero, potressimo facilmente opporgli un'infinità di Testi Canonici, di determinazioni de Concilj, e d'autorità di Santi Padri, e confermare il nostro Assunto coll'approvazione di moltissimi Dottori, che l'han trattato. Ma come che habbiam da fare con chi ò non vuol' intendere, ò rivolta in senso contrario ciò, che chiaramente si legge ne Sacri Canoni, conforme si è veduto ne Testi addoti di sopra; In oltre poco è informato de Concilij, e molto meno de Santi Padri, e non conosce miglior Autore del Solorzano, del Royas, e del Salgado, onde niente lo moverebbero tanti altri più accreditati, che li potressimo addurre contro; ci siamo contentati metterli avanti gli occhi, ciò che almeno sopra i medesimi Punti han sentito, e scritto a i Rè Predecessori, i Ministri più interessati, e Vicerè più cospicui della Sicilia. Oltre dunque alla Lettera, che sù questa materia scrisse all' Imperator Carlo V. D. Antonio Montalto Avvocato Fiscale del Regno, ed oltre all' Informazione distinta, che pur ne diede D. Ugo de Moncada sottoscritta da i principali Dottori della Città di Palermo, e che conservansi autentiche nell'Archivio Vaticano, e di Castel S. Angelo, e quali potressimo qui rapportare, e che per brevità tralasciamo, ci basterà riferire l'altra, che scrisse al Rè Filippo III. il Duca Feria, mentre era

Viccrè di Sicilia, che è la più riguardevole, e che pure stà registrata
Cod. 5553. nella Bibliotheca Vaticana.

In essa dunque scrivendo il sudetto Duca al Rè, il qual voleva una esatta Notizia dell'Origine, Officio, Abusi, ed Inconvenienti, che erano insorti nel preteso Tribunale della Monarchia, e de rimedij da prendersi a fin di mettere in salvo la sua Coscienza, per quel che spetta all' Origine, ed Officio, dice così: *Quanto al 4. de lo que importa este*
Pag. 2. *nombre de Monarchia, propriamente hablando, es una Preheminencia, que tiene V. M. de ser Legado Nacido de la Silla Apostolica; y Legado Nacido es dicho, porque luego es Rey de Sicilia, y Successor del Conde Ruger, nace en esta Preheminencia de Legado Apostolico.*

Supposto dunque per vero il Privilegio della Monarchia, che si è sempre costantemente negato dalla Sede Apostolica, non sarebbe in tal caso il Rè giamai Legato *a Latere*, come asseriscesi dall' Autore della Scrittura, ma semplicemente Legato *Nato*, e in conseguenza con facoltà inferiore, e assai diversa di quella, che si pretende, e si suppone erroneamente potersi esercitare nella Sicilia. Non essendo dunque in tal caso Legato *a Latere*, ma solamente Legato *Nato*, come afferma il Duca di Feria, udiamo un poco l'Officio, che potrebbe competerli, e osservaremo, che quanto egli scrive al Rè, niente differisce da ciò, che trovasi stabilito ne Sacri Canoni, specialmente nel *Cap. Excommunicatis de Offic. Legati*. Distinguendo egli dunque tre
Pag. 3. sorti di Legati Apostolici, dice così: *El 5. puncto es entender lo que toca de su officio al Legado Nacido, porque entendido esto, se entenda iuntamente en lo que se puede haver excedido en lo passado, y excede en lo por venir; y segun los Sacros Canones de tres maneras que ay de Legados, unos de Latere, otros Nuncios, otros Nacidos, estos postieros se dizen ser de grande autoridad, los Nuncios de mayor, y los de Latere de mucho mayor, todos pero convienen en esto, quen su Provincia son Juezes Ordinarios, y exercitan su Jurisdicion &c. pero ay esta differencia entre ellos, que los Legados a Latere, como mas preheminentes entre ellos, por costumbre de la Romana Yglesia, no suelen ser sino Cardenales, y pueden conferir, y aun reformar Beneficios tocantes al Patronazgo de la Yglesia, lo que no pueden ni los Nuncios, ni los Legatos Nacidos, y mas que los Legados a Latere fuera de Roma pueden absolver de la Excommunion, que se encuerre por aver puesto las Manos violentas en Persona Ecclesiastica, los Nuncios solamente pueden en su Provincia, lo que no pueden in ninguna manera los Legatos Nacidos. Finalmente los Legados a Latere pueden todo lo que puede el Romano Pontifice, sino es lo que specialmente se ha reservado, porque en esto, sino es Privilegio particular, no pueden nada, los Nuncios empero, los Legados Nacidos solo pueden lo que les permitte, y concede el derecho, y los Sacros Canones.*

Ec-

Ecco dunque per testimonianza dell'istesso Duca di Feria Vicerè di Sicilia, che anche ammesso, che il Rè eserciti in Sicilia l'officio di Legato *Nato*, con ciò però non hà facoltà alcuna d'assolvere ne pure dalle Censure incorse *ob injectionem manuum in Clericos*, e dalle quali può assolvere il Legato *a Latere*, ed il Nuncio Apostolico nella sua Provincia; In conseguenza molto meno da quelle riservate unicamente al Romano Pontefice, e dalle quali non può concedere Assoluzione alcuna non che il Nuncio Apostolico, ne pur l'istesso Legato *a Latere*. Come dunque l'Autore della Scrittura pretende, che far si possa e l'uno, e l'altro, e fà tanto rumore per assodarlo citando Canoni, e allegando Dottori, ed esempj, che ò niente sono a proposito, ò dicono il contrario, e che devono chiamarsi Corruttele pessimamente introdotte con danno considerabile delle Coscienze?

Ma udiamo ciò, che lo stesso Duca rappresentando al Rè gl'Inconvenienti, ed Abusi, che si andavano introducendo nel Regno sotto il pretesto della Monarchia, dice in appresso. Parlando dunque d'essi, soggiunge: *El primero Abuso es, que el Monarca conozca, y aya de conocer de todas las Appellaciones de las Sentencias, la quales han sido dadas en el Reyno de algunos Delegatos Apostolicos, ò Commissarios, por que segun se entiende, a poco que se usa, y parece ser cosa contra la Disposicion de los Sagrados Canones, y tales Appellaciones solian introducirse en la Corte Romana, segun lo rifiere D. Hugo de Moncada, y los Lettrados, que se firmaron en su Carta scritta al Rey Catholico, y Montalto en la que scribe al Emperador degloriosa memoria, sino que tenga V. M. particular Indulto de donde expressamente se de tal Facultad*. Non havendo dunque mai il Rè Cattolico ottenuto alcun particolare Indulto sopra di ciò dalla Sede Apostolica, che hà sempre detestato la pretesa facoltà di Legato, e l'asserto Privilegio della Monarchia, non può, ne deve senza gravissimo torto della medesima Santa Sede, e senza evidente pericolo dell'Anime di tanti Popoli conoscere il Giudice della Monarchia le Cause già decise da i Delegati, e Commissarii Apostolici, come cosa contraria a' Sacri Canoni, ed Abuso nuovamente introdotto, anche supposto per vero il preteso Privilegio della Monarchia. Pag. 5.

Tratta poi doppo il Duca di Feria dell'*Exequatur*, che è l'altro Punto da Noi toccato di sopra, e dice così: *El 2. Abuso es, que en aquellas Causas, que se comietan en el Reyno, ò que de otra manera tocan por via de principal Juicio, ò queden tocar por via de Apellacion, ò por otros remedios a la Real Monarchia, si vien algun Rescripto Apostolico, por el qual de orden del Pontifice la Causa se avoque, y se trayga a Roma, en el qual caso se acostumbra en el Reyno no executar tales Rescriptos, ni darles la Executoria; Lo qual tiene difficultad, y escrupolo, por que puesto que los Reyes de Sicilia sean hechos Legados Nacidos, no por eso* Ibid.

eso el Pontifice abdica de si la autoridad universal de poder conocer destas Appellaciones etiam per viam saltus omisso medio.

Ni vale para esto la Bulla concedida al Conte Ruger, en la qual le promete el Papa de no embiarle Legado, por que el Pontifice no pue abdicar de si, ni de sus Successores, ni de la Silla Apostolica la Potestad universal, la qual le hà dado Christo, ni puede eximir a ningun Christiano de tal Potestad, por que seria eximirlos de la Potestad de Dios. Ni Capitulos del Reyno, ni Fee prestada por los Vassallos de guardarlos, puede impedir, que no se aya de obedecer al Papa; Por que depende la Monarchia de su voluntad, y no de otro, y hazer Statudo, o Ley sobre las cosas Ecclesiasticas no toca al Rey, como a Rey, ni tanpoco como a Legado la superioridad, del qual no se entiende de hazer Leyes principalmẽte tocantes en derogacion de la Silla Apostolica, de mas de que hazer, lo puede causar scandalo, y provocar la voluntad del Summo Pontifice, teniendo Noticia de tales ostinaciones, que directè, o indirecte tocassen a su Preheminencia, a pensar de destruir, y revocar la Monarchia, por ser cosa, que depende de su voluntad, y de su potestad, o de hazer otra provision contra la intencion de V. M.

Questa è veramente una fortissima Apologia per i Vescovi di Catania, Girgenti, e Mazara, e molto più per quello di Lipari, e quando anche non vi fosse altro, che dire a favore del loro impegno, basterebbe la sola Lettera del Duca di Feria per far conoscere al Mondo quanto sia irregolare, ed impropria la Persecuzione, che se li muove per haver publicata la Dichiarazione della Sacra Congregazione dell' Immunità per espresso Comando di Nostro Signore, senza il Regio *Exequatur*, e far comprendere in oltre ciò, che può fare la Sede Apostolica contro la pretesa Monarchia.

Ma è degno di registrarsi a Caratteri d'oro, e molto più da imprimersi nell'Animo de Ministri Regij, quel che esso Duca poi doppo suggerisce opportunamente al Rè circa l'Origine di tali Abusi, ed è questo: *Quanto al 9. Punto de las Causas de las quales se puede haver*
Pag. 7. *introducido estos Abusos, hallo que son cinco. Lo primera el Zelo desordenado de acrecentar alas vezes las Preheminencias Reales, teniendo en esto mas puesto los Oios a sus fines particulares, que al verdadero servicio de V. M. porque ningun mayor servicio se puede hazer a un Principe Catholico quanto es, primero proveer a su Cosciencia, y des pues al bien de sus Reynos, pues nuestro Señor Iesu Christo dise que ninguna cosa aprovecha el aver ganado, y ser Señor del Mundo, si ha deser con detrimento, y dano del Alma. La 2. es las graves Penas, con que han castigado los Ministros de V. M. contra su Real Intencion, lo que con alguna Libartad han osdo en esto particular hablar, siguiendo las Leyes de aquellos gentiles Emperadores ambiciosos de lo que les tocava, y no tocava, los quales por sa-*

cri-

crilegio condenavan a los que disputavan de su potestad, como Hombres que la lumbre de la Fe no los avia amonecido, y dado a entẽder lo que muestran a V. M. que las cosas de Cesar han deser de Cesar, y las de Dios han deser de Dios; y que solo a quello puede el Rey, que de Rason, y Iusticia deve haser, y no lo que es su voluntad, porque si esto fuesse, ninguna differencia hauria entre ellos los que llamamos Reyes, a los que ellos llamaron Tirannos. La 3. es el pretexto, y color del bien publico, del qual quanto males nacen en la Republica, no ay que representarlo a V. M. que no se podrian sin muy gran lastima. La 4. Causa es las Cartas, que los Reyes han escrito a sus Ministros sobre la observacion de sus Preheminencias, porque como D. Hugo advierte al Rey Catholico, muchas vezes los Reyes no informados bien de lo que passa, suelen reprehender a sus Ministros de negligentes, y descuydados en guardar sus Preheminencias. La ultima es la ignorancia de los Fiscales, y entonces le parece que satisfacen bien a su Officio si solo aentiende a la Causa del Rey contro la Sentencia de Adriano Emperador, el qual iuzgava por Principe bueno, el que la Causa del Fisco tenia por mala.

Se quanto scrive il Duca di Feria, si considerasse attentamente da Ministri Regij, non si sentirebbero tante stravaganze sotto il pretesto della Monarchia, quante ne habbiamo osservato ne tempi andati, e ne vediamo con indicibil cordoglio, e scandalo universale de Popoli contro i sudetti Vescovi presentemente.

Perche però premeva infinitamente al Rè d'assicurare la sua Coscienza, e doveva esso Duca per commando del medesimo suggerirgli un rimedio certo per poterla mettere in salvo, gli propose l'unico, e solo di ricorrere alla Sede Apostolica, ed è così: *Narrando todas las* Pag. 10. *Causas a su Santtidad, que ay para conservar, y confermar esta Preheminencia Real de V. M. y suplicarle, que con nuevo Indulto sea servido de confermarla para quitarlo todo el scrupolo de Cosciencia en lo passado, y por venir confirmando generalmente toda la Potestad, y Iurisdicion, que los antecessores de V. M. han tenido, y sus Ministros en su nombre en este Reyno de Sicilia deser Legados Nacidos.* Non haverebbe il Duca di Feria parlato al Rè con libertà così grande, se havesse osservato negli Archivij del Regno il minimo fondamento, su cui potesse sicuramente appoggiarsi la pretesa Giurisdizione della Moaarchia, ne vi era bisogno di nuovo Indulto a fin di convalidare e gli atti fatti da i Ministri de i Rè Predecessori, e da farsi poi in oltre successivamente da gli altri, quando fosse stato valido, e vero il Privilegio di Urbano II. concesso al Conte Rogiero. Che se questo Indulto non è mai fin' hora stato ottenuto dalla Sede Apostolica, lascio all' Autore della Scrittura il considerare le conseguenze, che seco porta una tal Giurisdizione, che per esercitarsi senza scrupolo, ed esser valida, e sussistente, ricer-

-ca,

ca, come dice il Duca di Feria, un nuovo Privilegio della Santa Sede.

Finalmente, non credendo l'istesso Duca, che potesse bastare semplicemente un nuovo Indulto senza appoggiarlo con alcune Clausule, che fossero particolari per l'attuale esercizio della pretesa Giurisdizione in Sicilia, suggerisce al Rè varij Avvertimenti, e sono li seguenti: *La una es, que no aprovecha nada dar rimedio a la propria autoridad de V. M. ni al publico, y temporal Beneficio de este, o de otro Reyno, ni de los particulares de como lo hizieron los que alongaron el uso de la Monarchia contra la Libertad, y Iurisdicion Ecclesiastica, si con todo esto no se remedia primero a la Cosciencia, y las cosas del Alma, porque no todo a quello lo qual es util, y tolerado por la Yglesia, es honesto, y licito a la Cosciencia, porque lo tal a las vezes se permitte, y tolera por no sentirse con fuerzas la Yglesia para impedirlo, o por non dar occasiones a los Principes de alguna inobediencia, y de perderles el respecto, que se les deve, viendolos alas vezes mas ambiciosos de lo que seria menester, o por otros particulares intereßes, y disignios suos, o por faltarle el zelo, que se deve tener a la Yglesia, y el animo con el mal exemplo, que dan los Principes.*

Pag. 12.

La 2. es, que cada Año el dia Iueves Sancto se lee la Bulla, que se dize in Cœna Domini, en la qual se promulgan muchas Excomuniones Papales contro los que offenden directè, o indirectè la autoridad Apostolica con conocer las Causas, que a ella tocan, y la Libertad, o Iurisdicion Ecclesiastica, y impide la Execucion de los Rescriptos Apostolicos concernientes a Iusticia, o a Gracia, y otras semyantes, que no parece que pueden estar iuntamente, con lo que se usa en Scilia por via de la Monarchia, si los Reyes no toman algun aßiento con su Sanctidad, que ellos, ni sus Ministros no sean comprehendidos por tales Canones &c. Ni se pueden escusar que la Yglesia lo sufre, y lo tolera, porque expreßamente en la dicha Bulla ay Clausula, que dize, ni por qualquier tiempo, ni por qualquier dissimulacion, tolerancia, o pacencia dela Yglesia, o delos Romanos Pontifices, ni por qualquier Acto contrario, no se puede, ni deve preiudicar a la Iurisdicion Ecclesiastica, y mas ha avadido el Summo Pontifice, que oy es una Clausula contra los Confessores, que absolvieren tales Excomulgados, que queden ellos ipso facto excomulgados. Ni pienso vale excusar estas Excomuniones impediendo, que no se lea, ni se publique la Bulla ia Cœna Domini, porque esto es querer con un mal remediar otro, y tomar por escusa una Ignorancia procurada, y affectada, delo que se puede, y deve saber, y delo que es publico, y se publica cada Año en Roma delante todos Ebaxadores de los Reyes, y Principes, y lo que es publicado en Roma, se iuzga ser publicado en el Orbe.

Così scrive al Rè Filippo III. il Duca di Feria Vicerè di Sicilia, Mi-

Ministro non men prudente, che dotto, e che nutriva sentimenti degni della sua Nascita, e dell'Impiego, ch' esercitava, non già nella maniera, con che l'Autore della Scrittura Spagnola, e l'altro pure dell'Italiana ardiscono di publicare a gl'occhi del Mondo tante Falsità, Errori, e Calunnie per ingannare i Popoli, e sostenere un' Impegno contrario a' Sacri Canoni, all'autorità suprema del Papa, ed al decoro de più zelanti Vescovi della Sicilia.

Acciò però chi leggerà questa nostra Difesa possa havere un'esatta notizia di quanto è occorso non solamente in Lipari, ma anche in Sicilia circa la Dichiarazione della S. Congregazione, così per quel che riguarda la Libertà, ed'Esenzione della Chiesa di Lipari, come per quel che concerne la nullità dell'assoluzioni dalle Censure riservate alla S. Sede, che erroneamente si pretende poter concedere in quel Regno il preteso Giudice della Monarchia, e acciò pure conosca il Mondo il fortissimo zelo di N. S. Clemente XI. che sicome in tutto il tempo del suo glorioso Pontificato non hà lasciato in ogni occasione di vendicare le Ingiurie fatte all'Immunità Ecclesiastica, ed'à i dritti della Sede Apostolica, così anche in questa hà fatto mirabilmente spiccare la sua eroica Costanza, vendicando tutti gl'insulti, e resistendo à tutte le vane Pretenzioni de'Ministri Regij in Sicilia, habbiamo giudicato necessario l'inserire qui sotto tanto l'accennata Dichiarazione della S. Congregazione, quanto tutte le Lettere, Brevi, e Decreti, che si son fatti nelle Controversie presenti ò dalla Santita Sua, ò per espresso Commando della medesima.

Doppo dunque, che Monsig. Tedeschi Vescovo di Lipari venuto à Roma rappresentò à N. S. l'Attentato, che si commetteva in Sicilia contro l'Esenzione della sua Chiesa, e fù rimesso l'affare alla S. Congregazione dell'Immunità, questa coll'approvazione di S. B. divenne alla sudetta Dichiarazione, della quale habbiamo discorso più volte nella Prima, e Seconda Parte, e ch'è del seguente tenore:

Illustre, e Molto Rev. Monsig. come Fratello.

E' giunto à notizia di questa S. Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica, che Gio: Battista Tesorerò, e Giacomo Cristò Catapani di cotesta Città doppo essere stati dichiarati da cotesta Curia Vescovale con publici Cedoloni incorsi nella Scommunica Maggiore riservata al Sommo Pontefice per haver esatto da certi Comestibili della Mensa Vescovale mandati a vendere nella publica Piazza di cotesta Città, una certa porzione chiamata ragione di mostra, siano ricorsi à Tribunali del Regno di Sicilia, ed'habbiano ottenuto l'Assoluzione da dette Censure ad Cutelam, con la reincidenza doppo un mese ad'effetto di poter comparire in giudicio, e dedurre ivi la da loro pretesa ingiustizia di detta Scommunica. E perche dalle Censure riservate al Sommo Pontefice non è permesso à Cardinali

Legati

Legati à Latere, ne agl' Arciveſcovi, Veſcovi, ed'Ordinarij de' Luoghi, nè à qualunque altro Tribunale, ancorche ſia quello di Monſig. Uditore Generale della Rev. Camera Apoſtolica, il concedere Aſſoluzione alcuna, anche con reincidenza, ed à Cautela, nè può da eſſi riconoſcerſi in grado d'Appellazione la validità, e giuſtizia di dette Cenſure, ſpettando ciò à queſta S. Congregatione dell'Immunità Eccleſiaſtica à tal effetto deputata da' Sommi Pontefici. Perciò la medeſima coll'Approvazione di N. Sig. hà ordinato doverſi ſcrivere à V. S., che per rendere nota non ſolo a detti Gio: Battiſta Teſorero, e Giacomo Criſtò Cenſurati, ma ancora à tutti li Fedeli di coteſta Città, e Dioceſi la nullità di detta Aſſoluzione per difetto di Giuriſdizione, e in conſeguenza l'obligo, ch'à ciaſcuno Fedele corre di vitare, ed'eſcludere li detti Cenſurati da ogni Conſorzio, e Commercio ſecondo il preſcritto de' Sacri Canoni, debba ciò notificarſi con publico Editto, ad effetto, che da alcuno non poſſa allegarſi l'Ignoranza, ne' ſuffraghi loro alcuna buona Fede, ò altro ſpecioſo preteſto di trattare, e converſare con detti Cenſurati, ſin à tanto che da queſti non ſarà fatto ricorſo alla Santa Sede per l'Aſſoluzione, ò venga da queſta S. Congregazione riconoſciuta, e dichiarata la da loro preteſa ingiuſtizia di dette Cenſure. Dovrà per tanto V. S. fare affiggere la preſente Dichiarazione ne' Luoghi ſoliti di coteſta Città, e mandare in Sacra Congregazione publico Documento di detta Affiſſione, e Dio la feliciti. Roma 15. Agoſto 1712.

Di V. S.

Come Fratello
G. Card. Mareſcotti

Monſig. Veſcovo di Lipari.

P. Veſc. di Cirene Segretario.

In Dei Nomine. Amen.

Fidem facio per præſentes Ego A.C. & Sacræ Congrrgationis Immunitatis Notarius infraſcriptus qualiter ſupradicta Copia Litterarum extracta fuit ex ſuo proprio Originali exiſtente in Secretaria ejuſdem Sacræ Congregationis, cum quo facta collatione concordare inveni. Originál verò reſtitutum fuit Illuſtriſs. & Reverendiſs. D. Mareſuſco Epiſcopo Cirenenſi dictæ Sacræ Congregationis Immunitatis Secretario. In quorum fidem &c. Romæ hac die 17. Auguſti 1712.

Ita eſt Paulus Fatius A. C. & Sacr. Congr. Immunitatis Notarius.

Publicata in Lipari queſta Dichiarazione, ſeguirono poi colà le già note violenze, ed'Ingiurie, e contro la Libertà di quella Chieſa, e contro il Jus ſupremo della Sede Apoſtolica, ch'habbiamo raccontato nella ſeconda Parte diffuſamente.

Non ſono reſtati eſenti però dal dovuto caſtigo, e dalla pena ben meritata tutti gl'Autori delle medeſime, mentre arrivate à notizia di N. S.,

N. S., e provata con autentici Processi l'audacia, e temerità di quelli, hà la Santità Sua, con un fortissimo Breve pieno veramente del suo Apostolico Spirito dichiarato incorsi nella Scommunica maggiore contenuta ne'Sacri Canoni, e Costituzioni Apostoliche, e specialmente nella Bolla *in Cœna Domini* tanto l' asserto Commissario della Monarchia D. Vincenzo Aucello quanto il dilui Nepote D. Francesco Aucello, e tutti li suoi Ministri, ch'hebbero ardire di pratticarle, come pure li Soldati Spagnoli, ch'uniti à medesimi assediarono in Lipari il Palazzo Vescovale, e commisero li consaputi insulti contro il Vicario Generale, ed'il Confessore del Vescovo.

Prima però che s'usassero in Lipari dette Violenze, havendo considerato la Sacra Congregazione, ch'era pur troppo necessario di svellere da quel Regno sì fatto Abuso, con che concedevansi dal preteso Giudice della Monarchia l'Assoluzioni dalle Censure riservate al Sõmo Pontefice, stimò bene per sicurezza delle Coscienze di tanti Popoli di mandare circolarmente à tutti i Vescovi di Sicilia una Dichiarazione consimile, acciò notificassero à loro Sudditi la nullità di dette Assoluzioni, e comandandoli espressamente, che l' affiggessero in un' Editto. Alcuni d'essi sotto varij pretesti si scusarono di farlo, altri ricorsero à Ministri Regij per l'*Exequatur*. Quelli però che con lodevole costanza, e zelo Sacerdotale ubbidirono à i comandi di N. S. e della Sacra Congregazione, furono, oltre Monsig. Tedeschi Vescovo di Lipari, come s'è detto di sopra, Monsig. Rigio Vescovo di Catania, Monsig. Ramirez Vescovo di Girgenti, e Monsig. Castelli Vesc. di Mazara, Prelati, che con sì eroica azione han meritato la stima, e la lode di tutti, e che hanno accresciuto con nuove glorie la venerazione del loro Nome.

Giunto à notizia del Vicerè di Sicilia, che s'era publicata da detti tre Vescovi la Dichiarazione della Sacra Congregazione, pretese egli d'ammonirli affinche rivocassero i loro Editti, e presentassero la medesima à Ministri Regij per l'*Exequatur*. Essi però costanti nella loro giusta Risoluzione, e nell'Impegno intrapreso, risposero al Vicerè di non poterlo fare, perche dovevano intieramente ubbidire à i Comandi del Papa specialmente in una Materia, che spettava alla direzzione dell'Anime, ed'alla sicurezza delle Coscienze de' loro Sudditi, e inviarono al medesimo alcune Consulte, nelle quali rappresentavano i motivi, che havuto havevano di publicarla.

Contro queste Consulte si stamparono in Sicilia due ben lunghe Scritture pregiudiziali non meno al Decoro di tanti esemplari Prelati, ch' alla suprema Potestà dalla S. Sede Apostolica, e piene non solamente di Errori, ma di Falsità, e di Bugie, e se ne sparsero Copie per tutto il Regno, e poi in Roma con ammirabile intrepidezza.

Appena la Santità di N. S. hebbe notizia delle sudette Scritture, che commesso l'esame d'esse à varij Teologi, e Canonisti, fè riferire le Censure di questi nella Sacra Congregazione del S. Officio, dalla quale immediatamente uscì il Decreto della Proibizione delle medesime sotto gravissime Pene. Tanto dunque il Breve della Scommunica fulminata, da N. S. contro li Violatori dell'Immunità Ecclesiastica, ed'Esenzione della Chiesa di Lipari, quanto il Decreto della Sacra Congregazione del Sant' Officio per la proibizione dell'accennate Scritture, si rapportano quì distintamente; E per quel che concerne il sudetto Breve, la Santità Sua non solamente dichiara incorsi nella Scommunica Maggiore l'accennato D. Vincenzo Aucello preteso Commissario della Monarchia, il di lui Nepote D. Francesco Aucello, e tutti li suoi Ministri, e li Soldati del Presidio, che furono à parte nell' eseguire le consapute violenze, ma ancora tutti coloro di qualsisia Grado, Dignità, e Preeminenza, che l'hanno comandate, favorite, e approvate, ò dato in esse alcun consiglio, assistenza, ed'agiuto, riservando à sè l'assoluzione dell'accennata Scommunica, e che non possa quella concedersi da verun' altro, fuorche dal Romano Pontefice. In oltre condannando, revocando, e cassando tutti gl'Atti, Decreti, Comandi, Processi, e Sentenze fatte tanto dal sudetto asserto Commissario, quanto da qualunque altro Tribunale, Giudici, Officiali, e Ministri, e che si potessero fare in qualsisia tempo in appresso, come da Persone, che non hanno autorità, e facoltà, dichiara i medesimi nulli, temerarij, ingiusti, vani, invalidi, di niuna forza, efficacia, e valore, e come se mai non fossero stati fatti. Onde in avenire non si possa, o s'intenda con essi recare, ò haversi recato il minimo Pregiudizio così all'Immunità, e Libertà Ecclesiastica, come all' antichissima Esenzione della Chiesa di Lipari; Il che chiaramente apparisce nell'accennato Breve, ch'è del seguente tenore:

CLE-

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.



D Apostolatus nostri notitiam, non sine gravi animi nostri perturbatione, pervenit, quod cùm Venerabilis Frater Nicolaus Maria Episcopus Liparen. ante aliquot menses Joannem Baptistam, sivè Baptistam Tesorerum, & Jacobum Christò Civitatis Liparen. Officiales, vulgò -- *Catapani* -- nuncupatos ex causâ violatæ ab eis Immunitatis Ecclesiasticæ pœnâ excommunicationis Nobis, & Apostolicæ Sedi reservatæ innodatos, ritè, ac servato juris ordine, declarasset, Sæcularis potestatis Regni Siciliæ Administri, quamvis ejusmodi negotio, quod ad eos non pertinebat, nullatenùs sese ingerere debuissent, nihilominùs minimè attento, quòd Ecclesiæ Liparen. Antistes Nobis, & huic Sanctæ Sedi immediatè subjectus, ac tot, tantisque ab eâ gratiis, & privilegiis insignitus reperitur, eundem Nicolaum Mariam Episcopum, ejusque Ministros multiplicibus, gravibusque vexationibus propter præmissa afficere, ac exagitare veriti non fuerunt. Quinimmò, tametsi excommunicatio prædicta, tanquam ab Ecclesiasticæ Immunitatis violatione proveniens, in earum numerum referenda esset, quarum absolutio nonnisi à Romano Pontifice pro tempore existente obtineri potest, itaùt nemini alteri, etiam ad cautelam, ac cum reincidentiâ, & ad effectum agendi tantùm, eam concedere fas sit; attamen quoddam prætensum Tribunal ejusdem Regni nulla ad id legitima facultate suffultum Officialibus prædictis, sicut præmittitur, excommunicatis absolutionis beneficium impendere ausum fuit. Qua postmodum re ad Judicium nostrum delatâ, & à nobis Congregationi Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Immunitati Ecclesiasticæ, & Controversiis Jurisdictionalibus præpositæ commissâ ab eadem Congregatione, prævio diligenti, ac maturo examine, Decretum prodiit, quo absolutio à dicto prætenso Tribunali concessa præfatis Excommunicatis nulla prorsùs, ac irrita ex defectu Jurisdictionis declarata fuit, idemque Decretum à Nobis approbatum, in dictâ Civitate Liparen. jussu nostro promulgatum subindè fuit, ut pro veteri Ecclesiæ more iidem Excommunicati, velut aquâ, & igne interdicti, & tanquam putrida membra canonicæ severitatis gladio ab-

 scissa,

ſciſſa, ne totum corpus inficerent, ab omnibus Chriſtifidelibus vitarentur. Hinc porrò ſecutum fuit, ut quidam Vincentius Aucellus Eccleſiæ Sancti Petri Panormi Canonicus cum Notario, armatâque familiâ Liparam ablegatus fuerit, ad hoc, ut nedum authores, & conſcios promulgationis memorati Decreti diligentèr inquireret, ac puniret, verùm etiam prædictos Officiales, ſicut præmittitur, excommunicatos Chriſtifidelium commercio, Sacramentorumque participationi, publicâ ejuſdem Congregationis declaratione contemptâ, reſtitueret. Quæ omnia idem Vincentius pro Regio, ſivè antedicti prætenſi Tribunalis Delegato, ſe gerens, non ſine maximo fidelium ſcandalo, ſummâque Eccleſiaſticarum Legum injuriâ, ac manifeſtâ etiam Apoſtolicæ Sedis offenſione, audactèr executus fuit. Primùm enim omnium ſtatimac Liparam pervenit, prædictos Excommunicatos ſecum ad Eccleſiam B. Virginis Gratiarum nuncupatæ palàm adduxit, & Sacroſanctum Miſſæ Sacrificium celebrare ipſis præſentibus non exhorruit. Deindè pluribus ex Sæculari, ac Regulari Clero Sacerdotibus ad ſe accitis injunxit, ut ipſos Excommunicatos ad communionem in divinis, & Sacramentorum participationem admitterent, gravibus, ſi ſecus feciſſent, indictis pœnis; quin etiam nonnullos, qui divini judicii timore correpti iis Sacramenta Eccleſiæ adminiſtrare ante illud tempus meritò detrectaverant, pecuniariis multis afficere, & ad eas repreſentandas vi compellere non erubuit; Prætereà peccata peccatis adjiciens, miſſo Franciſco Aucello Nepote ſuo unà cum Laurentio Mauricello, ſive Morello executore ad dilectum filium Didacum Hurtado prædicti Nicolai Mariæ Epiſcopi Vicarium in Spiritualibus Generalem, tùnc maximè in Epiſcopali Palatio de rebus ad Sanctum Officium pertinentibus cum Conſultoribus, & Qualificatoribus ad id deputatis agentem pari temeritate perſonalitèr ei præcipi, ac intimari fecit, ut ſub pœnâ quadringentarum unciarum monetæ Siculæ uſque ad novum ipſius Vincentii mandatum domum pro carcere retineret; Cumque idem Didacus Vicarius Generalis ipſius Vincentii impetum coercere, eumque ad ſalubriora conſilia revocare ſatagens illi traſmiſiſſet judiciale monitorium, quo tam ipſe, quàm Franciſcus ejus Nepos, ac Laurentius prædicti cauſam dicere requirebantur, propter quam declarandi non eſſent innodati cenſuris, quæ Apoſtolicis Conſtitutionibus, ac præſertim fel. rec. Julii Papæ III., quæ incipit -- *Licèt à diverſis* -- necnon Pii Papæ V. Prædeceſſorum noſtrorum, cujus initium eſt -- *Si de Protegendis* -- adversùs impedientes Inquiſitores, & Cauſas Sanctæ Inquiſitionis præſcribuntur: idem Vincentius cæcâ, inconſultaque abreptus irâ eo audaciæ progreſſus fuit, ut non modò binos Sacerdotes, qui ejuſmodi monitorium ipſi reddiderant, conſtringi vinculis, ac arctiſſimum in Carcerem detrudi mandaverit,

rit, verùm insuper assumptis secum Joanne Baptista de Albertis Notario, Nicolao Sciacca Actuario, prędicto Laurentio Mauricello, sive Morello, & Iosepho Xhiaxia Executoribus vulgò -- *Algoziriis* -- nuncupatis, nec non quinquaginta Militibus Stationariis, Episcopale Palatium, ubi supradictus Didacus Vicarius Generalis morabatur, bellico more circumsepserit, Portam, vi adhibitâ, occupaverit, injectisque in eundem Didacum Vicarium Generalem sacrilegis manibus, tum ipsum, tum etiam dilectum filium Ildephonsum Aretium Monachum Ordinis S. Benedicti Congregationis Cassinensis memorati Nicolai Mariæ Episcopi Confessarium captivos detineri præceperit, Domumque ipsius Didaci Vicarii Generalis, in quam ambo mox sese receperant, à prædictis Stationariis Militibus diù, noctuque per plures dies custodiri fecerit; Ad hæc pari audaciâ in custodiam tradiderit Notarium, Actuarium, ac reliquos omnes Curiæ Episcopalis Liparen. Ministros, nec non dilectum pariter filium Franciscum Canalem Parochum Cathedralis Ecclesię Liparen., & octo alios Sacerdotes non alterius criminis reos, nisi quod præfatis Officialibus, quibus Sacris interdictum erat, Ecclesiæ Sacramenta ministrare abnuissent. His verò minimè contentus præfatus Vincentius dictum Didacum Vicarium Generalem bonis quoque exuere aggressus fuit, ejusque domesticam supellectilem à supradictis suis ministris, & Executoribus accuratè describi fecit, ac publico in foro venalem se propositurum comminari non timuit, nisi ingens pecuniæ summa re ipsâ sibi numeraretur, quam cùm prædictus Didacus Vicarius Generalis promptam non haberet, illam ad redimendam suam supellectilem præfatam, fænore accipere compulsus fuit. Nec tamen eâ expressâ pecuniæ summâ, totque, ac tantis aliis illatis vexationibus idem Vincentius ingenio suo adhuc satisfecisse videbatur, sed, quemadmodum novissimæ illarum partium literæ nunciarunt, de præfato Didaco Vicario Generali, & aliis aliquot Sacerdotibus in custodiâ detentis Panormum traducendis cogitabat. Quid porrò deindè iis evenerit, incompertum hactenùs nobis est; deteriora tamen quæque metuere nos cogit viri temeritas, ac impudentia, qui tam probrosa, ac indigna facinora admittere non dubitavit, Ecclesiasticæ Immunitatis hostis, & eversor factus, qui utpotè Ecclesiæ ministeriis addictus, illius potiùs vindex, ac propugnator esse debuisset. Cùm autem pręmissa omnia, quæ ex processibus desuper confectis respectivè constant, ac ita notoria, & publica existunt, ut nullâ possint tergiversatione celari, præfatis, aliisque Apostolicis Constitutionibus manifestè adversentur, nec non Ecclesiæ libertati, atque authoritati maximum, & gravissimum præjudicium intulerint, atque adhuc inferant: ac prætereà in scandalum plurimorum tendant, animasque pretioso Sal-

Salvatoris, & Domini Nostri JESU CHRISTI Sanguine redemptas in gravissima pericula conjecerint, & deplorandis malis involuere pergant. Hinc est, quod Nos, qui Jurium Ecclesiasticorum assertores in terris à Domino constituti sumus, libertatem, Immunitatem, & Jurisdictionem Ecclesiasticam à temerariis, & perniciosis hujusmodi conatibus illæsam tueri, & conservare, nec non animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, ac omnium, & singulorum, quæ in præmissis, seu eorum occasione quovis modo decreta, ordinata, acta, & gesta fuerunt, seriem, causas, & circumstantias, etiam aggravantes, nec non Tribunalium, Judicum, Ministrorum, Officialium, & aliorum quorumcumque in præmissis quomodolibet culpabilium qualitates, dignitates, nomina, & cognomina, aliave quæcumque etiam specificam, & individuam mentionem, ac expressionem requirentia præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, & singillatim specificatis habentes; Motu proprio, ac ex certâ scientiâ, & maturâ deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine omnia, & singula decreta, præcepta, processus, sententias, ordinationes, mandata, & alia quælibet tam à prædicto Vincentio Aucello, sive per se, sive per alios, quàm à quibusvis Tribunalibus, Judicibus, Ministris, & Officialibus, aliisque quibuscumque personis etiam specificâ, & individuâ mentione dignis in præmissis, seu eorum occasione, in præjudicium, ac detrimentum libertatis, Immunitatis, & Jurisdictionis Ecclesiasticæ, atque authoritatis Apostolicæ respectivè quovis modo emanata, edita, acta, gesta, & perpetrata, cum omnibus, & singulis inde secutis, & forsan quandocumque secuturis, penitùs, & omninò nulla, irrita, invalida, injusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, & à non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto præsumpta, nulliusque roboris, & momenti, vel efficaciæ esse, & ab initio fuisse, ac perpetuò fore, neque illa ullum statum facere, vel fecisse, sed perindè, ac si nunquam emanassent, nec facta fuissent, pro non extantibus, & non factis perpetuò itidem haberi debere, tenore præsentium declaramus. Et nihilominus ad majorem, & abundantiorem cautelam, & quatenùs opus sit, illa omnia, & singula harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, & abolemus, viribusque, & effectu penitùs, & omninò vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis, & abolitis, viribusque, & effectu penitùs, ac omninò vacuis semper haberi volumus, & mandamus. Præterea motu, scientiâ, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus, ex parte Omnipotentis Dei, authoritate quoque Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, ac nostrâ, eosdem Vincentium Aucellum, ejusq; Nepotem Franciscum Aucellum, Joannem Baptistam de Albertis No-

ta-

tarium, Nicolaum Sciacca Actuarium, Laurentium Mauricellum, sive Morellum, & Josephum Xhiaxia Executores vulgò -- *Algozirios* -- nuncupatos, nec non N. N. N. N. N. N. & N. Stationarios Milites, qui prædicto Vincentio in præmissis damnabilem operam, & auxilium, ut præfertur, præstiterunt, propter eadem præmissa in majorem excommunicationem, ac in alias censuras, & pœnas à Sacris Canonibus, Universalibus Conciliis, nec non prædictis, aliisque Constitutionibus Apostolicis, ac speciatim illâ quotannis in die Cœnæ Domini legi solitâ contra similia perpetrantes inflictas, promulgatas, & fulminatas, à quibus nonnisi à Nobis, & pro tempore existente Romano Pontifice [præterquam in mortis articulo, nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiæ mandatis, & satisfaciendo cautione præstitâ, atque cum reincidentia eo ipso, quo convaluerint] absolvi valeant, damnabiliter incurrisse, earumdem tenore præsentium declaramus, ipsosque, & eorum quemlibet excommunicatos publicamus, & denunciamus. Easdem porrò censuras, & pœnas se incurrisse sciant ne dum alii omnes, cujuscumque tandem status, gradus, ordinis, præeminentiæ, & dignitatis fuerint, qui præmissa mandarunt, perpetrarunt, & executi fuerunt, seu illis auxilium, consilium, vel favorem quomodolibet præstiterunt, sed, & illos, qui in eorum sequelam, & executionem gesta approbarunt, & rata habuerunt, seù aliàs in eisdem præmissis quovis modo culpabiles fuerunt; seque prætereà à censuris, & pœnis hujusmodi nonnisi pariter à nobis, aut Romano Pontifice pro tempore existente [præterquam in mortis articulo sub certis modo, & formâ superius expressis] absolvi, & liberari posse. Decernentes easdem præsentes literas, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod tam specialiter nominati, ac cæteri supradicti, quam alii quicumque in præmissis interesse habentes, seù habere quomodolibet prætendentes, cujusvis status, gradus, ordinis, præeminentiæ, & dignitatis existant, seù aliàs specificâ, & individuâ mentione, & expressione digni illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, & auditi fuerint, aut ex aliâ qualibet etiam quantumvis juridicâ, & privilegiatâ causâ, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seù intentionis nostræ, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis magno, & substantialissimo, ac incogitato, & inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu, notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientiâ, & potestatis plenitudine similibus concesso, vel emanato quempiam in judicio, vel

extra

extra illud uti, seù se juvare ullo modo posse; Sed ipsas præsentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros, effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter, & inconcusè observari; Sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac dictæ S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & ejusdem Sedis Nuncios, aliosve quoslibet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros; sublatâ eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & authoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, si secus super his à quoquam quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstan. quibusvis Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, nec non quibuscumque etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, ac præscriptionibus, quantumcunque longissimis, & immemorabilibus; Privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis supradictis, aliisve quibuslibet personis, etiam quantumvis sublimibus, & specialissimâ mentione dignis, à Sede prædicta ex quacumque causa, etiam per viam contractus, & remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis decretis, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, & aliàs quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, editis, factis, ac pluriès iteratis, & quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis, & innovatis; etiam continentibus, quod excommunicari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de privilegiis, & indultis hujusmodi mentionem. Quibus omnibus, & singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitùs omisso, & forma in illis tradita observata exprimerentur, & insererentur, præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresè derogamus, ac derogatum esse volumus, cæte-

terisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seù exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsùs fides tàm in Judicio, quàm extrà illud vbique adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Dat. in Arce Gandulphi Albanen. Diœcesis sub annulo Piscatoris die XVIII. Junii M DCC XII. Pontificatus Nostri Anno XII.

F. Oliverius.

Loco ✠ Sigilli
Ejusdem Illustriss. & Rev. D. Oliverii.

Præsentes Literæ Apostolicæ cum Originali collationatæ concordant, salva semper &c.

Paulus Fatius Curiæ Causarum Cam. Apost. & Sac. Pal. Apost. Not.

Loco ✠ Signi ejusdem Not.

DE

DECRETUM.

Feria iv. die 7. Septembris 1712.

SAcra Congregatio Eminentissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium in totâ Republicâ Christianâ contra hæreticam pravitatem Generalium Inquisitorum habita in Conventu Sanctæ Mariæ super Minervam: auditis plurium Theologorum relationibus, & censuris super duobus Libellis, quorum alter Italico idiomate conscriptus sequentem habet titulum - *Allegazioni per la rivocazione dell' Editto publicato da Reverendissimi Vescovi di Catania, Girgenti, e Mazzara in contemplazione della Lettera missiva della Sacra Congregazione dell' Immunità sopra l'assoluzioni ad reincidentiam senza il Regio exequatur.* Alter vero Hispano idiomate æditus inscribitur - *Propugnaculo de la Real Iurisdicion, Protecion de las Regalias del Regio exequatur, y de la Real Monarchia, Patrocinio de la Iurisdicion de los Metropolitanos, y de los Privilegios del Reyno de Sicilia en respuesta de las representaciones esparcidas per los Illustrissimos Senores Obispos de Catania, Girgento, y Mazzara sobre l'execucion de las Cartas circulares de la Sacra Congregacion de la Immunidad, tocantes à recursos, ò Apelaciones de las declaratorias de Censuras reservadas à la Sede Apostolica, y su absolucion à cautela, ò relaxacion por via de nullidad, ò iniusticia* - Supradictos Libellos de mandato Sanctissimi D. N. CLEMENTIS Papæ XI., cui una cum præfatis Theologorum censuris relata fuerunt eorumdem Eminentissimorum, & Reverendissimorum Cardinalium vota, præsenti Decreto prohibet, & damnat, vetatque ne quis cuiuscumque sit status, & conditionis, illos, seu eorum aliquem quocumque loco, idiomate, & versione impressos audeat vllo modo, & sub quocumque prætextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque iam impressos apud se retinere, & legere licitè valeat; Sed illos, seu illum Ordinarijs Locorum, aut hæreticæ pravitatis Inquisitoribus statim, & cum effectu tradere, & consignare teneatur sub pœnis in Indice Librorum prohibitorum contentis.

Ioseph Bartolus Sanctæ Romanæ, & Universalis Inquisitionis Notarius.

Die 15. *Septembris* 1712. *supradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Palatij S. Officij, ac in alijs locis solitis, & consuetis Vrbis per me Franciscum Perinum SS. Inquisitionis Cursorem.*

In oltre considerando N. S. che era pur necessario di far conoscere à tutta la Sicilia, quanto la Santità Sua con ammirabile Costanza, e Zelo haveva fatto in difesa dell'Immunità Ecclesiastica, ed Esenzione della Chiesa di Lipari, come pure di sì riguardevoli Prelati, ch'ubbidienti à suoi ordini venivano notabilmente offesi nell'accennate Scritture, comandò che si trasmettessero à tutti i Vescovi di Sicilia due Copie autentiche del sudet. Breve di Scommunica, affinchè sapessero tutti il Castigo, che s'erà dato à Violatori della Libertà antichissima di detta Chiesa, e due altre del Decreto della S. Congregazione del S. Officio per reprimer l'audacia, e l'ardire degl'Autori delle medesime Scritture, ed'altre ancora se ne mandassero successivamente per tutto il Regno.

E perche era ancor necessario che al Canonico Ancello, e à tutti i suoi Ministri, che non hebbero timore di commettere in Lipari le consapute Violenze, s'intimasse personalmente la Scommunica gia fulminata dalla Santità Sua, e si notificasse a tutti i Fedeli della Città di Palermo, ove i sudetti dimorano, l'obligo, che gli corre, d'escluderli d'ogni Commercio, e dalla partecipazione de'Sacramenti, scrisse S. B. un altro Breve all'Arcivescovo di Palermo con includerli pure sei Copie autentiche di detta Scommunica, ordinandogli espressamente, che le facesse affiggere in detta Città, e Diocesi, e che in oltre intimasse al sudetto Canonico la privazione di Voce attiva, e passiva nel suo Capitolo, e de frutti, e proventi, ch'à lui per ragione del Canonicato, ed'altri Beneficij Ecclesiastici appartenessero. Comandando in oltre à detto Arcivescovo, che non differisse più di publicare la consaputa Dichiarazione della S. Congregazione, e che senza ulterior renitenza ubbidisse a i Comandi della Santità Sua, come dal seguente Breve, che s'esibisce.

Venerabili Fratri Archiepiscopo Panormitano
CLEMENS P.P. XI.

Venerabilis Frater Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Pastoralis officij urgente ratione coacti non ita pridem fuimus authoritate Nobis à Domino traditâ nedum improbare, rescindere, atque damnare ea omnia, quæ superioribus mensibus, sive in Civitate Liparæ à Vincentio Aucello Canonico Ecclesiæ S. Petri Panormi, asserto Regio Delegato, sive eadem de causâ ubivis aliâs à quibusvis Tribunalibus, Judicibus, Ministris, & Officialibus, alijsve quibuscumque Personis non sine gravi Fidelium Scandalo, ac manifestâ Ecclesiasticæ Immunitatis iniuriâ, & læsione, quemadmodum Fraternitati tuæ satis jam innotuisse arbitramur, temerè attentata fuerunt: verùm etiam palam edicere, & declarare eumdem Vincentium, ejusque Officiales, & Ministros, nec non Milites Stationarios, qui ejusdem Vincentij mandata in præmissis executi fue-

runt, vel ei operam, & auxilium quomodolibet præstiterunt, propterea in Ecclesiasticas Censuras à Sacris Canonibus, præsertim verò ab Apostolica Constitutione quotannis in die Cœnæ Domini promulgari solita adversus talia perpetrantes inflictas incidisse, ac alia insuper hac in re decernere, & declarare, quæ ex alijs Nostris in simili formâ Brevis Literis, quarum aliquot exempla Typis edita cum præsentibus Tibi reddentur, uberiùs intelliges. Etsi autem minimè vereamur, quin ubi de ejusmodi Pontificiâ Nostra declaratione certior factus fueris, dignum loco, quem in Ecclesia Dei obtines, zelum exibeas: nihilominùs supervacaneum nequaquam ducimus Tibi apertè denunciare mentem nostram esse, ut memoratus Vincentius Aucellus, ac cæteri omnes in prædictis Nostris Literis nominati, tamquam publicè, & palam Excommunicati, ac à fidelium consortio disjuncti, & segregati ab omnibus Christifidelibus evitentur, & à divinis Officijs, Sacramentorumque participatione excludantur; ac insuper antedictus Vincentius ab omnibus Capitularibus functionibus arceatur, utrâque voce in Capitulo careat, & Canonicatus, quem obtinet, proventus quoscumque percipere, suosque facere minimè possit: usquequò ijdem omnes Excommunicati resipuerint, præstitâque Ecclesiæ congruâ, ac debitâ satisfactione, à Nobis, vel à Romano Pontifice pro tempore existente à prædictis Censuris absolutionem impetraverint. Quæ omnia ut debitæ executioni demandentur, prædictas nostras Literas in formâ Brevis tum in consuetis locis istius Urbis, tum etiam in totâ tuâ Diœcesi publicari statim, & affigi facies. Præterea cum renunciatum Nobis fuerit, Te hactenus distulisse isthic promulgare quoddam Decretum à Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Immunitati Ecclesiasticæ, & Controversijs jurisdictionalibus præposita die XVI. Januarij proximè præteriti editum, ad præmissa pertinens, iàm à nonnullis Venerabilibus Fratribus Episcopis istius Regni jussu nostro evulgatum: tibi seriò iniungimus, atque mandamus, ut ejusmodi Decretum absque ulteriori cunctatione in tuâ Diœcesi promulges, ac de secutâ illius promulgatione nos illicò certiores facias; dum Nos ea omnia, quo par est, Sacerdotalis animi robore, debitâque Nobis obedientiâ præstiturum Te forè planè confidentes, Tibi, Venerabilis Frater, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Datum in Arce Gandulphi Albanen. Diœcesis sub annulo Piscatoris die 20. Junij 1712. Pontificatus Nostri Anno XII.

Finalmente acciò azione sì grande, colla quale si risarcíscono i danni, e si vendicano l'offese fatte all'Immunità della Chiesa, venisse pure notificata al Vicerè di Sicilia, nè dasse egli il minimo Impedimento all'Arcivescovo di Palermo nell'esecuzione de'supremi Commandi della Santità Sua, spedì N. S. un altro fortissimo Breve à detto Vicerè, in cui narrando le violenze, e i delitti commessi dal Canonico Aucello, e da dilui

Ministri

Ministri in Lipari, gli significa la risoluzione presa di dichiarare notoriamente Scommunicati tanto detto Canonico, quanto i di lui Ministri, e tutti i Soldati del Presidio, ch' ardirono di dar mano à così Scandalosi Attentati; Notificandoli ancora essera incorsi nella sudetta Scommunica pur coloro di qualunque Preeminenza, Grado, o Condizione, che siano, i quali l' hanno commandati, o dato a' medesimi alcun favore, aggiuto, e consiglio, o ch'in esecuzione d'essi l' havessero in alcun modo ratificati, e approvati, con riservare à se l' accennata Scommunica, e dalla quale à niuno sia permesso di concedere l' Assoluzione, fuorche al Romano Pontefice.

E perche frà gl'altri abusi, che si veggono introdotti nella Chiesa di Lipari, il più intolerabile s'è quello, di havere i Soldati del Presidio in tempo del Defonto Monsig. Ventimiglia occupato il Palazzo Vescovale contiguo alla Chiesa Cattedrale, e Residenza ordinaria de' Vescovi, e fattolo Quartiere per loro habitazione, e in conseguenza non solamente venire escluso il presente Vescovo da detto Palazzo, e costretto à starsene fuori della Città in una Villa, ma praticarsi in esso quei disordini, e scandali, che dalla licenza militare soglion commettersi, significa N. S. al Vicerè in detto Breve, che ben presto faccia partire dal sudetto Palazzo i Soldati, conforme haveva egli molto prima scritto di voler fare, e che non ha fatto sin hora mai, se non vuole obligare la Santità Sua ad intraprendere quelle Risoluzioni, che saranno corrispondenti alla publicità dell'Eccesso. Il sudetto Breve dunque è del seguente tenore.

Dilecto Filio Nobili Viro Marchioni de los Balbazes Proregi Siciliæ.

CLEMENS PAPA XI.

DILECTE *Fili Nobilis Vir Salutem, & Apostolicam Benedictionem.* Persuasum Nobilitati tuæ satis esse non ambigimus, quàm intimi, ac planè acerbi doloris argumentum Nobis attulerint ea, quæ in Insula Liparæ ante aliquot menses contingerunt. Quomodò enim potuimus non maximè angi, & commoveri auditis tot, tantisque vulneribus, ac iniuriis, quæ Libertati Ecclesiasticæ à Sæculari istius Regni Potestate inflicta fuerunt? in eâ præsertim Insulâ, cujus Antistes huic Sanctæ Sedi immediatè subiectus est, ac tot, tantisque ab ea gratiis, ac privilegiis insignitus reperitur. Capita verò læsionum Ecclesiasticæ Immunitati ibidem illatarum, quamvis ea Tibi satis jam comperta esse arbitremur, hìc paucis complecti, & ob oculos Tibi ponere opportunum ducimus, ut eorum gavitatem Tecum reputare, ac expendere maturiùs possis. Cum Venerabilis frater Nicolaus Maria Episcopus Liparensis, Joannem Baptistam, sive Baptistam Tesorerum, & Jacobum Christò prædictæ Civitatis Liparensis Officiales, quos vulgò *Catapanos* vocant, ex causâ violatæ

 Im-

Immunitatis Ecclesiasticæ pœnâ Excommunicationis Nobis, ac eidem Sanctæ Sedi reservatæ innodatos ritè, ac servato juris ordine declarasset, Eum propterea ejusdem Laicalis Potestatis administri multiplicibus, gravibusque vexationibus afficere, & exagitare veriti non fuerunt. Quin imò, tametsi censura ab ipso Episcopo lata, tamquam ab Ecclesiasticæ Immunitatis violatione proveniens, in earum numerum referenda esset, quarum absolutio à Summo Pontifice necessariò obtinenda est, ita ut nemini alteri, etiam ad cautelam, ac cum reincidentiâ, & ad effectum agendi tantùm, eam concedere fas sit; attamen quoddam prætensum Tribunal ejusdem Regni nulla ad id legitima Facultate suffultum, prædictis Excommunicatis absolutionis beneficium impendere ausum fuit. Qua re postmodùm ad Apostolatus Nostri Judicium delatâ, & à Nobis Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Immunitati Ecclesiasticæ, & Controversijs Jurisdictionalibus præpositæ commissâ, ab eadem Congregatione, prævio diligenti, ac maturo examine, Decretum prodijt, quo absolutio ab eodem afferto Tribunali prædictis Excommunicatis tributa, nulla prorsùs, ac irrita ex defectu Jurisdictionis declarata fuit, idemque Decretum à Nobis probatum, in Civitate Liparæ Mandato Nostro vulgatum subindè fuit, ut pro veteri Ecclesiæ more ijdem Excommunicati, velut aquâ, & igne interdicti, & tamquam putrida membra canonicæ Severitatis Mucrone abscissa, ne totum corpus inficerent, ab omnibus Christifidelibus vitarentur. Hinc porrò secutum fuit, ut quidam Vincentius Aucellus Ecclesiæ S. Petri Panormi Canonicus cum Notario, armatâque familiâ Liparam ablegatus fuerit ad hoc, ut nedum authores, & conscios promulgationis memorati Decreti diligenter inquireret, ac puniret, verùm etiam prædictos Civitatis Officiales Christifidelium commercio, Sacramentorumque participationi, publicâ ejusdem Congregationis declaratione contemptâ, restitueret. Quæ omnia idem Vincentius pro Regio, sive antedicti afferti Tribunalis Delegato ise gerens, non sine maximo Fidelium scandalo, summâque Ecclesiasticarum Legum iniuriâ, ac manifestâ hujus etiam Sanctæ Sedis offensione, audacter executus fuit. Primùm enim omnium, statim ac Liparam pervenit, prædictos Excommunicatos secum ad Ecclesiam Beatę Virginis Gratiarum nuncupatæ palam adduxit, & Sacrosanctum Missæ Sacrificium ipsis præsentibus celebrare non exhorruit. Deinde pluribus ex Sæculari, & Regulari Clero Sacerdotibus ad se accitis injunxit, ut ipsos Excommunicatos ad Communionem in Divinis, & Sacramentorum participationem admitterent, gravibus, si secus fecissent, indictis pœnis; quin etiam nonnullos, qui Divini Judicij timore correpti ijs Sacramenta Ecclesiæ administrare antè illud tempus meritò detrectaverant, pecuniarijs mulctis afficere, & ad eas repræsentandas vi compellere non erubuit. Prætereà peccata peccatis adijciens

ciens, misso Francisco Aucello Nepote Suo unà cum Laurentio Mauricello, sive Morello Executore, Dilecto Filio Didaco Hurtado prædicti Episcopi Vicario in Spiritualibus Generali, tunc maximè in Episcopali Palatio de rebus ad Sanctum Officium pertinentibus cum Consultoribus, & Qualificatoribus ad id deputatis agenti pari temeritate personaliter ei præcipi, atque intimari fecit, ut sub pœnâ quadringentarum unciarum monetæ Siculæ usque ad novum ipsius Vincentij mandatum Domum pro Carcere retineret; Cumque idem Didacus Vicarius Generalis ipsius Vincentij impetum coercere, eumque ab salubriora consilia revocare satagens, illi transmisset judiciale Monitorium, quo tam ipse, quàm Franciscus ejus Nepos, ac Laurentius prædicti causam dicere requirebantur, propter quam declarandi non essent innodati Censuris, quæ Apostolicis Constitutionibus adversùs impedientes Inquisitores, & Causas Sanctæ Inquisitionis præscribuntur; idem Vincentius cœcâ, inconsultâque abreptus irâ eò audaciæ progressus fuit, ut non modò binos Sacerdotes, qui ejusmodi Monitorium ipsi reddiderant, constringi vinculis, & arctissimum in carcerem detrudi mandaverit, sed insuper assumptis secum Joanne Baptista de Albertis Notario, Nicolao Sciacca Actuario, prædicto Laurentio Mauricello, seu Morello, ac Josepho Xhiaxia Executoribus, vulgò *Algozirijs*, nuncupatis, necnon quinquaginta Militum Stationariorum præsidio, Episcopale Palatium, ubi Vicarius Generalis morabatur, bellico more circumsepserit, Portam, vi adhibitâ, occupaverit, iniectisque in eumdem Vicarium Generalem Sacrilegis Manibus, tum ipsum, tum etiam Dilectum filium Ildephonsum Aretium Monachum Ordinis S. Benedicti memorati Nicolai Mariæ Episcopi Confessarium captivos detineri præceperit, Domumque ipsius Vicarij Generalis, in quam ambo sese receperant, à prædictis Stationarijs Militibus per plures dies diù, noctuque custodiri fecerit, parique ausu in custodiam tradiderit Notarium, Actuarium, & reliquos Episcopalis Curiæ Ministros, necnon Franciscum Canalem Parochum Cathedralis Ecclesiæ Liparensis, & octo alios Sacerdotes non alterius criminis reos, nisi quòd præfatis Officialibus, quibus Sacris interdictum erat, Ecclesiæ Sacramenta ministrare abnuissent. His autem minimè contentus prædictus Vincentius eumdem Didacum Vicarium Generalem bonis quoque exuere aggressus fuit, ejusque Domesticam suppellectilem accuratè descriptam publico in foro venalem se propositurum comminari non timuit, nisi ingens pecuniæ summa reipsâ sibi penderetur, quam cum prædictus Didacus Vicarius Generalis promptam non haberet, illam, ad redimendam suam supellectilem, fœnore accipere compulsus fuit. Nec tamen eâ expressâ pecuniæ summâ, totque ac tantis illatis vexationibus idem Vincentius ingenio suo adhuc satisfecisse videbatur, sed quemadmodùm novissimæ illarum partium Literæ nunciarunt, de prædicto Didaco Vicario Generali, & alijs aliquot Sacer-

cer-

cerdotibus in custodiâ detentis Panormum traducendis cogitabat. Quid porrò deindè ijs evenerit, incompertum hactenùs Nobis est; deteriora tamen quæque metuere Nos cogit Viri temeritas, ac impudentia, qui tam probrosa, ac indigna facinora admittere non dubitavit, Ecclesiasticæ Immunitatis hostis, & eversor factus, qui, ut Ecclesiæ Ministerijs addictus, illius potiùs Vindex, & Propugnator esse debuisset. Quamobrem, quod Pastoralis Muneris ratio à Nobis flagitat, sine majori cunctatione exequi constituimus, & reipsâ in prædictum Vincentium, quem tot, tamquam gravia Ecclesiæ vulnera inflixisse satis, superque Nobis constat, ac in ejus Nepotem Franciscum Aucellum, Joannem Baptistam de Albertis Notarium, Nicolaum Sciacca Actuarium, Laurentium Mauricellum, seu Morellum, & Josephum Xhiaxia Ministros, vulgo *Algozirios*, qui eidem Vincentio in præmissis damnabilem operam præstiterunt, necnon in Stationarios Milites, qui Episcopale Palatium hostili, ac bellico more invadere, ac Domum prædicti Vicarij Generalis diu, noctuque custodire, in eâque Excubias facere minimè formidarunt, canonicæ severitatis gladio animadvertimus, & Literas Apostolicas eâ de re in simili forma Brevis à Nobis editas, ac Typis impressas transmittimus Venerabili Fratri Archiepiscopo Panormitano, ut eas in suâ Diœcesi publicari, & consuetis locis affigi faciat; Quod ut liberè, sicuti par est, & quamprimùm exequi possit, seriò à Te requirimus, ut operam dare velis, quatenùs nullum ipsi eâ in re objiciatur impedimentum, & quæ fortè objicerentur, removeri mandes. Quoniam verò ambigendum non est, quin alij plures ejusmodi attentatorum participes extiterint, quorum æterna salus magnum in discrimen adducta est, propterea paternæ, quâ Nobilitatem tuam in Domino prosequimur, charitatis esse ducimus Te disertè commonefacere, quemadmodùm etiam in superius enunciatis Nostris Literis significavimus, nedum eos omnes qui præmissa mandarunt, perpetrarunt, & executi fuerunt, seu illis auxilium, consilium, vel favorem quomodolibet præstiterunt, sed & illos, qui in eorum sequelam, & executionem gesta approbarunt, & rata habuerunt; seu aliàs in eisdem præmissis quovis modo culpabiles fuerunt, cujuscumque tandem gradus, ordinis, & Dignitatis extiterint, censuras, & pœnas Ecclesiasticas à Sacris Canonibus, generalibus Concilijs, & Apostolicis Constitutionibus, ac præsertim Literis die Cœnæ Domini singulis annis legi, & promulgari solitis inflictas eo ipso incurrisse, nec ab ijs à quoquam, nisi à Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente (præter quàm in Mortis articulo) absolui, & liberari posse; & ad ejusmodi absolutionem obtinendam opus in primis esse, ut quæ perperam acta sunt, congrâ retractatione emendentur, illata Sacris Ministris detrimenta sarciantur, ac debita, atque condigna Ecclesiæ satisfactio præstætur. Ad hæc non sine animi nostri dolore, tum etiam admiratione percepimus Episcopale Palatium

latium Cathedrali Ecclesiæ Liparensi contiguum, quod Superiores Antistites omnes continenter incolere, ibique Pastorales obire functiones, & Sacros Ordines etiam conferre consueverunt, adhuc à præsidiaris Militibus occupari, qui inibi stationem locarunt, fixeruntque, nec paucis scandalis, pro militari licentia, Loci dignitatem, ac reverentiam violant: Episcopo interea alibi magno cum incommodo, & majori etiam cum indignitate residere coacto. Quamobrem Nobilitatem tuam seriò iterum admonemus, ac obtestamur, ut quod aliàs Te facturum pollicitus non obscurè fuisti, absque diuturniori cunctatione perficias, & exequaris: Scilicèt memoratos præsidiarios Milites illinc quamprimùm submoveri mandes, & Episcopale Palatium liberum, vacuumque Episcopo, ut par est, sine morâ restitui cures; quo sanè facto & fidem liberabis tuam, & ab eâ Nos eximes necessitate, quâ obstringimur, opportunis juris remedijs, & authoritate Nobis à Domino traditâ agendi, ut gravissimus hic abusus primo quoque tempore pœnitus è medio tollatur. Audi itaque, Dilecte Fili Nobilis Vir, vocem Patris tui, qui non quæ sua sunt, sed quæ Jesu Christi, Ecclesiæque ejus quærit, ac ejusmodi salutaribus Monitis utere; dum Nos in humilitate cordis Nostri Omnipotentem Dominum obsecrantes, ac indesinenter obsecraturi, ut ea Tibi consilia ingerat, quæ Sancto ipsius Servitio congrvere, tuique Nominis etiam apud homines existimationi, & quod caput est, æternæ tuæ Saluti conducere possint, Nobilitati Tuæ Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Datum in Arce Gandulphi Albanensis Diœcesis sub Annulo Piscatoris die 20. Junij 1712.

Io: Christophorus Battellus.

Perche però non era da dissimularsi senza il dovuto risentimento, ne da lasciarsi passare senza reiterati impulsi la Renitenza molto impropria degl'Arcivescovi di Palermo, e di Messina, e de' Vescovi di Siracusa, Cefalù, e Patti, e del Vicario Generale di Monreale, che per humani rispetti abbandonando la propria Causa, e quella della S. Sede, non hanno ubbidito agl' Ordini della Sacra Congregazione con publicare nelle loro Città, e Diocesi la consaputa Dichiarazione, nella conformità pratticata con invitta Costanza, prima dal Vescovo di Lipari, e poi da quelli di Catania, Girgenti, e Mazara, N. S. non solamente per animarli coll'esempio di sì riguardevoli Prelati, ma per obligarli ancora all'Esecuzione de'commandi della stessa Sac. Congregazione, stimò bene d'aggiungervi unitamente li suoi, e però con Lettera, che gli fi scrisse dall' Eminentiss. Sig. Card. Paulucci Segretario di Stato espressamente gli fè sapere, esser sua volontà, che senza alcuna Dilazione adempissero il loro dovere

dovere nella celere publicazione dell'accennata Dichiarazione, come dalla predetta Lettera, ch'è la seguente:

Illustrissimo, e Reverendissimo Signore.

QUanto N. S. è rimasto edificato della rassegnazione de' Monsig. Vescovi di Catania, Giorgento, e Mazara, i quali per mezzo d'un'Editto publicato da loro banno adempito la Mente di questa Sacra Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica espressa nella Lettera Circolare della medesima sotto li 26. Gennaro passato, e concernente l'assoluzione, ch'i Tribunali di cotesto Regno pretendono concedere dalle Censure incorse per violata Libertà, ò Giurisdizione Ecclesiastica, e altre riservate alla Sede Apostolica, altrettanto la Santità Sua è rimasta sorpresa in udire la renitenza, ch'hanno incontrato in V. S. gl' Ordini della medesima. E' però Volontà di S. B. ch' ella, o con Editto simile a quello fatto affigere da sudetti Prelati, o con la Publicazione della medesima Lettera adempia l'obligo, che le incombe, mediante l'Esecuzione degl' avvisati Ordini della stessa Sacra Congregazione, e non lascia la Santità Sua di confidare, che V. S. sarà ora per dare le dovute riprove della sua Ubbidienza, e Zelo, trattandosi massimamente di togliere un' Abuso tanto nocivo all'Anime di cotesti Popoli, e pregiudiziale all'autorità della Chiesa. Con che Io le prego dal Cielo vere felicità.

Roma 28. *Maggio* 1712.

Di V. S.

Affettionatiss. per servirla
F. Card. Paulucci.

Costanti dunque nella loro giusta risoluzione i Vescovi di Catania Girgenti, e Mazara non solo non si rimossero punto per la Lettera scrittagli dal Vicerè di Sicilia, anzi che ottenuta dalla Sacra Congregazione la Facoltà di potere di nuovo assolvere tutti coloro, che prima erroneamente, ed'invalidamente erano stati assoluti dal preteso Tribunale della Monarchia dalle Censure riservate alla Santa Sede per lesione d'Immunità, Libertà, ò Giurisdizione Ecclesiastica, concessero à moltissimi, che vi ricorsero, detta Assoluzione, e così ripararono al pericolo dell'Anime de loro Sudditi, ed' alla sicurezza della Coscienza d' essi in una materia sì rilevante.

Correva intanto la Voce per tutto il Regno, e davano alla medesima e la credenza, e il fomento gli stessi Ministri Regij, che da per tutto la publicavano, di doversi ben presto venire al Sequestro de' Beni della Mensa Vescovale di detti Prelati, ed'altre Pene maggiori, ove da essi non venisse rivocata con nuovo Editto la Dichiarazione della Sacra Congregazione come pregiudiziale, e nociva al preteso Jus della Monarchia. Che però N. S. animando sempre più li medesimi à non temere le mina-

minacce della Potestà Laicale, ed à difendere con pastorale intrepidezza i Dritti, e la Giurisdizione della Chiesa, di nuovo gli fece giungere con altre Lettere del Sig. Card. Paulucci l'Istruzione distinta di come dovevansi diportare, e con la quale se gl'ordinava, che divenendo i Ministri Regij al sudetto Sequestro, dovessero immediatamente dichiarare Scommunicati gl'Esecutori di sì scandaloso Attentato, e che nel Caso, in cui per istigazione Diabolica procedessero contro le di loro Sacre Persone, anche con allontanarle dal Regno, allora cedendo alla Violenza, scommunicassero parimente gl'Autori di tanto eccesso, e sottoponessero all'Interdetto le di loro Città, e Diocesi;

Nè tardò molto in fatti à vericarsi la Voce sparsa, mentre coll'ultime Lettere di Sicilia s'è finalmente inteso, d' havere quel Vicerè scritto di nuovo à predetti trè Vescovi, che se nel termine di pochi giorni non rivocaranno la Publicazione da loro fatta della riferita Dichiarazione, ordinerà à Ministri, che gli sequestrino tutti i Frutti, ed' Emolumenti della Mensa Vescovale, e passerà egli ad' ulteriori Pene contro à sudetti Prelati. Apena la Santità di N. S. senti questo nuovo Attentato, che facendo replicatamente scrivere altre Lettere à Vescovi, ch'han differito sin hora d'ubbidire agl'ordini Pontificij, e della S. Congregazione, spedì con Zelo Apostolico, di cui in tutte le sue gloriose azioni mirabilmente è ripieno, quattro fortissimi Brevi, tre diretti a' Vescovi di Catania, Girgenti, e Mazara, e il quarto al Vicerè di Sicilia. Li primi tre dunque con i quali lodando la Costanza, e l'Animo Sacerdotale de' sudetti Prelati, gl'esorta a sostenere intrepidamente le raggioni della Chiesa, e gl'offerisce, e promette tutta la sua assistenza, ed agiuto, sono d'un istesso tenore, e dicon così:

Venerabili Fratri Andreæ Episcopo Cathanensi
CLEMENS PAPA XI.

V*Enerabilis Frater Salutem, & Apostolicam Benedictionem.* Magnum commendandæ virtutis Fraternitatis Tuæ argumentum Nobis præbetur ex iis, quæ à Te gesta fuisse percepimus, ut omnibus istius Civitatis, ac Diœcesis Christifidelibus nota fieret definitio à Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Immunitati Ecclesiasticæ, & Controversiis jurisdictionalibus præpositorum die 16. dudum elapsi mensis Januarii edita, à Nobis approbata, jussuque nostro Tibi, ac aliis istius Regni Archiepiscopis, & Episcopis significata, qua quæcumque absolutiones ab Ecclesiasticis censuris, quibus Ordinarii locorum innodatos pronunciarunt violantes, & quoquo modo lædentes Ecclesiasticam Immunitatem, à quovis, præterquàm à Romano Pontifice pro tempore existente, vel à prædicta Congregatione ad id ab hac S.

M Sede

Sede specialiter delegata concessæ, nullæ prorsùs, & irritæ ex defectu Jurisdictionis declarantur, easque nemini suffragari debere cavetur, ac insuper de ejusmodi Censurarum validitate,& justitia in gradu Appellationis cognoscere, ac judicium ferre non alteri, quàm Summo Pontifici, eidemque Cardinalium Congregationi fas esse decernitur. Singulari prætereà cum animi nostri solatio audivimus, quantâ alacritate, atque constantiâ illis restiteris, qui Te ad resigendum Edictum eâ de re propositum adducere, vel etiam impellere nitebantur. Est itaque, cur Fraternitatem Tuam, propterea quod filiale tuum in Nos, & Apostolicam Sedem obsequium cum egregiâ fide, ac obedientiâ coniunctum, simulque zelum, quo flagras, tum Ecclesiasticæ Libertatis, & jurisdictionis, tum etiam æternæ salutis Animarum Tibi creditarum, eâ occasione palàm, ac luculenter explicaveris, effusis, ac planè debitis in Domino laudibus prosequamur; Quod eò libentius agimus, quò magis confidimus fore ut strenuo, quemadmodùm enixè Te hortamur, ac prorsùs Sacerdotali animo æquissimam causam tueri pergas, nulliusque denunciatione periculi, vel privati commodi ratione Te à Pastoralis officij debito abduci patiaris, ac demùm ita Te geras, ut partum apud Deum, & homines Tibi meritum non modò non imminuas, sed etiam augeas in dies magis, sedulò recogitans, qui persecutionem patiuntur propter justitiam, divinâ voce beatos appellari. Nos interim eos, qui prophanas Manus ad Arcam Domini admovere non timent, opportunis monitis ad salubriora consilia revocare minimè prætermittimus, & quidquid insuper in tuum, Ecclesiæque Tibi commissæ commodum, atque præsidium a Pontificiâ authoritate poterit proficisci, paratum semper esse volumus Fraternitati Tuæ, cui peculiaris nostræ benevolentiæ pignus Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris Die 22. Octobris 1712.

Jo: Christophorus Battellus.

Nell'altro Breve pur scritto dà N. S. al Vicerè di Sicilia, manifestando Sua Santità l'interna amarezza dell'Animo suo per le minaccie, ed insulti fatti avanzare à predetti trè Vescovi, e per vedere aggiungersi alle già note piaghe, altre più sensibili, e gravi contro l'Immunità della Chiesa, esorta con paterna Carità, e zelo il medesimo à non lasciarsi sedurre da coloro, ch'intenti agl'avanzamenti della loro fortuna, sinistramente il consigliano, e mettono in grandissimo pericolo la di lui Anima, ma rivocando quanto sin'hora s'è fatto in detrimento dell'autorità Ecclesiastica, non permetta, che venghino molestati i sudetti trè Vescovi, ch'hanno ubbidito lodevolmente agl'ordini Pontificij, ne dia e-

gli

gli in avenire alcun Impedimento agl'altri Prelati per l'esecuzione de medesimi ordini, come dal Breve sudetto, che s'esibisce:

Dilecto Filio Nobili Viro Marchioni de los Balbazes Proregi Siciliæ.
CLEMENS PAPA XI.

Dilecte Fili Nobilis Vir Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Quando ex ijs, quæ Superioribus mensibus Nobilitati Tuæ perscribenda existimavimus, spem haud levem animo conceperamus fore ut illata Ecclesiæ à Sæculari istius Regni Potestate quamplura, eaque gravissima detrimenta congruâ reparatione sarcirentur, non modò præterita non corrigi, sed antiquis vulneribus nova cumulari vulnera magno planè, intimoque cum paterni cordis nostri dolore intelligimus. Certis etenim testimonijs, inter cætera, nuper allatum ad Nos fuit, tuo quidem nomine, sed ijs ipsis, ut opinamur, instigantibus, qui Ecclesiasticam libertatem isthic perturbandam, & Sacros Altaris Ministros exagitandos temerè susceperunt, Venerabilibus Fratribus Episcopis Cathanensi, Mazariensi, & Agrigentino mandatum fuisse, ut infra terminum octo dierum Edictum abrogent, ab ipsis jussu Congregationis Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Immunitati Ecclesiasticæ, & controversijs jurisdictionalibus præpositæ promulgatum, quo Universis Christifidelibus significatur, absolutiones ab Ecclesiasticis Censuris, quibus ab Ordinarijs Locorum innodati declarantur violantes, & quoquomodo lædentes Ecclesiasticam Immunitatem, à quovis, præterquam Romano Pontifice pro tempore existente, vel ab eadem Congregatione ad id ab hac Sancta Sede specialiter delegata concessas, nullas prorsus, ac irritas esse ex defectu jurisdictionis, adeoque nemini suffragari: denunciata minacibus verbis ipsis Episcopis, quatenus non obtemperent, temporalium bonorum occupatione, aliorumque etiam graviorum malorum iniecto metu. Quantum porrò novis ejusmodi attentatis Ecclesiastica Libertas, & Immunitas violetur: quàm gravis iniuria nedum Sacris Antistitibus, verùm etiam Apostolicæ Sedi, à quâ per ministerium prædictæ Cardinalium Congregationis memorata definitio prodijt, infligatur: quantum insuper ea ipsa minacia mandata adversentur filiali illi studio, ac devotioni, qua ipse eandem Sedem amantissimam Matrem tuam colere aliàs professus fuisti: quantum denique offensionis, & scandali attulerint bonis omnibus, quos plurimos in isto Regno esse novimus; non est cur tibi fusiùs, atque subtiliùs explicemus, cum ea pro spectatâ prudentiâ tuâ intelligere, ac agnoscere abundè possis. Cum igitur hæc omnia sine pastorali muneris nostri detrimento, animæque etiam nostræ periculo dissimulare minimè valeamus, Nobilitatem Tuam rursùs vehementer hortamur, admonemus, atque etiam in Domino obtestamur, ut præmissatum

tum vetera, tum recentia attentata sedulò corrigi, ac emendari cures quamprimùm: prædictis tribus Episcopis non alterius criminis reis, nisi quod munere suo strenuè functi sunt, ullam omninò molestiam inferri nequaquam sinas: alijs, qui mandata nostra hac in re exequi hactenùs distulerunt, nullum, quominùs illa incunctanter exequantur, objici impedimentum, & quæ fortè objecta fuerint, romoveri mandes: ac demum ita te geras, ut omnes intelligant te eo esse in Sacrosanctam Dei Ecclesiam animo, ut ejus jura tueri, & sarta tecta servare intendas, non convellere, aut imminuere. Id autem nunquam efficies, si mundanæ tantùm prudentiæ (quæ apud Deum stultitia est) homines, quique suæ potiùs fortunæ, privatæque utilitatis, quàm decoris, & conscientiæ tuæ rationem habere dignoscuntur, audias, eorumque consilijs morem geras. Itaque quod Ecclesia ipsa, quod æquitas, quod Religio, quod animæ tuæ salus, quæ certo aliàs in discrimine versaretur, omninò postulant; quod Nos etiam paternâ Tibi charitate suggerimus, alacri animo exequere, Dilecte Fili Nobilis Vir: Ecclesiasticâ authoritate, ac libertate in pristinum restituta, Sacrisque Ministris ab iniuriâ vindicatis, supernam Dei Opem, ac patrocinium commissis tibi populis, magnam Nobis, & Consacerdotibus nostris gaudij materiam, ingentem denique nomini tuo pietatis, & justitiæ laudem comparaturus. Et Apostolicam benedictionem Nobilitati Tuæ peramenter impertimur. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 22. Octobris 1712.

Jo: Christophorus Battellus.

Finalmente considerando la Santità Sua, che era pur troppo necessario di svellere affatto dalle radici Abuso sì scandaloso, e sì pregiudiziale, e nocivo alla Suprema Potestà Pontificia, qual s'è quello di volersi concedere nella Sicilia l'Assoluzione dalle Censure riservate unicamente alla S. Sede, e che bisognava adoprarvi un potente, e forte rimedio per ispiantarlo, e disingannare assieme tanti Popoli, che sotto il vano Colore dell'Assoluzione sudetta vivono in grave pericolo della loro eterna Salute, risolvette, così inspirato da Dio, di formare un'altro Breve, che per i Sentimenti Apostolici de'quali è pieno, per la fermezza dell' Impegno à favor della Chiesa, e per il Zelo invittissimo con il quale è stato disposto, merita d'essere registrato à Carattere d'Oro, e servirà per trasmettere alla memoria de'Posteri l'eroica Costanza, e la sollecitudine Pastorale di sì glorioso Pontefice. In esso dunque scrivendo la Santità Sua agl' Arcivescovi, e Vescovi, e à tutti i Fedeli del Regno di Sicilia, conferma espressamente la Dichiarazione della Sacra Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica, della quale tante volte habbiamo discorso, ed inoltre

oltre coll'Autorità ch'hà da Dio, apertamente definisce, e dichiara nulle, insufficienti, ed'invalide l'Assoluzioni dalle Censure riservate alla S. Sede, date in qualsivoglia modo da altri, fuorche dal Romano Pontefice, à cui unicamente appartiene, e spetta il concederle; Ammonendo in generale, ed in particolare tutti à dover provedere in somiglianti Casi alla sicurezza della loro Coscienza, ed alla Salute delle loro Anime, e di ricorrere tanto per quel ch'è accaduto per il passato, quanto per ciò che succederà in avvenire alla medesima Santa Sede, ed alla sudetta Sacra Congregazione dell'Immunità, come dal tenor d'esso Breve, che così dice:

Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, Episcopis, ac Dilectis Filiis Universis Christifidelibus Regni Siciliæ.

CLEMENS PAPA XI.

Venerabiles Fratres, & Dilecti Filij salutem, & Apostolicam Benedictionem. Plurimis istius Regni incolis satis superque jam innotuisse arbitramur Decretum à Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Immunitati Ecclesiasticæ, & Controversijs jurisdictionalibus præpositâ die xvi. nuper elapsi mensis Januarij editum, jussuque nostro unicuique vestrum, Venerabiles Fratres Archiepiscopi, & Episcopi, significatum, quo absolutiones ab Ecclesiasticis censuris, quibus interdum ab Ordinarijs Locorum innodati pronunciantur violantes, & quoquomodò lædentes Ecclesiasticam Immunitatem, à quovis, præterquàm à Romano Pontifice pro tempore existente, vel à prædicta Congregatione ad id ab hac Sanctâ Sede specialitèr delegatâ concessæ, etiam ad cautelam, & cum reincidentiâ, ac ad effectum agendi tantùm, nullæ prorsus, & irritæ ex defectu jurisdictionis declarantur, neminique prodesse debere sancitur: ac insuper de ejusmodi censurarum validitate, & justitiâ in gradu appellationis cognoscere, atque judicium ferre non alteri, quàm Summo Pontifici, eidemque Cardinalium Congregationi fas esse statuitur; memoratum siquidem Decretum à nonnullis ex vobis, Venerabiles Fratres, jamdudùm palàm propositum, ac evulgatum fuisse comperimus: a cæteris verò, qui in exequendis Mandatis Nostris desides hactenùs fuerunt, quamprimùm pariter promulgandum omninò forè confidimus, quemadmodùm illis jussu Nostro à præfatâ Congregatione districtè non ità pridem injunctum fuit; nisi eas subire velint pœnas, quæ à Sacris Canonibus constitutæ sunt adversùs illos, qui ab officio discedentes debitam huic S. Sedi obedientiam præstare detrectant. Nec profectò ambigimus, quin vos, dilecti Filij Christifideles Regni prædicti, pro spectatâ vestrâ religione, & pietate, ac veteri ergà Apostolicam Sedem studio, & reverentiâ eidem Decreto prompto,

ut

ut par est,obsequentique animo morem gesturi sitis; nihilominùs ut Mens eâ in re nostra notior, atque perspectior fiat, ac omnibus, & singulis quicumque ignorantiæ, vel alterius cujusvis Excusationis obtentus penitùs auferatur, authoritate Nobis à Domino traditâ, antedictum Decretum, ac in eo contenta quæcumque hisce nostris literis confirmamus, & approbamus,ac rursùs,quatenus opus sit,eadem authoritate decernimus, statuimus, & declaramus eos omnes, quos nonnunquam ab Ordinariis Locorum pronunciari contingit innodatos Excommunicatione majori Summo Pontifici reservatâ ex causa læsæ Immunitatis, Libertatis, & Jurisdictionis Ecclesiasticæ, nonnisi ab existente pro tempore Romano Pontifice, vel à prædicta Cardinalium Congregatione,etiam ad cautelam, vel ad tempus cum reincidentiâ, vel ad effectum agendi tantùm (præterquam in mortis articulo, nec etiam tunc nisi de stando Ecclesiæ mandatis, & satisfaciendo cautione præstitâ, atque cum reincidentiâ eo ipso, quo convaluerint) absolvi posse. Quocirca quicumque in ejusmodi censuras incidisse hactenùs declarati fuerunt,& absolutionem ab aliis, quàm à Romano Pontifice, vel à præfatâ Congregatione impetrandam curarunt, absolutionem hujusmodi irritam prorsùs, & inanem existere, ac ipsis nullo modo suffragari, seque iisdem censuris adhuc illigatos esse, adeòque periclitanti animarum suarum saluti consulere omninò teneri sciant. Ejusmodi præterea Excommunicatos, ac alios, quos deinceps in Censuras ex præmissâ causâ incidisse ab Ordinariis declarari contigerit, donec à Nobis, vel Romano Pontifice pro tempore existente, sive etiam à præfatâ Cardinalium Congregatione absolutionem obtinuerint, tamquam membra ab Ecclesiæ corpore abscissa, à Sacramentorum participatione excludi, & à Christifideli um consortio arceri, ac ab omnibus vitari decernimus, & mandamus sub pœnis per Sacros Canones,& Apostolicas Constitutiones præfinitis. Vestrum itaque erit, Venerabiles Fratres, pro loco, quem in Ecclesiâ Dei obtinetis, pro fide, quam solemni interposito jurejurando, Deo Optimo Maximo, Apostolicæ Sedi, ac Nobis in suscipiendo Consecrationis munere spopondistis, pro zelo demùm, quo incensos vos esse novimus, tum Ecclesiasticæ disciplinæ, tum etiam salutis Animarum vobis commissarum, quarum sanguinem de manu vestrâ requirendum esse probè intelligitis, omni studio, ope, atque constantiâ Sacris Antistitibus maximè dignâ adniti,ut Decretum hoc Nostrum, quod ad avertenda ipsarum Animarum pericula, conservandamque Sacrarum Sanctionum reverentiam præcipuè spectat,debitæ Executioni ab omnibus demandetur. Idipsum à vobis enixè petimus (Dilecti filii) nec planè veremur, quin eximiam pietatem, & filialem prorsùs devotionem, quam huic Sanctæ Sedi omni tempore exhibuistis, hâc potissimùm occasione explicaturi luculenter sitis. Quod ut alacriùs præstare valeatis, vobis, Venerabiles fratres, & Dilecti filii cœlestium Bene-

di-

dictionum incrementa ex animo à Deo precamur, ac perpetuum paternæ charitatis Nostræ pignus, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seù exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarij publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsùs fides in judicio, & extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si fuissent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die xxii. Octobris MDCCXII. Pontificatus Nostri Anno XII.

Io: Christophorus Battellus.

Ita est pro D. Paulo Fatio A. C. & S. P. A. Notario
Franciscus Franciscbinus Connotarius.
Loco ✠ Sigilli.
Illustrissimi, & Reverendissimi D. Nicolai Spinola Archiep.
Thebarum, Cam. Apost. Generalis Auditoris.
Loco ✠ Signi ejusdem Connotarij.

Ecco finalmente dal Vicario di Christo messa alle radici di sì abominevole Abuso la Falce, e restituita da CLEMENTE XI. alla Sede Apostolica la suprema Autorità, toltale per tanto tempo dall' altrui Usurpazione in Sicilia, il Decoro à Prelati di essa, la stima, il rispetto, e la dovuta Venerazione alla Chiesa. Ecco gia terminata la Lite, à favor della quale han fatigato con tanta Lode, con tant'impegno i Vescovi sopraaccennati; contro de'quali con scandalosa impudenza hanno drizzato le loro Penne gl'Autori dell'una, e l'altra scrittura, Italiana, e Spagnola. Goderanno questi degni Prelati de'essere stati resi bersaglio dell' Invettive di quelli per difesa della giustizia, e della Giurisdizione della Chiesa, e potranno con lieta Fronte rinfacciare a'medesimi Autori, e a di loro Aderenti, cio che a'Giuliano, e Seguaci francamente opponeva S. Agostino: *A'Sede Apostolica Rescripta venerunt, Causa finita est.* Ser. 2. de Verb. Apost.

Questo è quanto distintamente è successo ed in Lipari, ed'in Sicilia, e tanto anch'hà fatto nell'una, e l'altra la Santità di N. S. CLEMENTE XI. Si come però S. B. spinta dall' eroico, e fortissimo Zelo di cui è freggiata, ne ha di già condannato tutti gl'Insulti, e colla Potestà che Dio gl'hà dato in Terra, rintuzzando l'offese fatte all'Immunità Ecclesiastica, vibrato apunto i dovuti Fulmini delle Censure contro i Violatori della medesima, e contro i Perturbatori della Libertà, ed'Esenzione della Chiesa di Lipari, e del Jus Supremo della S. Sede Apostolica sopra d'essa, e vendicato finalmente l' honore degl'accennati Vescovi da tante ingiu-

Ingiurie, e Calunnie; così dee crederſi che l' innata Pietà del Rè, imitando gl'eſempij de'ſuoi glorioſi Predeceſſori, reprimerà col ſuo Braccio le violenze, che ſi van machinando dagl'Officiali Regij in Sicilia, e unendo la ſua Mano à quella del Vicario di Chriſto, ſi armerà anch'egli contro d'eſſe, e contro l'Autore della Scrittura Spagnola, e dell'altro pure dell'Italiana, che ſcordatiſi del riſpetto dovuto à Dio, alla ſua Chieſa, e alle Perſone de'ſuoi Miniſtri, han riempito i Fogli di tanti Errori pregiudiziali al Decoro di sì zelanti Prelati, e molto più alla ſteſſa S. Sede, ed all'Autorità della Chieſa. Tanto devo io ſperare, e tanto veramente è degno della Religioſa, e Chriſtiana Pietà della M. S. *Dignum, & æquum eſt,* avalora le mie Speranze, e dà vigore col ſuo Zelo a'miei Voti Ugone Floriacenſe, *ut contra illos Utriuſque Gladij Poteſtas exurgat, qui Auctoritatem Eccleſiaſticam à ſolo Deo traditam, & in perpetuum duraturam prophanis Aſſertionibus abnegant.*

Tract. de Reg. Poteſt. & Sacerd. Dignit. lib. 2.

I L F I N E.